

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Parte generale e speciale

Elemento costitutivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001

DELTA CONTRACT S.P.A.
VIA FORNACE CAVALLINO, 13/23
OPERA (MI) – 20073
P.IVA 10135420965

STATO DEL DOCUMENTO – LISTA DELLE REVISIONI E CONTROLLO DELL’EMISSIONE		
REVISIONE / DATA	DESCRIZIONE	
0 – 11.07.2025	Emissione	
CONTROLLO DELLE REVISIONI	CONTROLLO DELL’EMISSIONE	
DOC: MOG231	Redazione	Noverim S.r.l. Società Benefit
REV.:0	Verifica	Direzione Generale
DATA: 11.07.2025	Approvazione	Organo Amministrativo

SOMMARIO

PRESENTAZIONE DI DELTA CONTRACT S.P.A.	6
1. INTRODUZIONE AL D.LGS. 231/2001	6
1.1. LA NATURA DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI.....	12
1.1.1. I CRITERI DI IMPUTAZIONE DELLE RESPONSABILITÀ ALL'ENTE E LE ESENZIONI DALLA RESPONSABILITÀ	13
2. TERMINOLOGIA	16
3. L'ADOZIONE DEL MODELLO	19
4. LA STRUTTURA DEL MODELLO	20
4.1. Obiettivi del Modello.....	20
4.2. Destinatari del Modello.....	21
5. LE CARATTERISTICHE DEL MODELLO DI GESTIONE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	22
5.1 APPROCCIO METODOLOGICO	22
5.2. Protocolli, procedure e principi di controllo (cfr. PO).....	23
6. IL CODICE ETICO (CFR. CE231)	24
7. IL SISTEMA DISCIPLINARE (CFR. SD231)	24
7.1. I Destinatari e loro doveri	25
7.2. Principi generali relativi alle sanzioni.....	25
7.3. Sanzioni nei confronti del personale dipendente.	26
7.4. Misure nei confronti degli amministratori.....	26
7.5. Misure nei confronti dei Destinatari Esterni.....	27
8. L'ORGANISMO DI VIGILANZA	27
8.1. Caratteristiche generali e funzioni dell'OdV	27
8.2. Compiti, regole e poteri dell'Organismo di Vigilanza.....	28
8.3. NOMINA e cessazione dall'incarico	29
8.4. Regolamento dell'Organismo di Vigilanza	29
8.5. Retribuzione, dotazioni ed operatività	29
9. ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E FORMAZIONE	29
9.1. Comunicazioni verso l'Organismo di Vigilanza	29
9.2. La gestione delle segnalazioni da parte dell'OdV	30

9.3. Reporting dell'Organismo di Vigilanza	30
9.4. Formazione del personale (cfr. PO-13) e divulgazione del Modello	30
10. CROSS REFERENCE.....	31
PARTE SPECIALE.....	34
INTRODUZIONE	35
SCOPO E DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE.....	35
1. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	35
2. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI.....	52
3. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.....	64
4. FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO	69
5. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO.....	76
6. REATI SOCIETARI	81
7. DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO.	95
8. PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE).....	106
9. REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	107
10. ABUSI DI MERCATO	114
11. SICUREZZA SUL LAVORO	118
12 REATI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE FRODE.....	122
13. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI	127
14. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....	131
15. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	137
16. REATI AMBIENTALI	139
17. REATI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE CLANDESTINA	153
18. REATI IN MATERIA DI XENOFOBIA E RAZZISMO.....	156
19. REATI IN MATERIA DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI.....	162
20. REATI FISCALI	164
21. REATI DI CONTRABBANDO	171
22. DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE.....	179
26. DELITTI CONTRO GLI ANIMALI	180

PARTE GENERALE

PRESENTAZIONE DI DELTA CONTRACT S.P.A.

DENOMINAZIONE IMPRESA:	Delta Contract S.p.A.
CODICE FISCALE / PARTITA IVA:	10135420965
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA:	deltaconspa@legalmail.it
FORMA GIURIDICA:	Società Per Azioni
CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO:	€. 1.695.000,00
DATA COSTITUZIONE:	21.12.2017
DATA INIZIO ATTIVITA':	1.01.2018

Delta Contract S.p.A. (di seguito "Delta Contract" o la "Società") opera nel mondo del "lighting" ed è presente da oltre 35 anni nei diversi mercati dell'illuminazione italiani e internazionali, avendo ormai maturato una forte esperienza e specializzandosi in apparecchi di illuminazione per navi da crociera, ma anche nel contract pubblico e privato, casinò, hotel, retail e uffici.

I mercati italiani ed internazionali in cui è presente Delta Contract sono:

- navale: new building, ricambi, refitting, etc.
- edilizia privata, hotellerie, retail & office.

Governance e rappresentanza

Alla data di emissione del presente Modello, Delta Contract è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri.

Unità locali

La Società è dotata di una unica sede legale e operativa in Via Fornace Cavallino 13/23 a Opera (MI).

Dipendenti

Alla data di emissione del presente Modello la Società presenta n. 17 addetti. Per maggiori informazioni sull'organizzazione funzionale societaria si veda l'Organigramma [ORG231].

1. INTRODUZIONE AL D.LGS. 231/2001

In attuazione della delega contenuta nell'art. 11 L. 29 settembre 2000, n. 300, il Decreto Legislativo 231/2001 (di seguito anche semplicemente "il Decreto" o "il Decreto 231") ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano il principio della **responsabilità amministrativa degli enti** dipendente da reato.

Prevedendo una forma di **responsabilità, derivante da reato, della persona giuridica**, distinta ed aggiuntiva a quella di natura penale della persona fisica che ha commesso l'illecito, il provvedimento ha avuto un forte impatto innovativo, posto che ha permesso il superamento della tradizionale impostazione che classifica l'ente, quale centro autonomo di imputazione giuridica, una **mera**

astrazione e – come tale – incapace di commettere illeciti penali (secondo il noto brocardo latino “*societas delinquere non potest*”).

L’ente non è più considerato una pura finzione giuridica, ma una **realtà organica** che “vive”, agisce, attraverso le persone fisiche che si pongono in un rapporto di immedesimazione con l’organizzazione.

Il Decreto 231 si applica agli “*enti forniti di personalità giuridica ed alle società ed associazioni anche prive di personalità giuridica*” (art. 1, Decreto 231). La normativa è dunque destinata innanzitutto a tutte le persone giuridiche private, tra le quali certamente si annoverano le società di capitali e, tra queste, le società a responsabilità limitata come Delta Contract.

La responsabilità amministrativa degli Enti sorge in caso di commissione di determinati illeciti penali, elencati dal Decreto 231 (“Reati-Presupposto”), da parte di un soggetto legato in maniera qualificata all’ente e, nello specifico, da parte di tre tipologie di persone fisiche:

- **soggetti apicali**, persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione o controllo dell’Ente, anche solo di fatto, o loro aree organizzative dotate di autonomia finanziaria e gestionale;

- **soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza** da parte dei soggetti sopraindicati.

Con riferimento ai **Reati-Presupposto**, il perimetro applicativo della responsabilità ex D.lgs. 231/2001, originariamente limitato agli artt. 24, 25 e 26 del Decreto, è stato successivamente esteso, sia mediante modifica dello stesso Decreto (ad esempio, dall’art. 6 D.L. 25 settembre 2001 n. 350, dall’art. 3 D. Lgs. N. 61, 11 aprile 2002), sia mediante rinvii al Decreto (ad esempio, dagli artt. 3 e 10 della Legge 16 marzo 2006 n. 146 e dall’art. 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152). Con il decreto legislativo n. 121/2001, attuativo delle direttive CEE sulla tutela penale dell’ambiente (Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19.11.2008) e sull’inquinamento provocato da navi (Direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21.10.2009), è stato inserito nel Decreto n. 231/2001 (all’art. 25-*undecies*) un nuovo catalogo di reati ambientali presupposto, idonei a fondare la responsabilità dell’ente. Con D.lgs. 109 del 2012 è stato introdotto il reato di «impiego di cittadini di Paesi Terzi con soggiorno irregolare» (art. 25-*duodecies*). Con la c.d. “Anticorruzione” (L. 6.11.2012, n. 190), nel Decreto 231/2001 sono stati inseriti la «corruzione tra privati» (art. 25 *ter*, comma 1, lettera *s-bis*, che rinvia al delitto di corruzione tra privati di cui al nuovo terzo comma dell’art. 2635 c.c.), e dell’induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 25, comma 3), in cui viene inserito il richiamo all’articolo 319 *quater* del codice penale). Attraverso la Legge 15 dicembre 2014, n. 186, rubricata “*Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio*”, sono state apportate significative modifiche all’art. 25-*octies*, inserendo, tra le fattispecie rilevanti, il delitto di Autoriciclaggio (art. 648 *ter*.1).

La Legge 22 maggio 2015 n. 68, rubricata «Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente» ha disposto (con l’art. 1, comma 8, lettera a)) la modifica dell’art. 25-*undecies*, comma 1, lettere a) e b), l’introduzione delle lettere da c) a g) all’art. 25-*undecies*, comma 1 e del comma 1 *bis* all’art. 25-*undecies*, implementando il catalogo dei reati presupposto di natura ambientale.

La Legge 27 maggio 2015, n. 69, rubricata “*Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio*”, ha inciso sull’art. 25 *ter* (reati societari) aumentando la sanzione pecuniaria per il delitto di false comunicazioni sociali, previsto dall’art. 2621 c.c., inserendo come reato presupposto il nuovo art. 2621 *bis* c.c. (false comunicazioni

sociali di lieve entità) ed aumentando la pena per il delitto di cui all'art. 2622 c.c. (false comunicazioni sociali di società quotate).

In seguito, la legge 199 del 29 ottobre 2016 ha aggiunto il reato di "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" mediante l'introduzione nell'articolo 25-*quinqüies*, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 231/2001 tra i delitti contro la personalità individuale, con la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

Il D.lgs. 15 marzo 2017, n. 38, rubricato "*Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato*", il quale ha eliminato il presupposto del "nocumento alla società" dal reato di corruzione tra privati, contemplando un inasprimento della sanzione pecuniaria all'art. 25-ter, lettera s-bis (da 400 a 600 quote) e della sanzione interdittiva (da 3 mesi a 24 mesi).

Con il medesimo intervento è stato, inoltre, introdotto il nuovo Reato-Presupposto di "istigazione alla corruzione tra privati" punito con una sanzione pecuniaria fra le 200 e le 400 quote ed una sanzione interdittiva da 3 mesi a 24 mesi.

La legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante "*Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate*", ha modificato l'art. 25-*duodecies* del Decreto, inserendo i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater che riproducono i delitti previsti dall'art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del T.U. Immigrazione, D.lgs. n. 286/1998.

La legge 20 Novembre 2017 n. 167 recante "*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017*" ha introdotto l'art. 25-*terdecies* nel Decreto estendendo la responsabilità degli Enti ai delitti di Razzismo e Xenofobia previsti e puniti dall'articolo 3 legge 13 ottobre 1975, n. 654, il quale richiama le fattispecie penali sanzionate dallo Statuto della Corte Penale Internazionale, ratificato ai sensi della l. 12 luglio 1999, n. 232 (c.d. Statuto di Roma).

Il D.lgs. 21/2018 recante "*Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103*", ha soppresso dal catalogo dei reati presupposto i riferimenti all' articolo 3 della Legge 654/1975 (richiamato nell'articolo 25-*terdecies* del Decreto 231, "*Razzismo e xenofobia*") e all'articolo 260 del D. Lgs. 152/2006 (di cui all'articolo 25-*undecies*, "*Reati ambientali*") richiama i nuovi articoli 604-bis ("*Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa*") e 452-*quaterdecies* ("*Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti*").

Il D.lgs. 10 Agosto 2018 n. 107 ha rimodulato le fattispecie penali di *market abuse* "*Abuso di informazioni privilegiate*" e "*Manipolazione del mercato*", provvedendo all'adeguamento della disciplina nazionale in tema di abuso del mercato alle disposizioni contenute nel regolamento (UE) n. 596/2014;

La legge del 9 Gennaio 2019 n. 3 recante "*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*" ha ulteriormente ampliato il catalogo dei reati presupposto, contemplando tra le fattispecie dei reati contro la Pubblica Amministrazione il traffico di influenze illecite di cui all'art. 346 *bis* c.p.; prevedendo un inasprimento delle sanzioni pecuniarie nel caso di commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-*bis* c.p.; ha inasprito le sanzioni interdittive relative ai reati di cui all'art. 25 D.lgs. 231/2001; inoltre, ha introdotto il comma 5-bis, il quale

stabilisce un'attenuante *“se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2”*.

Le leggi 3 maggio 2019 n. 39 e 21 maggio 2019 n. 43 hanno rispettivamente (i) introdotto nel sistema delineato dal D.lgs. 231/2001 i reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (ii) modificato la fattispecie di cui all'articolo 416-ter c.p. (scambio elettorale politico-mafioso) nei termini meglio specificati nella Parte Speciale del presente Modello.

Con D.L. del 26 ottobre 2019 è stato inserito nell'elenco dei Reati-Presupposto la fattispecie penal-tributaria di cui all'art. 2 D.lgs. 74/2000 (*“Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti”*). Infine, con la legge di conversione del suddetto decreto-legge (L. 19.12.2019, n. 157) il catalogo di reati-presupposto è stato esteso ad ulteriori reati tributari e precisamente:

- la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 74/2000);
- l'emissione di fatture / altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. 74/2000);
- l'occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. 74/2000).

Il 14 luglio 2020 è stata pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.lgs. n. 75/2020 che ha esteso il catalogo di reati presupposto a reati quali il peculato, l'abuso d'ufficio, delitti in materia di contrabbando e ulteriori fattispecie penal-tributarie previste dal D.lgs. 74/2000 se commesse in ambito transnazionale (all'interno dell'Unione Europea), al fine di evadere l'IVA per un importo non inferiore a 10 milioni di euro. Ciò in attuazione della Direttiva c.d. 'PIF' UE 2017/1371.

Il novero dei reati presupposto è stato inoltre allargato alle fattispecie di contrabbando mediante l'introduzione dell'art. 25-*sexiesdecies*.

Con il D.lgs. n. 184/2021, il catalogo dei reati presupposto è stato esteso altresì ai reati di cui agli artt. 493-*ter*, 493-*quater* e 640-*ter*, secondo comma, del Codice penale, mediante l'introduzione dell'art. 25-*octies*.1 del D.lgs. 231/2001, rubricato *“Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti”*.

Il D. Lgs. 195/2021, di attuazione della Direttiva UE 2018/1673 in materia di lotta al riciclaggio mediante il diritto penale, in linea con lo schema già approvato dal Consiglio dei ministri, è intervenuto sulle fattispecie incriminatrici di ricettazione, riciclaggio, reimpiego ed autoriciclaggio, di cui agli articoli 648 c.p., 648-*bis* c.p., 648-*ter* c.p. e 648-*ter* 1 c.p., invero già incluse nel catalogo dei reati presupposto all'art. 25-*octies* del D.lgs. 231/2001. La rilevante novità, in tema di responsabilità dell'ente collettivo, coincide con l'estensione dell'applicazione dei suddetti reati a tutti indistintamente i proventi derivanti da siffatta categoria di reato, con la conseguenza che quest'ultima non sarà più limitata alle condotte di natura dolosa, ma ricomprende anche i delitti puniti a titolo di colpa nonché, persino, le contravvenzioni, se puniti con pena detentiva massima superiore ad un anno e con pena minima di sei mesi.

L'art. 20 della L. 23 dicembre 2021, n. 238 contiene alcune disposizioni penali per la repressione degli abusi sessuali ai danni dei minori e contro la pedopornografia, che hanno comportato la modifica o

l'integrazione di alcune fattispecie penali contemplate nel novero dei reati-presupposto, ossia degli artt. 600-*quater*, 609-*quinquies* e 609-*undecies* del Codice penale.

L'art. 28-*bis* della Legge 28 marzo 2022 n. 25 ha modificato la formulazione testuale di alcune fattispecie di reato, rientranti nel novero dei reati presupposto ed in particolare degli artt. 316, 316-*bis*, 316-*ter* e 640-*bis* del Codice penale.

In data 23 marzo 2022 è entrata in vigore la legge n. 9/2022 recante "*Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*" che introduce due nuovi reati presupposto: l'art.25-*septiesdecies* rubricato "*Delitti contro il patrimonio culturale*" e all'art. 25-*duodevicies* rubricato "*Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici*".

L'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 4 ottobre 2022, n. 156 ha disposto la modifica testuale dell'art. 25-*quinquiesdecies*, comma 1 bis, rimodulando il concetto degli illeciti fiscali commessi a livello transfrontaliero e specificando che la responsabilità dell'ente si configura laddove tali reati "*siano stati commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro*".

Il Decreto legislativo n. 19 del 2 marzo 2023 sulle trasformazioni, fusioni e scissioni societarie transfrontaliere, adottato in attuazione della direttiva UE 2019/2021 ha inserito un nuovo reato presupposto per la responsabilità delle persone giuridiche. In particolare, l'art. 54 di detto decreto prevede una specifica fattispecie penale relativa alle false od omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare, necessario per attestare il regolare adempimento in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione.

Inoltre, con il Decreto Legislativo n. 150/2022 (Riforma Cartabia) alcune fattispecie incriminatrici rientranti nel novero dei reati presupposto ed in particolare gli artt. 640 e 640-*ter* c.p. sono state modificate nella loro formulazione testuale.

Sotto altro profilo, in tema di *Whistleblowing*, il D.lgs. 24/2023 con l'art. 23 ha abrogato i commi 2-*ter* e 2-*quater* mentre con l'art. 24 è intervenuto sul comma 2-*bis* dell'art. 6 del D.lgs. 231/2001, semplificando la disciplina.

Il Decreto Legge 5 gennaio 2023, n. 2, (cosiddetto "Decreto salva Ilva") convertito con modificazioni dalla Legge 3 marzo 2023, n. 17, ha inserito nel D.lgs. 231/2001 nuove misure atte a tutelare le imprese c.d. di interesse strategico nazionale dalla possibile applicazione di misure interdittive tali da pregiudicarne l'operatività e da avere riflessi significativamente negativi sull'occupazione e sull'interesse economico nazionale: l'art. 5 ha disposto (i) al comma 1, lettera a), l'introduzione della lettera b-*bis* all'art. 15 D.lgs. 231/2001, comma1; (ii) al comma 1, lettera b), l'introduzione del comma 1-*bis* all'art. 17 ("*Riparazione delle conseguenze del reato*"), il quale presenta una fondamentale clausola di esclusione dell'applicabilità delle sanzioni interdittive; (iii) al comma 1, lettera c), la modifica dell'art. 45, comma 3 in materia di misure cautelari; (iv) al comma 1, lettera d), l'introduzione del comma 1-*ter* all'art. 53 (Sequestro preventivo), il quale dispone che nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi che siano stati dichiarati di interesse strategico nazionale, debba farsi applicazione dell'art. 104-*bis*, commi 1-*bis*.1 e 1-*bis*.2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

Il Decreto-legge n. 20 del 10 marzo 2023, in materia di flussi di ingresso legale e permanenza dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare, all' art. 8 del Capo II, ha modificato l'art.12 ed inserito l'art. 12-*bis* "*Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina*" nel D.lgs. n. 286/1998 "*Testo unico sull'immigrazione*".

Entrambi gli articoli interessano le fattispecie di reato contenute all'interno dell'art. 25-*duodecies* "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" del D.lgs. 231/2001.

La Legge 93/2023 ha modificato, altresì, il testo normativo dell'art. 171-*ter* Legge n. 633/1941 richiamato dall'art.25-*novies*. La Legge 137/2023 ha introdotto all'art. 24 comma 1, D.lgs. n. 231/2001 i reati di Turbata libertà degli incanti *ex art.* 353 c.p., Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente *ex art.* 353-*bis* c.p.; all'art. 25-*octies*.1 il comma 2-*bis* il reato di Trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 512-*bis*; all'art. 25-*octies*.1 comma 3; ha modificato il testo normativo dei reati di Inquinamento ambientale *ex art.* 452-*bis* c.p. e di Disastro ambientale *ex art.* 452-*quater* c.p. richiamati dall'articolo 25-*undecies* D.lgs. n. 231/2001.

La Legge 22 gennaio 2024, n. 6, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2024, ha introdotto modifiche ai delitti contro il patrimonio culturale di cui all'art. 25-*septiesdecies*, D.lgs. 231/2001.

Il Decreto Legislativo 14 giugno 2024, n. 87, ha introdotto significative modifiche al sistema sanzionatorio tributario, con particolare attenzione al reato di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-*quater* del D.Lgs. 74/2000. Le principali novità riguardano la distinzione tra crediti inesistenti e crediti non spettanti, nonché l'introduzione di una causa di non punibilità.

La Legge 28 giugno 2024, n. 90 "*Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici*" ha previsto modifiche all'art. 24-*bis* del D.lgs. 231/2001, introducendo la nuova fattispecie di "estorsione informatica" *ex art.* 629, co. 3, c.p. Inoltre, la Legge 28 giugno 2024 n. 90 ha abrogato l'art. 615-*quinquies* c.p. e il punto 3) dell'art. 617-*quater* c.p. nonché introdotto la fattispecie di reato di cui all'art. 635 *quater*.1 c.p.

Il D.L. 4 luglio 2024, n. 92 "*Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero delle Giustizia*", convertito dalla Legge 8 agosto 2024, n. 112, ha rubricato l'art. 25 del D.lgs. 231/2001, prevedendo "*Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione*". Il medesimo D.L. ha disposto mediante l'art. 9 comma 2-*ter* la modifica dell'art. 25 del D.lgs. 231/2001, introducendo, anche nell'ambito del codice penale, la nuova fattispecie di "indebita destinazione di denaro e cose mobili" *ex art.* 314-*bis* c.p.

La Legge 9 agosto 2024, n.114, entrata in vigore il 25 agosto 2024, ha riformulato il reato di traffico di influenze illecite previsto dall'art. 346-*bis* c.p. e contestualmente ha abrogato il reato di abuso d'ufficio originariamente previsto dall'art. 323 c.p.

Il Decreto Legislativo 5 settembre 2024, n. 129, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 settembre 2024, ha previsto importanti disposizioni in materia di responsabilità amministrativa degli enti, in attuazione del regolamento (UE) 2023/1114. Tali disposizioni si applicano agli enti pubblici e privati, inclusi gli enti locali, e introducono novità significative per la loro gestione e operatività.

In particolare, il citato decreto, all'art. 34, prevede la responsabilità dell'ente, al sussistere di specifiche condizioni, in relazione a una delle violazioni di cui agli articoli 89, 90 e 91 del Regolamento (UE) 2023/1114. Con il D.lgs. 26 settembre 2024, n. 141, in attuazione delle Legge delega sulla riforma fiscale L. 9 agosto 2023 n. 111, sono state introdotte disposizioni nazionali complementari al codice dell'Unione e altresì introdotta una revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi di cui al D.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504. Il D.lgs. 141/2024 riscrive le disposizioni nazionali in tema doganale, abrogando e sostituendo integralmente il D.P.R. 43/1973 (TULD).

La Legge 7 ottobre 2024, n. 143 ha convertito con modificazioni il D.L. 9 agosto 2024 n. 113 recante “Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe dei termini normativi ed interventi di carattere economico”, modificando, con l’art. 6-ter, la Legge 633/1941 (Legge sul diritto d’autore) e, introducendo nella Sezione II “Difese e sanzioni penali” la nuova fattispecie ex art. 174-*sexies*.

Il Decreto Legge 11 ottobre 2024, n. 145 recante “*Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi provvedimenti giurisdizionali*”, convertito con L. 9 dicembre 2024, n. 187, ha modificato il “*Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*” di cui al D.lgs. 286/1998, disponendo con l’art. 5 comma 1, lett. d) la modifica dell’art. 22 comma 12-*bis*, lett. c).

La Legge 14 novembre 2024, n. 166, ha convertito il Decreto-Legge 16 settembre 2024, n. 131, apportando modifiche significative agli artt. 171-*bis*, 171-*ter* e 171-*septies*, della Legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

La Legge 9 giugno 2025, n. 80, cd. Decreto Sicurezza, ha determinato la modifica di alcuni reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001.

In particolare, la citata legge ha modificato l’art. 25-*quater* c.p. del D.Lgs. 231/2001 (“Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico”) con l’introduzione dell’art. 270 *quinquies*.3 c.p., rubricato “Detenzione materiale con finalità di terrorismo”, e dell’art. 435 c.p. “Fabbricazione o detenzione di materie esplosive”.

Il D.Lgs. 81 del 12 giugno 2025, recante “Disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie” ha modificato il testo dell’art. 88 D.Lgs. n. 141 del 26 settembre 2024 (“Circostanze aggravanti del contrabbando”), articolo contemplato dall’art. 25-*sexiesdecies* del D.Lgs. 231/2001.

Recentemente, il Legislatore è intervenuto nuovamente e con l’articolo 8 della Legge n. 82 del 6 giugno 2025, rubricata “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l’integrazione e l’armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali” ha introdotto l’art. 25-*undevicies* (“Delitti contro gli animali”), aggiungendo così al catalogo dei reati presupposto i reati di cui agli artt. 544 *bis* c.p., 544 *ter* c.p., 544 *quater* c.p., 544 *quinquies* c.p. e 638 c.p.

1.1. LA NATURA DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI

Per quanto concerne la natura della responsabilità – formalmente amministrativa – degli Enti, la Relazione Illustrativa al Decreto ha sottolineato che si tratta di un “*tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di temperare le ragioni dell’efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia*”. In tal senso si è pronunciata anche la giurisprudenza prevalente della Corte di Cassazione, secondo la quale si tratterebbe di un “*tertium genus, nascente dall’ibridazione della responsabilità amministrativa con principi e concetti propri della sfera penale*” (Cass. Pen., Sez. VI, 10 novembre 2015 n. 28299). Come rilevato da autorevole dottrina, la costruzione normativa si configura come un “*tentativo di realizzare un compromesso tra le istanze di responsabilizzazione dell’ente e le tradizionali riserve espresse da parte della dottrina circa la capacità penale delle persone giuridiche*” (cit., Giarda - Mancuso - Spangher - Varraso (a cura di), *La responsabilità ‘penale’ delle persone giuridiche*, Milano, p. 14).

In sintesi, la normativa in parola è frutto di una tecnica legislativa che, mutuando i principi propri dell’illecito penale e dell’illecito amministrativo, ha introdotto nel nostro ordinamento un sistema punitivo degli illeciti d’impresa che si integra con i sistemi sanzionatori esistenti.

Il Giudice Penale competente a giudicare la persona fisica autrice del fatto è chiamato a pronunciarsi anche sulla responsabilità amministrativa dell'Ente e ad, eventualmente, applicare la relativa sanzione (pecuniaria/interdittiva, cfr. infra) secondo la disciplina e le tempistiche proprie del Decreto 231, nonché nel quadro delle disposizioni del processo penale, in quanto compatibili (art. 34 - 35, Decreto 231).

Inoltre, come stabilito dall'art. 8 del Decreto 231, la responsabilità amministrativa dell'Ente è **autonoma** rispetto a quella della persona fisica che commette il reato: l'Ente, infatti, non va esente da responsabilità quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile o qualora il reato si estingua per causa diversa dall'amnistia. In ogni caso, la responsabilità dell'Ente **si aggiunge e non sostituisce** quella della persona fisica autrice del reato.

1.1.1. I CRITERI DI IMPUTAZIONE DELLE RESPONSABILITÀ ALL'ENTE E LE ESENZIONI DALLA RESPONSABILITÀ

La responsabilità amministrativa dell'Ente, derivante dalla commissione di un illecito penale all'interno dell'organizzazione aziendale, sorge al verificarsi di due condizioni (**c.d. criteri di imputazione**): una di natura oggettiva e l'altra soggettiva.

A) Condizione oggettiva

Come già sopra anticipato, il Decreto 231 richiede che il Reato-Presupposto venga commesso da un soggetto legato all'Ente da un **rapporto qualificato**.

L'art. 5 del Decreto elenca i soggetti che possono coinvolgere l'Ente nella sua responsabilità amministrativa. Nello specifico:

- persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione o controllo dell'Ente o di aree organizzative dotate di autonomia finanziaria e funzionale o soggetti che esercitano di fatto la gestione ed il controllo dell'Ente (*c.d. soggetti in posizione apicale o apicali*);
- persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte dei soggetti sopra citati (*c.d. soggetti in posizione subordinata o sottoposti*);
- soggetti terzi che però operano in nome o per conto dell'Ente in forza di una procura e/o di un accordo di collaborazione: si tratta di soggetti che agiscono su mandato/incarico/in rappresentanza dell'Ente (es. agenti, rappresentanti, ecc.) e che sono – di fatto – un 'prolungamento' dell'organizzazione.

Meglio specificando, la nozione di "**soggetto apicale**" è ricollegata all'esercizio formale delle funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione oppure all'esercizio di fatto delle funzioni, combinate, di gestione e controllo. Come precisato dalla dottrina (cfr. Giarda - Mancuso - Spangher - Varraso (a cura di) *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche*, Milano, p. 57) "*il concetto di amministrazione è legato al potere di gestione e controllo delle risorse materiali dell'ente, il concetto di direzione come legato al potere di gestione e controllo del personale dell'ente ed il concetto di rappresentanza come legato alla formazione, alla manifestazione all'esterno ed alla ricezione della volontà dell'ente in relazione agli atti negoziali*".

Per "**soggetti sottoposti**" si intendono i soggetti direttamente subordinati alle funzioni di controllo di vigilanza dei soggetti apicali.

D'altra parte, affinché sussista la responsabilità amministrativa, la condotta illecita deve essere realizzata "**nell'interesse o a vantaggio della società**".

I due requisiti sono autonomi e distinti: da un lato, sussiste l'**interesse** dell'Ente nel momento in cui l'autore del reato ha agito al fine di favorire l'Ente, indipendentemente dal raggiungimento o meno dell'obiettivo prefigurato; d'altra parte, si configura un **vantaggio** in capo all'Ente quando vi è un

risultato positivo (in termini di profitto o di risparmio di spesa) che l'Ente ha conseguito o avrebbe potuto trarre dall'illecito penale commesso da uno dei soggetti indicati dall'art. 5 del Decreto. Alla luce di quanto sopra indicato, il requisito in esame viene ritenuto sussistente sia quando l'interesse del soggetto autore del reato coincide con quello dell'Ente, sia quando l'agente, nell'ottica di perseguire un proprio autonomo interesse, realizzi in via oggettiva anche quello dell'Ente.

B) Condizione soggettiva

In prima approssimazione (*cf.*, nello specifico, *infra*) si può affermare che, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto, la responsabilità dell'Ente è esclusa nel caso in cui, prima della commissione degli illeciti:

- siano stati predisposti ed efficacemente attuati idonei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito "Modello" o "Modello 231") funzionali a mitigare - entro la soglia di 'rischio minimo accettabile' - il rischio di commissione degli illeciti penali del tipo poi verificatosi;
- sia stato istituito, e sia funzionante, un organo di controllo (Organismo di Vigilanza), dotato dei poteri di autonoma iniziativa e con il compito di vigilare sul funzionamento dei modelli di organizzazione.

In sostanza, affinché il reato non venga imputato sotto il profilo soggettivo, l'Ente ha l'onere di dimostrare di aver fatto quanto in suo potere per organizzare, gestire e controllare l'impresa in modo da minimizzare, entro limiti ragionevoli, il rischio di realizzazione dei reati presupposti previsti dal Decreto.

Nello specifico, la colpevolezza dell'Ente assume una diversa configurazione a seconda che il Reato-Presupposto sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale o da un sottoposto.

Nel primo caso, il reato viene tendenzialmente considerato come diretta espressione della politica aziendale. Il Decreto contempla, dunque, una sorta di 'presunzione di colpevolezza' a carico dell'Ente che può essere superata con la prova che il reato sia stato commesso eludendo fraudolentemente il Modello e che non vi è stato omesso o insufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza, incaricato di vigilare sul corretto funzionamento e sull'effettiva osservanza del Modello stesso.

Nel caso di soggetti sottoposti, invece, la responsabilità si profilerà allorché la commissione dell'illecito sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza riconducibili, in ultima analisi, al sistema di compliance previsto dal Modello; l'onere della prova spetterà, in questo caso, all'accusa.

In generale, l'esclusione di responsabilità dell'Ente è, dunque, subordinata all'adozione di protocolli comportamentali adeguati alla struttura societaria, all'organizzazione e al tipo di attività svolta; essi mirano ad assicurare che lo svolgimento di ogni processo aziendale avvenga nel rispetto della legalità, riducendo al minimo, in modo tempestivo, ogni significativa situazione di rischio.

Nel caso in cui suddetti presidi non venissero implementati emerge, infatti, una "**colpevolezza di organizzazione**" in capo all'ente: indirettamente, è come se l'ente avesse accettato l'eventualità della commissione del reato, non presidiando adeguatamente le attività e i soggetti a rischio di commissione di reati-presupposto.

a. Tentativo

La responsabilità dell'Ente sorge anche in caso di contestazione alle persone fisiche di delitti commessi nella forma tentata.

L'art. 26 del Decreto stabilisce però la riduzione da un terzo alla metà delle sanzioni pecuniarie ed interdittive nel caso in cui venga commesso uno dei reati presupposti.

All'Ente, inoltre, si applica la disciplina in materia di desistenza e recesso attivo contemplata per le persone fisiche dall'art. 56 del codice penale: l'Ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

b. Vicende societarie

Il Decreto disciplina il regime della responsabilità amministrativa allorquando la Società modifichi la propria struttura successivamente alla commissione di un reato (art. 28, 29, 30, 31, 32 e 33 del Decreto).

Nello specifico:

- in caso di trasformazione o fusione, la società risultante dalla modifica è responsabile dei reati commessi dall'ente originario, con conseguente applicazione delle sanzioni irrogate.
- in caso di scissione parziale, rimane impregiudicata la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione. Tuttavia, gli enti beneficiari della scissione sono solidamente obbligati, limitatamente al valore del patrimonio trasferito, al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati anteriori alla scissione.

Le sanzioni interdittive eventualmente comminate si applicano agli Enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

In caso di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, il cessionario è solidamente obbligato con il cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e comunque nei limiti del valore dell'azienda ceduta e delle sanzioni pecuniarie risultanti dai libri contabili obbligatori, o di cui il cessionario era comunque a conoscenza.

2. TERMINOLOGIA

Attività Sensibili: attività a rischio di commissione reato, ossia le attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione di un Reato-Presupposto previsto dal Decreto. Si tratta di attività nello svolgimento delle quali si possono creare condizioni, occasioni o mezzi, anche in via strumentale o indiretta, per la concreta realizzazione delle fattispecie di Reato-Presupposto;

CCNL: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato dalla Società;

Codice Etico: documento che contiene i principi generali di comportamento a cui i destinatari devono attenersi con riferimento alle attività definite dal presente Modello;

Consulenti: i soggetti che agiscono in nome e/o per conto di Delta Contract, in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione;

D. Lgs. 231/2001 o il Decreto: Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231;

Dipendenti: tutte le persone fisiche che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro subordinato;

Destinatari del Modello: si intendono tutti coloro a cui si applica il Modello di Delta Contract e, segnatamente:

- a) **Destinatari Interni**, ovvero:
 - coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione, controllo;
 - coloro che hanno poteri di rappresentanza della Società (es. procuratori generali o speciali);
 - dipendenti della Società;
 - tutti quei soggetti che collaborano con la Società in forza di un rapporto di lavoro para-subordinato, quali collaboratori a progetto, prestatori di lavoro temporaneo, interinali.
- b) **Destinatari Esterni**, ovvero:
 - eventuali Consulenti esterni incaricati della gestione di funzioni contabili e/o della redazione del bilancio, limitatamente al Codice Etico ed ai *Protocolli Gestione dei flussi monetari e finanziari, gestione della contabilità e redazione del bilancio, gestione della fiscalità*;
 - i fornitori, Consulenti e Partner della Società in genere, limitatamente al Codice Etico;

Linee Guida: Le Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01 pubblicate da Confindustria;

Modello: il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001 e adottato dalla Società, che ricomprende tutti i seguenti documenti:

- Relazione Introduttiva [RI231]
- Codice Etico [CE231]
- Parte Generale e Speciale [MO231]
- Risk Assessment [RA231]
- Organigramma [ORG231]
- Tutti i Protocolli Operativi [PO];
- Eventuali policy interne, purché richiamate espressamente nella Parte Speciale del Modello;
- Flussi Informativi [FI231]
- Sistema Disciplinare [SD231]
- Organismo di Vigilanza [ODV231]

Operazione Sensibile: operazione o atto che si colloca nell'ambito delle Attività Sensibili;

Organismo di Vigilanza o OdV: l'organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;

P.A.: acronimo per indicare l'organo della Pubblica Amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della pubblica amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio;

Partner: le controparti contrattuali, quali ad esempio fornitori, appaltatori, subappaltatori, locatori, distributori, sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui la Società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata, ove destinati a cooperare con la Delta Contract, nell'ambito delle Attività Sensibili;

Personale: tutte le persone fisiche che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro, inclusi i lavoratori dipendenti, interinali, i collaboratori, gli stagisti ed i liberi professionisti che abbiano ricevuto un incarico da parte della Società stessa;

Personale Apicale: i soggetti di cui all'Art. 5 co.1, lett. a) del D.Lgs. 231/2001, cioè i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;

Personale sottoposto ad altrui direzione: i soggetti di cui all'Art. 5, co.1, lett. b) del D.Lgs. 231/2001, o tutto il personale che opera sotto la direzione o la vigilanza del Personale Apicale;

Principi generali di comportamento: le misure e direttive previste dal Modello al fine di prevenire la commissione dei Reati;

Protocolli: documenti opportunamente formalizzati aventi lo scopo di definire la condotta del Personale ossia di regolamentare le Attività Sensibili per ridurre il rischio di commissione di Reati-Presupposto;

Reati o Reati-presupposto: le fattispecie di reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001, anche a seguito di sue successive modificazioni ed integrazioni;

Risk Assessment: documento di valutazione dei rischi di commissione dei Reati-Presupposto, elaborato in relazione alle varie funzioni ed aree della Società;

Sistema Disciplinare: insieme delle misure sanzionatorie applicabili in caso di violazione del documento portante del Modello [MO231] e del Codice Etico [CE231];

Società o Delta Contract: Delta Contract S.p.A.

Violazione del Modello: ogni comportamento, posto in essere da uno o più Destinatari del Modello che non sia conforme:

- 1) al Codice Etico della Società;
- 2) ai Principi generali di comportamento descritti nella Parte Speciale del Modello;
- 3) alle regole che disciplinano i Flussi informativi come descritti nei singoli Protocolli Operativi [PO] e riepilogati nel documento Flussi Informativi [FI231];
- 4) ai Protocolli Operativi [PO] aziendali inclusi nel presente Modello nonché ad ogni altra *policy* interna richiamata nella Parte Speciale;
- 5) agli obblighi di comportamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro come disciplinati dalla legge (art. 20 del D.lgs. 81/2008), regolamenti e/o altre disposizioni aziendali.

È inoltre considerata Violazione del Modello:

- la violazione e/o elusione del sistema di controllo interno, posta in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione delle procedure previste o richiamate dal presente Modello ovvero mediante impedimento del controllo o dell'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'OdV;
- omessa vigilanza in qualità di responsabile gerarchico o funzionale (cfr. Organigramma - ORG231), sul rispetto delle prescrizioni di cui ai punti da 1) a 5) sopra descritti, da parte dei propri sottoposti o dei soggetti funzionalmente assegnati;
- omessa comunicazione in qualità di responsabile funzionale al responsabile gerarchico e/o all'OdV (quando previsto dai Flussi Informativi) sul mancato rispetto delle prescrizioni di cui ai punti da 1) a 5) sopra descritti, da parte di soggetti funzionalmente assegnati.

3. L'ADOZIONE DEL MODELLO

Delta Contract S.p.A., al fine di garantire e assicurare condizioni di rispetto della legge, di correttezza, chiarezza e trasparenza nella conduzione di tutte le attività aziendali, ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ("Modello", come già definito) in linea con le prescrizioni e con il contenuto del Decreto 231.

Sinteticamente, per Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo si intende un documento complesso, contenente regole di condotta tali da costituire un **modello comportamentale** per chi agisce nell'ambito dell'ente, funzionale alla prevenzione dei Reati-Presupposto. Si tratta di documenti che si integrano nel sistema-impresa in un'ottica di *risk management*, specificamente volti alla **gestione e mitigazione del rischio di commissione dei Reati-Presupposto**.

Sebbene l'adozione del Modello sia considerata e indicata dal Decreto 231 come facoltativa e non obbligatoria, Delta Contract considera il medesimo un fondamentale strumento per **sensibilizzare** coloro che operano all'interno ed all'esterno della realtà aziendale; ciò al fine di garantire il **rispetto dei principi generali e degli standard di comportamento** utili a prevenire il rischio di commissione dei Reati-Presupposto individuati nel Risk Assessment, in un'ottica di valorizzazione, al lungo termine, del patrimonio aziendale.

L'individuazione delle Attività Sensibili e la loro gestione, mediante un efficace sistema di controlli codificati, si propone di:

- rendere pienamente consapevoli tutti coloro che operano in nome e per conto di Delta Contract dei rischi di incorrere in un illecito passibile di sanzioni, su un piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società stessa;
- ribadire che forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dalla Società, in quanto (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui Delta Contract si attiene nell'espletamento della propria *mission* aziendale;
- consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle Attività Sensibili, di intervenire tempestivamente mitigare il rischio di commissione dei Reati.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, anche quella di rendere consapevoli i Destinatari dell'importanza aziendale e sociale della *compliance* con le modalità operative e le *policy* adottate.

4. LA STRUTTURA DEL MODELLO

Il Modello di Delta Contract è composto dalle seguenti parti:

- **Relazione Introduttiva** [RI231]: che offre una visione sintetica e complessiva del Modello, sintetizzando scopi, metodo e caratteristiche fondamentali dello stesso, con specifico riferimento alla realtà aziendale di Delta Contract;
- **Parte Generale** [MO231], la quale contiene i principi cardine del Modello, dell'Organismo di Vigilanza e del sistema di Formazione e di diffusione del Modello tra i Destinatari;
- **Parte Speciale** [MO231], a sua volta suddivisa in Sezioni. In particolare, ciascuna Sezione considera una distinta categoria di Reati-Presupposto. Le diverse Sezioni delineano i principi a cui si ispirano i Protocolli aziendali adottati dalla Società e le direttive di condotta di riferimento per i Destinatari. Ciascuna Sezione di parte speciale si articola tendenzialmente nei seguenti paragrafi:
 - a) descrizione delle fattispecie criminose;
 - b) individuazione dei processi sensibili in relazione alle fattispecie di Reato;
 - c) definizione di principi generali di comportamento;
 - d) individuazione di principi operativi/regole di condotta.
- **Codice Etico** [CE231], che contiene i principi etici a cui la Società e tutti i Destinatari si ispirano nello svolgimento della propria attività.
- **Risk Assessment** [RA231], ovvero una tabella che contiene valutazioni del rischio di commissione di ciascun Reato-Presupposto (nei termini di probabilità per impatto), tenendo conto di tutti i presidi aziendali, anche pre-esistenti al Modello;
- **Sistema Disciplinare** [SD231] che codifica le sanzioni disciplinari previste in caso di violazione degli standard comportamentali del Modello;
- **Organismo di Vigilanza** [ODV231] che descrive le caratteristiche dell'organo deputato a vigilare sull'idoneità ed attuazione del Modello;
- **Flussi Informativi verso e dall'Organismo di Vigilanza** [FI231] che descrive, nel loro complesso, i flussi di informazioni legati all'attività dell'Organismo di Vigilanza;
- **Organigramma della Società** [ORG231] che descrive la struttura aziendale;
- **Protocolli Operativi** [PO]: definiscono le procedure operative in relazione, in particolare, alle Attività Sensibili; sono richiamati nella Parte Speciale del Documento MO231.

Inoltre, costituiscono parte integrante gli **Allegati** alle singole Sezioni del Modello e le eventuali policy, regolamenti aziendali diversi dai Protocolli Operativi [PO] purché richiamati nella Parte Speciale del MO231.

4.1. OBIETTIVI DEL MODELLO

Il presente Modello è stato predisposto sulla base dell'individuazione delle funzioni organizzative al possibile rischio, per le quali si ritiene più alta la probabilità che i Reati vengano commessi.

Il presente Modello si propone come finalità di:

- descrivere il sistema di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale;

- rendere consapevoli tutti coloro che operano in nome e per conto di Delta Contract , ed in particolare quelli impegnati in Attività Sensibili, di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni in esso riportate, in un illecito passibile di sanzioni sul piano penale ed amministrativo;
- informare tutti coloro che operano con Delta Contract che la violazione delle disposizioni contenute nel presente Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale, secondo quanto previsto dal Sistema Disciplinare.

4.2. DESTINATARI DEL MODELLO

Come anticipato in precedenza nel paragrafo dedicato alla Terminologia (par. 2), le regole contenute nel presente Modello si applicano ai seguenti soggetti ("Destinatari", che ricomprendono sia i Destinatari Interni che quelli Esterni).

a) Destinatari Interni, ovvero:

- coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione, controllo;
- coloro che hanno poteri di rappresentanza della Società (es. procuratori generali o speciali);
- dipendenti della Società;
- tutti quei soggetti che collaborano con la Società in forza di un rapporto di lavoro para-subordinato, quali collaboratori a progetto, prestatori di lavoro temporaneo, interinali.

b) Destinatari Esterni, ovvero:

- eventuali Consulenti esterni incaricati della gestione di funzioni contabili e/o della redazione del bilancio, limitatamente al Codice Etico ed ai *Protocolli Gestione dei flussi monetari e finanziari, gestione della contabilità e redazione del bilancio, gestione della fiscalità*;
- i fornitori, Consulenti e Partner della Società in genere, limitatamente al Codice Etico.

Ove non diversamente specificato di seguito, nel presente Modello e nel Codice Etico si farà riferimento ai **Destinatari** del Modello per ricomprendere tutti i soggetti sopra indicati.

I comportamenti dei Destinatari dovranno conformarsi alle **regole di condotta** - sia generali sia specifiche - previste nel presente Modello e nel Codice Etico di Delta Contract.

Inoltre, l'Organo Amministrativo ed i dirigenti della Società hanno il dovere di tenere una condotta diligente nell'**individuazione di violazioni o eventuali carenze del Modello** o del Codice Etico nonché di **vigilare** sul rispetto degli stessi da parte dei soggetti ad essi sottoposti.

5. LE CARATTERISTICHE DEL MODELLO DI GESTIONE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

5.1 APPROCCIO METODOLOGICO

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2001, il Modello deve, in via preliminare, individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati considerati dal Decreto ("Attività Sensibili").

La mappatura dei settori "a rischio" richiede aggiornamenti continui nel tempo in relazione ai cambiamenti organizzativi, normativi o di mercato fronteggiati da Delta Contract nel quadro della propria attività imprenditoriale e societaria.

Il lavoro di realizzazione del Modello si è quindi sviluppato in diverse fasi, improntate ai principi fondamentali della **documentazione** e della **verificabilità** di tutte le attività, così da consentire la comprensione e la ricostruzione di ogni atto e operazione realizzata nonché la coerenza con i dettami del D.Lgs. 231/2001.



Fase 1: Raccolta e Analisi di tutta la documentazione essenziale

Si è innanzitutto proceduto a raccogliere la documentazione ufficiale disponibile di Delta Contract e, in particolare:

- l'organigramma;
- la visura camerale aggiornata;
- contrattualistica rilevante;
- regolamenti interni già in vigore;
- *form* e schede in uso nella prassi aziendale;
- materiale informativo pubblicato sul sito web della Società.

Tali documenti sono stati esaminati, al fine di costituire una piattaforma informativa della struttura e dell'operatività di Delta Contract, nonché della ripartizione dei poteri e delle competenze all'interno della Società.

Fase 2 – Identificazione delle attività a rischio

Si è proceduto all'**analisi di tutta l'attività** della Società per verificare i precisi contenuti, le concrete modalità operative, la ripartizione delle competenze e la possibilità che si realizzino le fattispecie di reato indicate dal Decreto.

Le aree a rischio di commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto sono state dunque identificate e condivise mediante **interviste** condotte a più soggetti *process owner* in ambito aziendale.

Fase 3 - Identificazione e analisi degli attuali presidi al rischio

Nel corso delle interviste ai soggetti responsabili delle attività identificate come sensibili si è richiesto di illustrare le **procedure operative** e i **concreti controlli esistenti** e idonei a presidiare il rischio individuato; sulla base di dette valutazioni si è determinato il livello di criticità (alto, medio, basso), in termini di profilo del rischio effettivo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nell'ambito di ciascun processo.

Fase 4 - Gap Analysis

La situazione di rischio è stata confrontata con le esigenze e i requisiti imposti dal Decreto, al fine di individuare le **carenze** del sistema esistente.

Si è provveduto ad identificare gli interventi che più efficacemente risultassero idonei a prevenire in concreto le identificate ipotesi di rischio, tenendo conto anche dell'esistenza di regole e prassi operative, in particolare se formalizzate.

Fase 5 – Definizione delle linee guida di comportamento

Per ciascuna area operativa in cui sia stata rilevata un'ipotesi di rischio, si è provveduto alla verifica della coerenza delle modalità operative esistenti e, ove necessario, si è identificata la necessità di definire opportune **linee guida** per la definizione di **nuove procedure** idonee a governare il profilo di rischio individuato. Ciascuna procedura, codificata in appositi **Protocolli** (cfr. sotto), è stata formalmente recepita dall'unità operativa di riferimento, rendendo quindi ufficiali ed obbligatorie le regole di condotta ivi contenute nei confronti di tutti coloro che si trovino a svolgere l'attività nell'ambito della quale è stato individuato un rischio.

5.2. PROTOCOLLI, PROCEDURE E PRINCIPI DI CONTROLLO (CFR. PO)

All'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 viene stabilito che i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo, per essere considerati idonei ed efficaci, debbano *“prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire”*.

La costruzione di tali Protocolli costituisce parte integrante del Modello; in assenza di specifiche istruzioni riguardanti le loro definizioni, si fa riferimento alle indicazioni fornite dalle principali Associazioni di categoria.

Il contenuto dei Protocolli deve:

- garantire trasparenza, tracciabilità e riconoscibilità dei processi decisionali ed operativi;
- prevedere i meccanismi di controllo vincolanti (verifiche, autorizzazioni, ecc.) che siano in grado di limitare l'assunzione di decisioni arbitrarie e/o inadeguate;
- facilitare il compito di vigilanza dell'organismo interno nonché degli altri organi di controllo esterni ed interni eventualmente presenti.

Il Protocollo, in via generale, cristallizza i modelli di comportamento primari da seguire nell'esecuzione di un dato processo. Il Protocollo può, in altri termini, essere interpretato come un insieme di **principi generali e specifiche procedure di controllo volto a mitigare il rischio di commissione di uno o più Reati-Presupposto**. Le Linee Guida di Confindustria individuano tre elementi fondamentali dei Protocolli:

- **il principio di tracciabilità**, in base al quale *“ogni operazione, transazione, azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua”*. Ogni iniziativa dovrà, quindi, essere accompagnata da adeguato supporto documentale che favorisca i controlli e garantisca l’opportuna evidenza delle operazioni;
- **il principio della segregazione delle attività** (*segregation of duties*) in relazione al quale *“nessuno può gestire in piena autonomia un intero processo”*, pur tenendo conto che tale principio va calibrato tenendo conto delle dimensioni e della complessità operativa aziendale.

Le attività che compongono il processo devono, infatti, essere opportunamente suddivise - per quanto possibile e ragionevole, tenuto conto delle dimensioni e della complessità aziendale - tra più attori per evitare che un singolo soggetto le gestisca interamente. In base a tale principio si dovranno, quindi, strutturare le procedure operative in modo tale da garantire la **separazione tra fase decisionale, autorizzativa, esecutiva, di registrazione e quella di controllo delle operazioni riguardanti** l’attività ritenute soggette ad un rischio di reato;

- **principio della supervisione**, che riguarda in particolar modo l’**Organismo di Vigilanza**. L’attività di supervisione sull’attuazione e sul funzionamento del Modello e l’effettuazione delle relative verifiche di competenza deve essere documentata ed attestata dal sistema di controllo.

6. IL CODICE ETICO (CFR. CE231)

Un elemento fondamentale nell’implementazione di un modello atto a ridurre il rischio-reato è lo sviluppo, all’interno dell’organizzazione, di un **clima culturale** che dissuada dalla commissione di reati. A tal fine un’importante operazione consiste nell’adozione di un Codice Etico che racchiude gli **impegni** e le **responsabilità morali** nello svolgimento delle attività da parte delle persone che operano all’interno dell’Ente o che entrano in una relazione qualificata con esso, con l’obiettivo di:

- conservare e diffondere il rapporto di fiducia con gli *stakeholder*, che siano essi organi sociali, personale, clienti, fornitori, enti pubblici e/o associazioni di categoria;
- distogliere da comportamenti scorretti eticamente.

Il Codice Etico [CE231] esplicita, inoltre, l’orizzonte deontologico a cui l’Organo Amministrativo, i dipendenti, i Destinatari a vario titolo coinvolti devono ispirarsi, accettando responsabilità, ruoli e regole della cui violazione essi assumono personalmente la responsabilità verso la Società.

7. IL SISTEMA DISCIPLINARE (CFR. SD231)

L’efficace attuazione del Modello necessita di un adeguato sistema sanzionatorio. Ai sensi degli artt. 6, comma 2, lett. e), e 7, comma 4, lett. b) del Decreto, il Modello può ritenersi infatti efficacemente attuato solo qualora preveda un sistema disciplinare diretto a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso contenute.

I requisiti caratteristici del sistema sanzionatorio sono:

- **specificità ed autonomia**: con *specificità* si intende la predisposizione di un sistema sanzionatorio interno alla Società avente scopo di sanzionare ogni violazione del Modello. Con *autonomia* si fa riferimento all’autosufficienza del funzionamento del sistema disciplinare interno. La Società ha l’obbligo di sanzionare la violazione indipendentemente dall’andamento dell’eventuale giudizio penale in corso a carico dell’autore persona fisica.

- **compatibilità:** il procedimento di accertamento e di applicazione della sanzione nonché la sanzione stessa non possono essere in contrasto con le norme di legge e con quelle contrattuali che regolano il rapporto di lavoro in essere con Delta Contract;
- **idoneità:** il sistema deve essere efficiente ed efficace per la prevenzione della commissione di reati;
- **proporzionalità:** la sanzione deve essere proporzionata alla violazione rilevata e alla tipologia di rapporto di lavoro instaurato con il prestatore (subordinato, parasubordinato, dirigenziale, ecc.);
- **redazione per iscritto ed idonea divulgazione:** il sistema sanzionatorio va redatto per iscritto e deve essere oggetto di informazione e formazione verso i Destinatari, oltre che di pubblicazione ai sensi dell'Art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (in particolare la parte relativa alle sanzioni previste per i Dipendenti).

7.1. I DESTINATARI E LORO DOVERI

I Destinatari del Sistema Disciplinare [SD231] corrispondono ai destinatari del Modello stesso. I Destinatari hanno l'obbligo di uniformare la propria condotta ai principi sanciti nel Codice Etico, nonché a tutti gli standard organizzativi e di comportamento definiti nel Modello (*cf.* Violazione del Modello sub par. 2 – *Terminologia*).

Ogni Violazione del Modello rappresenta:

- nel caso di amministratori, l'**inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto** ai sensi dell'art. 2392 c.c.;
- nel caso di Dipendenti, un **inadempimento contrattuale** in relazione alle obbligazioni che derivano dal rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2104 c.c., con conseguente applicazione dell'art. 2106 c.c.;
- nel caso di soggetti terzi (Destinatari Esterni), costituisce **inadempimento contrattuale** che potrebbe legittimare la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

L'attuazione delle sanzioni di seguito elencate tiene conto delle particolarità derivanti dallo *status* giuridico del soggetto nei cui confronti si procede. Si veda, a riguardo, lo specifico documento contenente il **Sistema Disciplinare [SD231]**.

7.2. PRINCIPI GENERALI RELATIVI ALLE SANZIONI

Le sanzioni previste devono rispettare il principio di **gradualità** e di **proporzionalità** rispetto alla gravità delle Violazioni del Modello. La determinazione della tipologia, così come dell'entità della sanzione deve considerare:

- la gravità della Violazione;
- la posizione rivestita dal soggetto agente all'interno dell'organizzazione aziendale, specie in considerazione delle responsabilità connesse alle sue mansioni;
- eventuali circostanze aggravanti e/o attenuanti che possano essere rilevate in relazione al comportamento tenuto dal destinatario.

Per maggiori indicazioni si veda il documento SD231 che definisce le **Tipologie di Violazione del Modello**.

7.3. SANZIONI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE.

Assumono rilievo gli illeciti disciplinari relativi al personale dipendente derivanti da qualsiasi **Violazione del Modello** come sopra definita (**cf. par. 2 – Terminologia**)

Le sanzioni nei confronti dei dipendenti rientrano in quelle previste dal CCNL di riferimento, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori.

Per il personale dipendente, in applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, si prevedono le seguenti sanzioni:

- **rimprovero verbale**
- **rimprovero scritto**
- **multa non superiore a 3 ore di retribuzione**
- **sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni**
- **licenziamento (con o senza preavviso)**

Le citate sanzioni sono variamente comminate, in base ai principi di gradualità e proporzionalità, in relazione alle specifiche Tipologie di Violazioni precisate nel **documento “Sistema Disciplinare” [SD231]**, elemento costitutivo del presente Modello.

7.4. MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI

Delta Contract valuta con estrema severità le Violazioni al presente Modello poste in essere da coloro che ricoprono il ruolo di vertici della Società e la rappresentano verso i dipendenti, i clienti, i creditori, le Autorità di Vigilanza. La responsabilità degli amministratori nei confronti della Società è, a tutti gli effetti, regolata dall'art. 2392 c.c.

L'Organo Amministrativo (Consiglio di amministrazione) è competente per la valutazione dell'infrazione e per l'assunzione dei provvedimenti più idonei nei confronti dei soggetti che hanno commesso le Infrazioni.

In tale valutazione, il Consiglio di amministrazione è coadiuvato dall'OdV.

In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza deve essere tenuto debitamente aggiornato riguardo i provvedimenti adottati.

Per le sanzioni applicabili si veda SD231.

7.5. MISURE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI SUBORDINATI CON QUALIFICA DI DIRIGENTI

Il rapporto dirigenziale si caratterizza per la sua **natura fiduciaria**. Il comportamento del dirigente si riflette non solo all'interno della Società ma anche all'esterno. Eventuali violazioni poste in essere dai dirigenti della Società potranno essere sanzionate attraverso provvedimenti disciplinari adeguati al singolo caso. Le sanzioni a carico dei dirigenti della Società saranno applicate in caso di violazione di disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e nel Codice Etico. Poiché il sistema disciplinare è applicabile dalla Società anche in assenza dell'instaurazione o dell'esito dell'indagine e/o procedimento penale, Delta Contract si riserva di applicare nei confronti dei soggetti responsabili delle violazioni e, nel caso, in attesa dell'esito del procedimento penale, le seguenti misure provvisorie:

- **sospensione cautelare** del dirigente dal rapporto con diritto all'integrale retribuzione;
- in via **cautelare l'assegnazione** del dirigente ad **incarichi diversi** nel rispetto dell'art. 2103 c.c.

7.5. MISURE NEI CONFRONTI DEI DESTINATARI ESTERNI

Ogni significativa Violazione del Modello, nelle parti rispettivamente applicabili ai vari Destinatari Esterni (come previsto sub *Terminologia* - Destinatari Esterni, sopra par. 2) può determinare - secondo quanto disposto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o nei contratti - la **risoluzione o il recesso** dai medesimi.

I contratti stipulati da Delta Contract con i suddetti soggetti esterni devono contenere apposita **dichiarazione di conoscenza** dell'esistenza del Codice Etico e del Modello e dell'obbligo di attenersi alle prescrizioni di tali documenti, ove per loro applicabili (cfr. sopra, Terminologia – par. 2) , ovvero, se trattasi di soggetto straniero o operante all'estero, di rispettare la normativa internazionale e locale di prevenzione dei rischi che possono determinare la responsabilità conseguente alla commissione di reati in capo alla Società.

8. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

8.1. CARATTERISTICHE GENERALI E FUNZIONI DELL'ODV

L'art. 6 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 231/2001 assegna le funzioni di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del modello organizzativo ad un organo dell'Ente dotato di **autonomi poteri** di iniziativa e controllo, il cosiddetto **Organismo di Vigilanza**.

Nello specifico:

- l'**autonomia** come libertà di azione e di autodeterminazione. In relazione a tale requisito, si ritiene che l'Organismo di Vigilanza debba essere esonerato da mansioni operative che ne comprometterebbero l'attività di giudizio. L'OdV deve essere in grado di poter svolgere le proprie funzioni in assenza di qualsiasi forma di interferenza e condizionamento da parte dell'Ente e dell'Organo amministrativo. Il controllo effettuato da tale organismo deve essere, infatti, svolto anche nei confronti dell'Organo dirigente che lo ha nominato. I Modelli prevedono l'obbligo di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli. L'autonomia va, quindi, intesa anche come potere di accesso a tutte le informazioni utili ai fini dello svolgimento dell'attività di controllo;
- l'**indipendenza** – requisito non espressamente richiamato dal Decreto - quale condizione necessaria di non soggezione o di non sudditanza nei confronti della Società e del suo *management*;
- la **professionalità**, da intendersi come idoneità allo svolgimento delle funzioni assegnate dalla legge all'Organismo di Vigilanza. È necessario che l'OdV sia dotato di un insieme di conoscenze sia aziendali che giuridiche, in quanto la vigilanza sui Modelli e l'aggiornamento periodico degli stessi richiedono una preparazione multidisciplinare. Sotto il profilo giuridico, si ritiene che l'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo comprenda il possesso di specifiche conoscenze in ambito penalistico, civilistico e societario;
- la **continuità d'azione**, intesa come incessante operatività dell'Organismo di Vigilanza. I codici di comportamento elaborati dalle associazioni di categoria richiedono lo svolgimento esclusivo e a tempo pieno di un'attività di monitoraggio sul Modello in caso di aziende di medie e grandi dimensioni.

Ai componenti dell'OdV è richiesto, in aggiunta al possesso di competenze professionali, il possesso di requisiti formali quali l'**onorabilità** e l'**assenza di conflitti di interesse**, in modo da garantire l'autonomia e l'indipendenza nell'espletamento delle loro funzioni. La scelta dei componenti dell'OdV

non può prescindere da un'attenta analisi dello specifico contesto aziendale nel quale esso è chiamato ad operare, a partire dalle dimensioni e della complessità organizzativa dello specifico ente, nonché della delicatezza delle attività poste in essere.

8.2. COMPITI, REGOLE E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Le funzioni ed i compiti dell'OdV sono definiti *ex lege* dall'art. 6 comma 1 lett. b) del Decreto.

Consistono nella:

→ **vigilanza** relativa a:

- **osservanza** del Modello in particolare sulla rispondenza dei comportamenti concretamente realizzati all'interno dell'Ente con quanto previsto nel Modello, evidenziandone gli scostamenti e gap all'Organo Amministrativo;
- **funzionamento** del Modello, in termini di idoneità ed adeguatezza del medesimo, in relazione alle specifiche attività svolte dall'Ente ed alla sua organizzazione e all'eventuale emersione di nuove Attività Sensibili;

→ **cura dell'aggiornamento** del Modello (in particolare, in caso di novità normative o modifiche aziendali significative).

Al fine di espletare detti compiti, l'OdV dovrà:

- monitorare ed interpretare la **normativa rilevante** e verificare l'adeguatezza del Modello rispetto a tale normativa, segnalando all'Organo Amministrativo le possibili aree di intervento;
- formulare proposte in merito alla necessità di **aggiornamento e adeguamento** del Modello adottato;
- elaborare le risultanze delle attività di controllo sulla base delle verifiche;
- segnalare all'Organo Amministrativo eventuali **notizie di violazione del Modello**;
- predisporre **relazioni informative periodiche** all'Organo Amministrativo;
- monitorare le iniziative volte alla **diffusione ed alla conoscenza** del Modello, e quelle finalizzate alla formazione dei Destinatari.

Le modifiche e le integrazioni del Modello proposte dall'OdV nell'espletamento delle proprie funzioni sono rimesse alla competenza esclusiva dell'Organo Amministrativo della Società, che potrà provvedervi del tutto autonomamente.

L'Organo Amministrativo approva annualmente la previsione delle spese per l'anno in corso nonché il consuntivo delle spese dell'anno precedente; l'OdV, al fine di poter assolvere in modo esaustivo ai propri compiti, deve:

- essere dotato di **poteri di richiesta ed acquisizione di dati**, documenti e informazioni da e verso ogni livello e settore della Società;
- essere dotato di **poteri di indagine, ispezione ed accertamento** dei comportamenti (anche mediante *audit* del personale con garanzia di segretezza e anonimato), nonché di proposta di eventuali sanzioni a carico dei soggetti che non abbiano rispettato le prescrizioni contenute nel Modello.

Tutta la documentazione concernente l'attività svolta dall'OdV (segnalazioni, informative, ispezioni, accertamenti, relazioni etc.) è conservata per un periodo di almeno 5 anni (fatti salvi eventuali

ulteriori obblighi di conservazione previsti da specifiche norme) in apposito archivio, il cui accesso è consentito esclusivamente ai componenti dell'OdV.

8.3. NOMINA E CESSAZIONE DALL'INCARICO

I componenti dell'Organismo sono nominati con **delibera motivata dell'Organo Amministrativo (Consiglio di amministrazione)**, che si pronuncia sulla sussistenza dei requisiti di autonomia, indipendenza, onorabilità e professionalità dei membri.

Il mandato dell'OdV è, per prassi, non superiore a tre anni e i componenti possono essere revocati solo per giusta causa. I componenti sono rieleggibili per ulteriori mandati.

La nomina dei membri dell'OdV, così come la cessazione, deve essere resa nota a tutti i Destinatari del Modello a cura, o su impulso, dell'Organo Amministrativo tramite comunicazione via mail e/o in ogni altra forma ritenuta opportuna.

8.4. REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Ai fini del proprio funzionamento (a titolo esemplificativo, per la pianificazione dell'attività, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi provenienti dalle strutture societarie nonché per la determinazione delle cadenze temporali dei controlli, l'individuazione dei criteri di analisi e l'esercizio di ogni altra attività attribuitagli), l'OdV - se in composizione collegiale, a maggioranza dei membri - redige ed approva un proprio Regolamento che, così come ogni suo successivo eventuale aggiornamento, viene reso noto all'Organo Amministrativo di Delta Contract.

8.5. RETRIBUZIONE, DOTAZIONI ED OPERATIVITÀ

La **retribuzione annuale** dei membri dell'OdV è determinata dall'Organo Amministrativo al momento della nomina e rimane invariata per l'intero periodo di durata dell'incarico.

Per l'esercizio delle sue funzioni, l'OdV viene - inoltre - dotato di un **budget annuale di spesa** approvato sempre con delibera del Consiglio di amministrazione, rispetto al cui utilizzo l'OdV relaziona annualmente l'Organo Amministrativo

L'OdV può disporre direttamente di tale budget per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei propri compiti. Detto budget può essere integrato, su motivata richiesta dell'OdV, per far fronte ad impreviste ed improcrastinabili esigenze (cfr. anche ODV231).

L'OdV avrà accesso al sistema informativo aziendale (rete, applicativi, ecc.) nel suo complesso e sarà dotato di un proprio indirizzo e-mail diretto (odv@deltaccontractgroup.it), per meglio operare anche in un'ottica di protezione dei dati personali e di tutela della riservatezza, catalogazione ed invio/ricezione delle comunicazioni/segnalazioni.

9. ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

9.1. COMUNICAZIONI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di garantire l'efficacia del Modello, la Società assicura un'ampia divulgazione del Modello stesso e un'adeguata formazione a tutti i Destinatari interessati.

Tutti i Destinatari del Modello hanno il **dovere di segnalare all'OdV la commissione di reati** nonché eventuali **condotte e/o prassi non in linea con le norme comportamentali previste dal Modello**, dal Codice Etico nell'ambito di propria competenza. Il mancato rispetto di tale dovere costituisce, a sua volta, una Violazione del Modello (cfr. sopra, anche in relazione alle sanzioni disciplinari).

Di conseguenza:

- deve essere trasmessa all'OdV notizia di procedimenti e/o atti in materia penale, ispettiva e/o tributaria diretti agli amministratori, a Dipendenti, Consulenti della Società o soggetti che coinvolgono o possano coinvolgere la Società;
- devono essere trasmesse all'OdV eventuali segnalazioni relative alla commissione di reati o, comunque, a comportamenti in generale non in linea con gli standard di cui al Modello;
- devono poi essere trasmesse all'OdV, a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o degli altri soggetti individuati nel *Documento - Flussi Informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza* le informazioni rilevanti precisate nel documento appena citato [FI], nonché nei singoli Protocolli Operativi.

9.2. LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DA PARTE DELL'ODV

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e le conseguenti attività ispettive, di segnalazione e di reportistica da porre in essere.

Eventuali provvedimenti sanzionatori saranno, comunque, adottati dai competenti organi e uffici della Società.

In ogni caso, salvo quanto previsto nel Regolamento dell'OdV:

- l'afflusso di segnalazioni deve essere canalizzato verso l'Organismo di Vigilanza, che valuta le segnalazioni ricevute e le iniziative da attuare, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione nonché il presunto responsabile della violazione. L'Organismo deve motivare per iscritto la decisione di eventuale diniego all'indagine o archiviazione;
- le segnalazioni devono essere inviate in forma scritta;
- l'OdV procede nella gestione delle segnalazioni in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione assicurando, ove possibile, la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate in mala fede.

9.3. REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di garantire la piena autonomia ed indipendenza nello svolgimento delle relative funzioni, l'Organismo di Vigilanza **comunica direttamente con l'Organo Amministrativo**.

Allo stesso modo, l'Organismo di Vigilanza riferisce agli Organi Sociali lo stato di fatto sull'attuazione del Modello e gli esiti dell'attività di vigilanza tramite **reporting** diretto svolto **annualmente nei confronti dell'Organo Amministrativo e nei confronti del Revisore Unico** attraverso una relazione scritta, nella quale vengano illustrate le attività di monitoraggio svolte dall'Organismo stesso, le criticità emerse e gli eventuali interventi correttivi o migliorativi opportuni per l'implementazione del Modello.

L'attività di **reporting** deve essere documentata attraverso verbali e conservata agli atti dell'Organismo, nel rispetto del principio di riservatezza dei dati ed informazioni ivi contenuti.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, nonché al fine di un completo e corretto esercizio dei propri compiti, l'Organismo ha inoltre facoltà di richiedere chiarimenti o informazioni direttamente ai soggetti aventi le principali responsabilità operative.

9.4. FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PO-13) E DIVULGAZIONE DEL MODELLO

Delta Contract porrà in essere un'accorta formazione del personale sul Modello adottato, divulgandone l'informazione sullo stesso verso i Destinatari, differenziando le attività in base ai ruoli ricoperti dai Destinatari medesimo e al loro grado di coinvolgimento nelle Attività Sensibili (cfr., in merito, *Protocollo – Formazione 231*).

La formazione dei soggetti subordinati è di competenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Responsabile dell'Area Amministrativa, in stretta cooperazione con i Responsabili di Area.

Gli strumenti, espressamente richiamati all'interno del Modello, che vengono utilizzati ai fini formativi sono l'effettuazione di corsi e successivi aggiornamenti e/o programmi di formazione **a partecipazione obbligatoria**.

La divulgazione del Modello è effettuata dai vertici esecutivi e deve raggiungere l'intera organizzazione allo scopo di rendere noti i principi di comportamento, gli *standard* e le procedure adottate.

Delta Contract comunicherà l'avvenuta adozione del Modello a clienti e fornitori, consulenti e *partner* nonché l'obbligo di adeguamento al Codice Etico ed alle previsioni del Modello applicabili, mediante l'introduzione di un'apposita clausola contrattuale.

9.5. WHISTLEBLOWING

Conformemente a quanto previsto dal D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*" (anche "Decreto Whistleblowing"), che ha modificato l'art. 6 del D.lgs. 231/2001, in aggiunta alla casella di posta elettronica dedicata ai flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza, la Società ha attivato opportuni canali di segnalazione interni al fine di consentire ai soggetti specificatamente individuati dall'art. 3 D.lgs. 24/2023 la possibilità di effettuare le segnalazioni di violazioni delle disposizioni normative di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Si specifica che la Società ha conferito l'incarico di gestire il canale interno all'Organismo di Vigilanza.

9.6. REATI COMMESSI ALL'ESTERO

Secondo l'art. 4 D.lgs. 231/2001, la responsabilità amministrativa dell'ente può essere affermata anche in relazione ai reati presupposto commessi all'estero, purché sussistano i requisiti richiesti dal D.lgs. 231/2001. La relazione introduttiva del D.lgs. 231/2001 evidenzia la necessità di non lasciare priva di risposta sanzionatoria una situazione criminologica di frequente verifica onde evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo.

I presupposti individuati dall'art. 4 del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, su cui si fonda la responsabilità amministrativa dell'ente per reati commessi all'estero sono i seguenti:

- a) il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente ai sensi dell'art. 5 comma 1 D.lgs. 231/2001;
- b) l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- c) l'ente può rispondere solo nei casi e nelle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9 e 10 c.p.;
- d) l'ente può rispondere nei casi in cui nei suoi confronti non proceda lo Stato nel quale è stato commesso il fatto;
- e) condizione di procedibilità formulata al Ministero della Giustizia di procedere nei confronti dell'ente.

10. CROSS REFERENCE

La *Cross Reference* tra i reati specifici e la struttura documentale realizzata per impedire la commissione dei reati stessi è tenuta costantemente aggiornata e costituisce parte integrante del Modello.

D. Lgs. 231/2001	Documenti aziendali a supporto del MODELLO
Art. 24	CE231, MO231
Art. 24-bis	CE231, MO231, PO-03
Art. 24-ter	CE231, MO231, PO-02, PO-03, PO-04, PO-05, PO-06, PO-08, PO-10, PO-11
Art. 25	CE231, MO231, PO-02, PO-03, PO-05, PO-08, PO-09, PO-11
Art. 25-bis	CE231, MO231, PO-02, PO-05
Art. 25-bis.1	CE231, MO231, PO-05
Art. 25-ter	CE231, MO231, PO-02, PO-03, PO-05, PO-06, PO-10, PO-11
Art. 25-quater	P.I.
Art. 25-quater 1	P.I.
Art. 25-quinquies	CE231, MO231, PO-06
Art. 25-sexies	P.I.
Art. 25-septies	CE231, MO231, PO-07, DVR, DUVRI, in generale tutta la documentazione rilevante ex D.lgs. 81/2008
Art. 25-octies	CE231, MO231, PO-02, PO-03, PO-05
Art. 25-octies. 1	CE231, MO231, PO-02, PO-03
Art. 25-novies	CE231, MO231
Art. 25-decies	CE231, MO231, PO-09
Art. 25-undecies	P.I.
Art. 25-duodecies	CE231, MO231, PO-05, PO-06
Art. 25-terdecies	CE231, MO231, PO-05, PO-06
Art. 25-quaterdecies	N.A.
Art. 4	N.A.
Art. 25-quinquiesdecies	CE231, MO231, PO-02, PO-03, PO-05
Art. 25-sexiesdecies	CE231, MO231, PO-08
Art. 25-septiesdecies	P.I.
Art. 25-duodevicies	P.I.
Art. 25-undevicies	P.I.

SIGLA	DOCUMENTO AZIENDALE
Codice Etico (CE231)	Documento che contiene i principi generali di comportamento a cui i destinatari devono attenersi con riferimento alle attività definite dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società
MO231	Documento che sintetizza i presidi funzionali a mitigare il rischio di commissione di Reati-Presupposto, si compone della Parte Generale e della Parte Speciale
Protocollo (PO - 01)	Individuazione dei soggetti apicali
Protocollo (PO - 02)	Gestione dei flussi monetari e finanziari
Protocollo (PO - 03)	Gestione della contabilità e redazione del bilancio
Protocollo (PO - 04)	Rapporti con la p.a. e gestione delle verifiche ispettive
Protocollo (PO - 05)	Selezione e gestione dei fornitori, agenti e consulenti
Protocollo (PO - 06)	Selezione e gestione del personale
Protocollo (PO - 07)	Gestione della sicurezza sul lavoro
Protocollo (PO - 08)	Presidi in materia doganale
Protocollo (PO - 09)	Gestione del contenzioso
Protocollo (PO - 10)	Selezione dei clienti e gestione delle commesse
Protocollo (PO - 11)	Spese di rappresentanza e omaggi
Protocollo (PO - 12)	Gestione della produzione e controllo qualità
Protocollo (PO-13)	Progetto formazione 231
Protocollo WB	Whistleblowing

PARTE SPECIALE

INTRODUZIONE

In tale sezione del Modello vengono richiamati e analizzati i **Reati-Presupposto** rilevanti. Per ciascuna fattispecie è stato, inoltre, formulato un **esempio concreto** di condotta illecita, anche al fine di verificare il tipo/grado di rischio effettivo di realizzazione del reato all'interno dell'organizzazione di Delta Contract.

Per quanto non specificato in questa Parte Speciale si fa riferimento al testo del Decreto e agli articoli di legge in esso richiamati.

SCOPO E DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale è sviluppata prendendo in considerazione i comportamenti posti in essere dagli amministratori e dal Personale della Società, nonché comportamenti 'a rischio-reato' di soggetti terzi che potrebbero però implicare la responsabilità di Delta Contract.

A partire da ciò, la Parte Speciale del Modello ha il duplice obiettivo di **illustrare le fattispecie di Reati-Presupposto** rilevanti ex D.Lgs. 231/2001 e di fornire **indicazioni di massima** per indirizzare l'operare dei Destinatari del Modello, al fine di minimizzare il rischio di realizzazione di Reati che possono comportare la responsabilità della Società. Gli standard di comportamento più specifici, idonei a prevenire le varie fattispecie di Reato Presupposto, sono dettagliatamente previsti nei **Protocolli Operativi** allegati al Modello, quali elementi costitutivi dello stesso, e richiamati nella Parte Speciale.

Sono da considerarsi documenti rilevanti ai fini del presente Modello anche eventuali regolamenti, policy, documenti interni già adottati se ed in quanto richiamati nella presente Parte Speciale.

1. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

A norma dell'**articolo 24 del Decreto** («*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche o frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico*»), rilevano:

- art. 316 *bis* c.p.: Malversazione di erogazioni pubbliche;
- art. 316 *ter* c.p.: Indebita percezione di erogazioni pubbliche;
- art. 353 c.p.: Turbata libertà degli incanti;
- art. 353 *bis* c.p.: Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente;
- art. 356 c.p.: Frode nelle pubbliche forniture;
- art. 2 Legge 898/1986: Frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia;
- art. 640 comma 2, n. 1, c.p.: Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico;
- art. 640 *bis* c.p.: Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- art. 640 *ter* c.p.: Frode informatica.

Viene considerato come "*Ente della Pubblica Amministrazione*" qualsiasi persona giuridica che abbia a cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autorizzativi, quali:

- Amministrazioni centrali e periferiche, Agenzie dello Stato (Ministeri, Dipartimenti, Camera, Senato, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzie delle Entrate, etc.);

- *Authorities* (Autorità garante della concorrenza e del mercato, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Autorità per l'energia elettrica e il gas, Autorità garante per la protezione dei dati personali, etc.);
- Regioni, Province, Comuni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni;
- Enti pubblici non economici;
- Istituzioni pubbliche comunitarie (Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee).

Art. 316 bis c.p.: Malversazione di erogazioni pubbliche

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

La fattispecie è diretta a reprimere le frodi successive al conseguimento di prestazioni pubbliche da parte di soggetti titolari della somma erogata. La condotta viene integrata in caso di **mancata destinazione** delle somme percepite per gli obiettivi e gli scopi in relazioni ai quali sono stati assegnati.

In particolare, la nozione di opere o di attività di pubblico interesse a cui la norma fa riferimento deve essere intesa in senso ampio, con riguardo alla provenienza pubblica del finanziamento.

Dato che il reato ha natura omissiva, esso si consuma al momento della scadenza del termine entro il quale il finanziamento doveva essere utilizzato e destinato ad un fine di natura pubblica.

Pertanto, la configurazione del reato può variare a seconda del termine, potendo il reato integrarsi anche in relazione ai finanziamenti già ottenuti in passato e che non vengono successivamente destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

L'elemento soggettivo richiesto dalla norma è rappresentato dal **dolo generico**, ossia dalla coscienza e volontà di sottrarre i contributi, le sovvenzioni o i finanziamenti percepiti al vincolo pubblicistico.

Il Decreto prevede una sanzione pecuniaria fino a 500 quote, mentre la sanzione interdittiva va da 3 a 24 mesi.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, presidente del Consiglio di amministrazione di una società di capitali, utilizza per scopi diversi da quelli previsti le erogazioni pubbliche ottenute dallo Stato o da altro ente pubblico.

Art. 316 terc.p.: Indebita percezione di erogazioni pubbliche

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto sono superiori ad Euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3999.96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5164 a 25822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

Il delitto ha natura sussidiaria rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato (art. 640 bis c.p.), poiché si configura solamente nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai

danni dello Stato.

Per l'integrazione del reato, contrariamente a quanto visto al punto precedente (art. 316 *bis* c.p.), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, in quanto la condotta rilevante si realizza con **l'ottenimento dei finanziamenti tramite l'utilizzo di dichiarazioni/documenti falsi** (condotta commissiva) e/o tramite la **mancata indicazione di informazioni dovute** (condotta omissiva). È ammesso il tentativo.

Il soggetto deve agire con rappresentazione e volizione dell'ottenimento della somma di denaro non dovuta; è sufficiente, dunque, il **dolo generico**.

Il Decreto prevede una sanzione pecuniaria fino a 500 quote, mentre la sanzione interdittiva va da 3 a 24 mesi.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, responsabile dell'area amministrativa di una società di capitali, presenta un'autodichiarazione consapevolmente falsa ai fini dell'erogazione di credito garantito dallo Stato in base alla normativa emergenziale a supporto delle imprese, varata a seguito della pandemia Covid-19.

Art. 353 c.p.: Turbata libertà degli incanti

“Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà”.

Trattandosi di reato di pericolo, il turbamento di una gara si verifica quando la condotta fraudolenta o collusiva abbia anche soltanto potenzialmente influito sulla regolare procedura della gara, essendo irrilevante che si produca effettivamente un'alterazione dei risultati di essa. Le condotte, alternativamente indicate nella norma, possono essere commesse da chiunque (il secondo comma dell'art. 353 cod. pen. introduce una circostanza aggravante a effetto speciale in relazione al soggetto attivo del reato, ove questi si identifichi in «persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni») ma devono necessariamente essere realizzate in relazione a uno o più gare nell'ambito dei pubblici incanti o delle licitazioni private.

Le condotte assumono, secondo l'elencazione tassativa, la forma della violenza, della minaccia, dei doni, delle promesse, delle collusioni o di altri mezzi fraudolenti, che devono provocare, alternativamente, l'impedimento o la turbativa della gara o l'allontanamento degli offerenti dalla partecipazione alla gara: ipotesi, quest'ultima che si realizza distogliendo gli offerenti dalla gara o impedendo agli stessi di parteciparvi, potendosi qualificare come offerenti anche coloro che non possiedono i requisiti per partecipare alla gara; coloro che hanno la semplice possibilità di presentare un'offerta in presenza dei requisiti; coloro che hanno la possibilità e l'intenzione di partecipare; coloro che si accingono a partecipare; coloro che vi abbiano realmente partecipato.

Il Decreto prevede una sanzione pecuniaria fino a 500 quote, mentre la sanzione interdittiva va da 3 a 24 mesi.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, responsabile dell'Ufficio Gare di una società di capitali, minaccia gli altri offerenti al fine di evitarne la partecipazione alla gara. La fattispecie appare non a rischio per la Società, in quanto quest'ultima non partecipa a gare pubbliche.

Art. 353 bis c.p.: Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032”.

Tale reato riguarda la fase di indizione della gara e, precisamente, quella di approvazione del bando, e punisce il comportamento di coloro che, con la collusione della stazione appaltante, cercano di far redigere bandi di gara che contengono requisiti talmente stringenti da predeterminare la platea dei potenziali concorrenti.

Il Decreto prevede una sanzione pecuniaria fino a 500 quote, mentre la sanzione interdittiva va da 3 a 24 mesi.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, Amministratore Delegato di una società di capitali, con promessa di denaro collude il Sindaco/committente al fine di redigere un bando di gara che preveda requisiti specifici posseduti solo dalla propria società. La fattispecie appare non a rischio per la Società, in quanto quest'ultima non partecipa a gare pubbliche.

Art. 356 c.p.: Frode in pubbliche forniture

“Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente [contratti di fornitura conclusi con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità], è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032”.

Le sanzioni previste nel caso di commissione dell'illecito a vantaggio/nell'interesse dell'ente sono innanzitutto pecuniarie: fino 500 quote (aumentate da 200 a 600 quote qualora l'ente abbia conseguito un rilevante profitto o sia derivato un danno grave). Sono inoltre comminate le seguenti sanzioni interdittive: 1) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 2) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi per un periodo da tre mesi a due anni.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, responsabile commerciale di una società di capitali che intrattiene rapporti di fornitura con la pubblica amministrazione, inganna l'ente pubblico durante la contrattazione inducendolo in errore sulla qualità dei prodotti forniti, determinando così un danno per la p.a. ed un vantaggio per la propria società. La fattispecie non si considera a rischio per Delta Contract, tenuto conto che la stessa non intrattiene rapporti di fornitura con gli enti pubblici.

Art. 640 comma 2, n. 1) c.p.: Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea

“Chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a 1032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a 1549:

1) *se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col pretesto di fare esonerare taluno dal servizio militare;*

2) *[...].*

3) *[...].”*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare per sé o per altri un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifizii o raggiri tali da indurre in errore e, conseguentemente, da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

A titolo esemplificativo tale reato può realizzarsi qualora, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non corrispondenti al vero (come, ad esempio, utilizzando documentazione artefatta che rappresenti anche la realtà in modo distorto), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa. Il reato di truffa può altresì realizzarsi qualora si tacciano informazioni che si è obbligati a fornire e che, se conosciute dall'Ente, avrebbero necessariamente condizionato in maniera negativa la sua volontà negoziale.

Il reato di truffa è un reato a cooperazione necessaria, e consta di quattro elementi:

- una particolare **condotta fraudolenta** posta in essere dall'agente che si concretizza nel porre in essere i c.d. artifici o raggiri, che devono mirare ad indurre taluno in errore ma non devono essere necessariamente idonei ad indurre in inganno;
- l'**induzione in errore** del soggetto passivo conseguentemente agli artifici o raggiri posti in essere dall'agente;
- il compimento di un **atto di disposizione patrimoniale** da parte del soggetto che è stato indotto in errore;
- il verificarsi di un **danno patrimoniale** in capo al soggetto passivo del reato da cui derivi il conseguimento di un ingiusto profitto per il soggetto agente o altri.

L'elemento soggettivo del reato è il **dolo generico**: il soggetto agente intende trarre il soggetto passivo in inganno e mira, attraverso l'inganno, a che quest'ultimo effettui una disposizione patrimoniale da cui derivi un profitto per sé o per altri.

Il Decreto contempla una sanzione pecuniaria fino a 500 quote, mentre la sanzione interdittiva è compresa tra 3 e 24 mesi.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, operativo di una società di capitali, falsifica la documentazione a supporto di un bando di gara, inducendo in errore sulla sussistenza dei requisiti per l'ottenimento della commessa. La fattispecie non appare a rischio per la Società, posto che la stessa non partecipa a procedure di gare pubbliche. Un profilo di rischio rilevante riguarda invece l'ipotesi specifica di cui all'art. 640-bis c.p. (cfr. sotto).

Art. 640 bis c.p.: Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

“La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa venga posta in essere per conseguire in modo indebito erogazioni pubbliche. L'elemento qualificante rispetto al reato precedentemente esaminato è costituito dall'**oggetto materiale** della frode in quanto l'**erogazione pubblica** consiste in *“ogni attribuzione economica agevolata erogata da parte dello Stato, di Enti Pubblici o dell'Unione Europea”.*

L'oggetto della condotta penalmente rilevante è rappresentato da: contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo comunque denominate.

Il reato si configura solo se l'oggetto della condotta penalmente rilevante proviene dallo Stato, da altri enti pubblici (istituti dotati di personalità giuridica attraverso i quali viene esercitata l'attività amministrativa) o dalla Comunità Europea.

L'elemento soggettivo richiesto dalla norma consiste nella coscienza o volontà di porre in essere la truffa (**dolo generico**) ed il reato si consuma nel momento in cui le erogazioni vengono percepite. A tal proposito occorre precisare che il reato in oggetto non si perfeziona con la semplice esposizione di dati e notizie non rispondenti al vero, ma richiede *“un'opera fraudolenta capace di vanificare o di*

rendere meno agevole l'attività di controllo della richiesta di finanziamento da parte degli organi preposti".

Il reato in esame appare quasi sovrapponibile a quello previsto dall'art. 316-ter c.p. (*Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato*): la principale linea di discriminazione tra le due fattispecie appare ravvisarsi nella circostanza che il reato di cui all'articolo 316 ter c.p. non richiede il requisito della induzione in errore del soggetto passivo, che è invece uno degli elementi costitutivi della truffa⁷. Tale induzione in errore difetta, in particolare, tutte le volte che l'erogazione del contributo avvenga sulla base della mera autocertificazione del privato e non presuppone alcun controllo preventivo da parte del dipendente pubblico, che per tale determinante ragione si rappresenta esattamente la attestazione del privato ed eroga il contributo sulla base della sola affermazione del privato di averne diritto

Il Decreto prevede una sanzione pecuniaria sino a 500 quote, mentre la sanzione interdittiva è compresa tra 3 e 24 mesi.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, responsabile amministrativo di una società di capitali, elabora documentazione falsa, in maniera preordinata per gli accertamenti delle autorità pubbliche, al fine di far conseguire fraudolentemente un finanziamento garantito dallo Stato, come da normativa emergenziale prevista per le imprese a fronte della pandemia Covid-19.

Art. 640 ter c.p.: Frode informatica.

"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51,00 a 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a 1549 se ricorre una delle circostanze previste al n. 1) del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti .

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età".

Detto reato si differenzia dal reato di truffa, in quanto l'attività fraudolenta viene posta in essere sul **sistema/programma informatico** e può concorrere con il reato di "accesso abusivo a un sistema informatico o telematico" previsto dall'art. 615 ter c.p..

L'elemento oggettivo si sostanzia nella modificazione della consistenza materiale e/o nella modificazione dei dati o programmi e/o, in generale, nell'**impiego fraudolento** di un sistema informatico o telematico. È punibile anche il mero tentativo.

L'elemento soggettivo necessario consiste nella coscienza e volontà di modificare la consistenza materiale e/o i dati o programmi di un sistema informatico o telematico per ottenere un profitto con altrui danno (**dolo specifico**).

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va sino a 500 quote, mentre la sanzione interdittiva da 3 a 24 mesi.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, responsabile IT di una società di capitali, si adopera in attività di *phishing* a beneficio della società. (Per *phishing* si intende una truffa informatica effettuata inviando un'e-mail con il logo contraffatto di un istituto di credito o di una società di commercio elettronico, in cui si invita il destinatario a fornire dati riservati quali numero di carta di credito, *password* di accesso al servizio di *home banking*, ecc., motivando tale richiesta con ragioni di ordine tecnico). La fattispecie non è considerata a rischio per Delta Contract, posto che nessun dipendente/collaboratore della Società è dotato di rilevanti competenze informatiche, né l'utilizzo di dispositivi informatici è particolarmente diffuso.

Art. 356 c.p.: Frode nelle pubbliche forniture

“Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito [...]”

Il delitto in esame è configurabile non soltanto nella fraudolenta esecuzione di un contratto di somministrazione (articolo 1559 codice civile), ma anche di un contratto di appalto articolo 1655 codice civile); l'articolo 356 codice penale, infatti, punisce tutte le frodi in danno della pubblica amministrazione, quali che siano gli schemi contrattuali in forza dei quali i fornitori sono tenuti a particolari prestazioni (Cass., VI, 27 maggio 2019).

Come precisato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 21777 del 17 maggio 2019, *“Ai fini della configurabilità del delitto di frode nelle pubbliche forniture, non è sufficiente il semplice inadempimento del contratto, richiedendo la norma incriminatrice un "quid pluris" che va individuato nella malafede contrattuale, ossia nella presenza di un espediente malizioso o di un inganno, tali da far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti”*.

Esempio di condotta rilevante: la Società consegna ad enti pubblici prodotti diversi da quelli pattuiti, tacendo e 'coprendo' le caratteristiche difformi dagli standard concordati. La fattispecie non è da considerarsi a rischio per Delta Contract, considerato che tale Società non fornisce prodotti ad enti pubblici.

Art. 2 L. 898 /1986: Frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo di garanzia e per lo sviluppo rurale

“Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, presidente del CDA di una società di capitali, fa conseguire indebitamente a tale società delle indennità a carico del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia. La fattispecie non è applicabile a Delta Contract, tenuto conto del settore in cui opera.

Ai sensi dell'**art. 25 del Decreto**, rubricato *«Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione»*, rilevano:

- art. 314 comma 1 c.p.: Peculato;
- art. 314 bis c.p.: Indebita destinazione di denaro o cose mobili;
- art. 316 c.p.: Peculato mediante profitto dell'errore altrui;
- art. 317 c.p.: Concussione;
- art. 318 c.p.: Corruzione per l'esercizio della funzione;
- art. 319 c.p.: Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- art. 319 bis c.p.: Circostanze aggravanti;
- art. 319 ter c.p.: Corruzione in atti giudiziari;
- art. 319 quater c.p.: Induzione indebita a dare o promettere utilità;
- art. 320 c.p.: Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
- art. 321 c.p.: Pene per il corruttore;

- art. 322 c.p.: Istigazione alla corruzione;
- art. 322 *bis* c.p.: Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri;
- art. 346-*bis* c.p.: Traffico di influenze illecite.

MEMORANDUM

La distinzione tra il delitto di concussione e il reato di corruzione è data dal rapporto tra le volontà dei soggetti.

In particolare:

- nel reato di **corruzione** il rapporto è **paritario** e implica la libera convergenza delle volontà verso un comune obiettivo illecito ai danni della P.A.;
- nel reato di **concussione** il pubblico agente esprime una **volontà costrittiva o induttiva** che condiziona il libero esplicarsi di quella del privato, il quale, per evitare maggiori pregiudizi, deve sottostare alle ingiuste pretese del primo e ricopre, dunque, il ruolo di vittima del reato.

Presupposto comune alle due fattispecie consiste nell'esistenza di un'indebita erogazione del privato al pubblico agente. **Differenza fondamentale consiste nella circostanza che la fattispecie di concussione non sia, nemmeno astrattamente, realizzabile da parte del soggetto meramente privato;** quest'ultimo è, infatti, mero soggetto passivo della condotta illecita del pubblico ufficiale, in quanto si limita a subire le ingiuste pretese del soggetto investito dello *status* pubblicistico.

- **Pubblici Ufficiali**

Art. 357 c.p. (Nozione del pubblico ufficiale): «*Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione **legislativa, giudiziaria o amministrativa.***

*Agli stessi effetti è pubblica la **funzione amministrativa** disciplinata da norme di **diritto pubblico** e da **atti autoritativi** e caratterizzata dalla **formazione** e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di **poteri autoritativi o certificativi**».*

In relazione a tale articolo, occorrono le seguenti precisazioni:

- sono *norme di diritto pubblico* quelle che sono volte al perseguimento di uno scopo pubblico e alla tutela di un interesse pubblico;
- il *potere autoritativo* è quel potere che permette alla P.A. di realizzare i suoi fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una posizione di soggezione. Si tratta dell'attività in cui si esprime il c.d. potere d'imperio, che comprende sia i poteri di coercizione (arresto, perquisizione ecc.) e di contestazione di violazioni di legge (accertamento di contravvenzioni ecc.), sia i poteri di supremazia gerarchica all'interno di pubblici uffici;
- Il *potere certificativo* è quello che attribuisce al certificatore il potere di attestare un fatto facente prova fino a querela di falso.

La qualifica di **pubblico ufficiale** deve essere riconosciuta a quei soggetti che, pubblici dipendenti o semplici privati, quale che sia la loro posizione soggettiva, possono o debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della pubblica amministrazione, oppure esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autoritativi, deliberativi o certificativi.

Per **pubblica funzione** si intende il complesso di pensiero, di volontà e di azione, che si esplica, con

attributi di autorità, nelle sfere di organi legislativi, amministrativi e giudiziari.

- **Incaricati di un pubblico servizio:**

Art. 358 c.p. (Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio): «Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi una attività disciplinata **nelle stesse forme della pubblica funzione**, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale».

Con riferimento a tale articolo, occorre precisare che:

- “a qualunque titolo” si intende un soggetto che esercita una pubblica funzione, anche senza una formale o regolare investitura (incaricato di un pubblico servizio “di fatto”). Non rileva, infatti, il rapporto esistente tra la P.A. e il soggetto che esplica il servizio.
- per “Pubblico Servizio” si intende un’attività disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, ma caratterizzata dalla mancanza di poteri autoritativi e certificativi.

- **Funzionario “di fatto”:**

Si parla di funzionario di fatto quando:

- l’atto formale di preposizione al pubblico ufficio esista nel mondo giuridico, ma sia viziato, e pertanto annullabile o nullo;

oppure:

- l’ordinamento giuridico attribuisca alla P.A., attraverso ipotesi tassativamente previste, gli effetti dell’operato di soggetti che si ingeriscano nell’esercizio di pubbliche funzioni, sanando, in tal modo all’origine, quella che altrimenti sarebbe una situazione di carenza di potere in astratto e, quindi, di usurpazione.

- **Enti della pubblica amministrazione:**

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come “Ente della pubblica amministrazione” qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi. Qui di seguito si riporta la lettera degli articoli del Codice Penale che disciplinano i reati sopra elencati, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato e da una descrizione a titolo esemplificativo delle attività potenzialmente a rischio-reato.

Art. 314, comma 1, c.p.: Peculato se commesso a danno degli interessi finanziari dell’UE

“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito [...]”

Art. 314-bis c.p.: Indebita destinazione di denaro o cose mobili

“Fuori dei casi previsti dall’articolo 314, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e l’ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000”.

Art. 316 c.p.: Peculato mediante profitto dell'errore altrui se commesso a danno degli interessi finanziari dell'UE

"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che nell'esercizio della sua funzione o servizio si avvale dell'errore altrui per ricevere o ritenere indebitamente – per sé o per un terzo – denaro o altra utilità, è punito [...]"

Art. 317 c.p.: Concussione

"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni".

La condotta penalmente rilevante è quella del pubblico ufficiale e/o dell'incaricato di pubblico servizio che **costringe o induce taluno (abusando della propria posizione)** a tenere un determinato comportamento.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 300 a 800 quote, mentre la sanzione interdittiva applicabile ha una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) – soggetti apicali; ha durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) – soggetti sottoposti.

Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'Ente anche quanto tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli artt. 320 e 322 *bis* c.p.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, funzionario dell'Agenzia delle Entrate, abusando del proprio ruolo, costringe il rappresentante legale di un'impresa a corrispondergli una somma di denaro.

In questo caso il soggetto che non riveste funzioni pubbliche (nel nostro caso, il soggetto inquadrato in Delta Contract) sarebbe mera **vittima** del reato, in quanto ricoprirebbe un ruolo meramente passivo rispetto alla condotta abusiva del pubblico ufficiale. La fattispecie non è dunque realizzabile da parte di un soggetto legato alla Società.

Art. 318 c.p.: Corruzione per l'esercizio della funzione.

"Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni".

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale indebitamente **riceva**, per sé o per altri, denaro o altra utilità ovvero ne **accetti la promessa** per esercitare le sue funzioni o i suoi poteri. Rileva l'esercizio delle "funzioni o dei poteri" del pubblico funzionario, consentendosi la repressione del fenomeno dell'asservimento della pubblica funzione agli interessi privati, laddove la dazione del denaro o di altra utilità non è correlato al compimento o all'omissione o al ritardo di uno specifico atto, ma alla generica attività, ai generici poteri ed alla generica funzione cui il soggetto qualificato è preposto. La disposizione attualmente vigente non fa più riferimento alla "retribuzione" che presupponeva un rapporto sinallagmatico proporzionato tra le parti del *pactum sceleris*, laddove alla dazione o alla promessa dell'utilità doveva necessariamente corrispondere una controprestazione rappresentato dall'atto, determinato o determinabile, da parte del soggetto qualificato.

La disciplina permette, oggi, di sanzionare penalmente anche i fatti di corruzione impropria susseguente attiva, prima non punibili. Infatti, la nuova formulazione dell'art. 318 c.p., facendo riferimento all'esercizio delle funzioni o dei poteri, e non più allo specifico atto, si pone quale norma incriminatrice generale dei fatti di corruzione.

Come evidenziato dal nuovo art. 320 c.p. (*Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio*), a seguito dell'intervento riformatore del 2012, le disposizioni degli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, ai sensi del secondo comma, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto può essere applicata sino ad un massimo di 200 quote.

Esempio di condotta rilevante: cfr., per il ruolo del privato, l'art. 321 c.p.

Art. 319 c.p.: Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

“Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”.

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corresponsione di denaro o altra utilità, **ometta o ritardi il compimento di un atto dovuto** ovvero compia un **atto non dovuto** anche se apparentemente e formalmente regolare e quindi contrario ai principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione (ad esempio, pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara o anche limitandosi alla sola promessa di ricevere un tornaconto – denaro o altra utilità – senza l'immediata dazione materiale).

Detto atto non dovuto può ricondursi ad atto illegittimo o illecito o ad atto posto in essere contrariamente all'osservanza dei doveri propri del pubblico ufficiale.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 200 a 600 quote, mentre la sanzione interdittiva applicabile ha una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) – soggetti apicali; ha durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) – soggetti sottoposti.

Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'Ente anche quanto tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli artt. 320 e 322 *bis* c.p.

Esempio di condotta rilevante: cfr., per il ruolo del privato, l'art. 321 c.p.

Art. 319 *bis* c.p.: Circostanze aggravanti.

“La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi”.

Costituisce circostanza aggravante l'aver posto quale oggetto materiale della condotta di cui all'articolo 319 c.p. il **conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti** nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene (art. 319 *bis* c.p.).

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 300 a 800 quote, mentre la sanzione interdittiva applicabile ha una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) – soggetti apicali; ha durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) – soggetti sottoposti.

Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'Ente anche quanto tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli artt. 320 e 322 *bis* c.p.

Esempio di condotta rilevante: cfr., per il ruolo del privato, l'art. 321 c.p..

Art. 319 *terc*.p.: Corruzione in atti giudiziari.

“Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”.

Il reato (che costituisce una fattispecie autonoma) si realizza nel caso in cui la Società sia parte di un **procedimento giudiziario** (civile, penale o amministrativo) e, al fine di ottenere un vantaggio nel

procedimento stesso (processo civile, penale o amministrativo), **corrompa un pubblico ufficiale** (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto, per il comma 1 va da 200 a 600 quote con la sanzione interdittiva da 12 a 24 mesi; mentre per il comma 2 la sanzione pecuniaria va da 300 a 800 quote mentre la sanzione interdittiva applicabile ha una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) – soggetti apicali; ha durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) – soggetti sottoposti.

Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'Ente anche quanto tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli artt. 320 e 322 *bis* c.p.

Esempio di condotta rilevante: *cfr.*, per il ruolo del privato, l'art. 321 c.p.

Art. 319 *quater* c.p.: Induzione indebita a dare o promettere utilità.

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni”.

A seguito dell'intervento della legge anticorruzione n. 190/2012, tale reato costituisce una fattispecie distinta e autonoma rispetto a quella prevista dall'art. 317 c.p.

La condotta penalmente rilevante, a differenza di quella che caratterizza il reato di concussione, consiste nell'**induzione** per ottenere o farsi promettere il denaro o altre utilità.

È prevista la **punibilità** anche del **soggetto che dà o promette denaro o altre utilità**.

Ai sensi dell'art. 322 *bis* c.p., il nuovo reato di induzione indebita a dare o promettere utilità si considererà integrato anche se commesso da membri degli organi delle Comunità europee e da funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 300 a 800 quote, mentre la sanzione interdittiva applicabile ha una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) – soggetti apicali; ha durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) – soggetti sottoposti.

Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'Ente anche quanto tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli artt. 320 e 322 *bis* c.p.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, funzionario dell'Agenzia delle Entrate, abusa della qualità ricoperta e dell'influenza che può esercitare su Caio, presidente del Consiglio di amministrazione di una società di capitali, per indurlo a corrispondergli 1.000€.

Art. 321 c.p.: Pene per il corruttore.

“Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318 c.p., nell'art. 319 c.p., nell'art. 319 bis c.p., nell'art. 319-ter c.p. e nell'art. 320 c.p. in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità”.

Nel caso di corruzione per l'esercizio della funzione la sanzione amministrativa pecuniaria può essere irrogata sino a 200 quote.

Con riferimento alla corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e alla corruzione in atti giudiziari la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per il privato ammonta sino ad un massimo di 500 quote, mentre la sanzione interdittiva va da 12 a 24 mesi.

Nel caso di concussione, anche aggravata, e corruzione in atti giudiziari dalla quale è derivata ingiusta condanna alla reclusione la sanzione amministrativa pecuniaria è da 300 a 800 quote, mentre la sanzione interdittiva applicabile ha una durata non inferiore a quattro anni e non

superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) – soggetti apicali; ha durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) – soggetti sottoposti..

Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'Ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli artt. 320 e 322 *bis* c.p.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, presidente del consiglio di amministrazione di una società di capitali, dà a Caio, funzionario della PA, una cospicua somma di denaro per aver privilegiato la propria società in una gara d'appalto e averne – pertanto - determinato l'aggiudicazione (combinato disposto dell'art. 321 c.p. con l'art. 319 c.p.).

Art. 322 c.p.: Istigazione alla corruzione.

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non si accetta, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità di cui all'art. 319 c.p.”.

Con il termine offerta si intende l'effettiva e spontanea **messa a disposizione** di denaro o altra utilità, mentre la promessa consiste nell'**impegno** ad una prestazione futura. Per l'integrazione di tale fattispecie è sufficiente la semplice offerta o promessa, purché seria ed in grado di influenzare psicologicamente il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio) a tal punto da creare una buona possibilità dell'accettazione da parte dello stesso.

Non è necessario, pertanto, che l'offerta abbia una giustificazione, né che sia specificata l'utilità promessa, né quantificata la somma di denaro, essendo sufficiente la prospettazione da parte dell'agente, dello scambio illecito.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è applicabile, con riferimento al primo comma, fino a 200 quote. Per i successivi commi la sanzione pecuniaria va da 200 a 600 quote, mentre la sanzione interdittiva è compresa tra i 12 ed i 24 mesi.

Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'Ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli artt. 320 e 322 *bis* c.p.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, presidente del Consiglio di amministrazione di una società di capitali, offre del denaro a Caio, funzionario dell'Agenzia delle Entrate, per ottenere un trattamento favorevole in caso di ispezioni presso l'azienda; Caio non accetta.

Di seguito si riproduce la norma dell'art. 322 *bis* c.p. che viene richiamata dall'art. 25 del D.Lgs. 231/2001 con riferimento ai soggetti che possono commettere i reati di cui al 2 e 3 comma dell'art. 25 del D. Lgs. n. 231/2001.

Art. 322 *bis* c.p.: Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee

o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi”.

La fattispecie è stata introdotta con lo scopo di reprimere il fenomeno della corruzione nel caso in cui assuma dimensioni di livello europeo ed internazionale, potendo estendersi a nuovi ambiti territoriali con i suoi effetti e distorcere la concorrenza ed alterare l'equilibrio dei mercati finanziari.

La fattispecie è stata modificata dalla legge del 9 gennaio 2019 n. 3 (Legge “Spazzacorrotti”), la quale ha esteso soggettivamente l'ambito di applicazione della norma introducendo i commi 5 ter e 5 quater.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, rappresentante legale di una società di capitali, si accorda con un funzionario comunitario affinché quest'ultimo non svolga gli accertamenti previsti in relazione a contributi comunitari ricevuti dall'impresa. La fattispecie non è da considerarsi rilevante per la società posto che la stessa non intrattiene rapporti con funzionari UE.

Art. 346 bis c.p.: Traffico di influenze illecite

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

”.

la fattispecie è stata introdotta dall'art. 1, comma 75, della legge del 6 Novembre 2012 n. 190, sulla scorta di indicazioni sovranazionali e riscritta con l'art. 1, comma 1, lett t), della L. 9 gennaio 2019, n. 3, a cui sono seguite diverse letture giurisprudenziali, con la principale finalità di darne una lettura “tassativizzante” e impedire censure di incostituzionalità, da ultimo sul punto Cass. Pen., Sez. Un., n. 19357/2024.

Infine, la fattispecie è stata modificata mediante la cd. “riforma Nordio”, con L. 9 agosto 2024, n. 114.

La legge Nordio, L. 9 agosto 2024, n. 114, ha modificato la fattispecie in commento, introdotta Il delitto in esame si prefigge di contrastare il comportamento di chi, avendo relazioni con un soggetto pubblico e sfruttandole, si fa dare o promettere denaro od altro vantaggio, come prezzo della propria mediazione illecita verso tale soggetto pubblico ovvero per remunerarlo in relazione al compimento di un atto contrario a doveri dell'ufficio.

Pertanto, essa punisce il soggetto che si pone quale **mediatore tra corrotto e corruttore**, incriminando l'esercizio di pressioni indebite sui pubblici funzionari, nonché l'illecito arricchimento dell'intermediario.

La fattispecie è un reato comune, non essendo richiesta una qualifica soggettiva particolare in capo al soggetto attivo della condotta. Tuttavia, nel caso in cui il mediatore assuma la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322 bis c.p., è previsto un aggravamento di pena.

Rispetto alle fattispecie di corruzione, l'art. 346 bis c.p. appresta una tutela anticipata, posto che la fattispecie punisce l'intermediario prima che si possa perfezionare l'accordo corruttivo tra il privato e la Pubblica Amministrazione.

La fattispecie, inoltre, rappresenta un'ipotesi di **reato di pericolo**, visto che esso si consuma già nel momento della dazione o dell'accettazione della promessa della remunerazione per corrompere il pubblico funzionario. In particolare, la condotta ha ad oggetto la dazione di un'utilità patrimoniale (o la sua promessa) per remunerare un pubblico ufficiale (o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis c.p.), in relazione all'esercizio delle proprie funzioni ovvero affinché questi compia un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'missione o al ritardo di un atto del proprio ufficio.

Le **relazioni** che il mediatore si impegna a far valere debbono essere **realmente esistenti** e debbono costituire la ragione della dazione o della promessa del vantaggio patrimoniale da parte del committente.

È del tutto irrilevante la durata e l'intensità della relazione con il pubblico agente, ma è sufficiente che esse siano tali da influenzare, in concreto, l'azione di quest'ultimo.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va fino a 200 quote. Essa si applica all'Ente anche quando il delitto sia stato commesso dalle persone indicate negli artt. 320 e 322 bis c.p.

Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, amministratore delegato della società y e avente relazioni con Caio, funzionario pubblico, utilizza detta relazione con lo scopo di farsi corrispondere una somma di denaro da Sempronio, presidente del Consiglio di amministrazione della società x, per remunerare Caio, affinché questi compia un atto contrario al proprio ufficio.

Delta Contract

Le attività sensibili ex artt. 24 e 25 del Decreto 231/2001.

Dall'analisi eseguita in relazione alle attività di Delta Contract risultano le seguenti aree a rischio.

In generale:

- gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione.

Nello specifico:

- gestione dei rapporti di natura istituzionale con gli enti locali, anche indiretti;
- gestione dei rapporti, anche indiretti, con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni o licenze;
- procedure per l'ottenimento di finanziamenti garantiti dallo Stato;
- gestione dei rapporti, anche indiretti, con INPS, INAIL, Vigili del Fuoco, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Ufficiali di Polizia Giudiziaria, Provincia, ARPA e, in generale, enti pubblici in caso di visite ispettive e/o di richieste da essi provenienti;
- gestione dei rapporti, anche indiretti, con i soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata;
- gestione dei rapporti, anche indiretti, con la direzione provinciale del lavoro e magistratura per contenziosi con i dipendenti;
- gestione dei rapporti, anche indiretti, con l'autorità giudiziaria in occasione di vertenze di carattere penale, civile, tributario o di volontaria giurisdizione;
- gestione flussi finanziari, pagamenti in denaro o attraverso bonifico bancario, etc.;
- gestione dei trattamenti previdenziali/assicurativi del personale e gestione dei relativi accertamenti/ispezioni;
- selezione/gestione del personale e dei consulenti (in particolare, in materia legale-giudiziale e tributaria);
- gestione di procedimenti giudiziari o arbitrali.

Principi generali di comportamento.

Area del Fare.

Tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e

regolamentari vigenti, ai principi di *Corporate Governance* della Società, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati sia nella Parte Generale che nella Parte Speciale del presente Modello, nonché ai Protocolli Operativi ed alle policy interne richiamate in questa sede. La Società, consapevole dell'importanza che i rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Istituzioni Pubbliche si esplicano nel pieno rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti:

- riserva in via esclusiva lo svolgimento dell'attività relazione con le Pubbliche Amministrazioni alle funzioni aziendali preposte ed autorizzate;
- si avvale di consulenti, in particolare legali e fiscali, che aderiscono ai principi del Codice Etico, agli standard deontologici della professione di riferimento, nonché ai Protocolli Operativi applicabili (*cf.* Destinatari Esterni);
- stabilisce l'**obbligo di raccogliere e conservare la documentazione** relativa a qualsivoglia contatto con la Pubblica Amministrazione (in particolare, nel caso di verifiche ispettive);
- assicura che le dichiarazioni rese alle Istituzioni ed alla Pubblica Amministrazione contengano solo **elementi veritieri**, siano complete e basate su **validi documenti** così da garantirne la corretta valutazione da parte dell'Istituzione e P.A. interessata;
- si accerta che le operazioni finanziarie siano effettuate in forza dei **poteri di firma previsti**;
- assicura il **rispetto dei Protocolli e delle policy interne** richiamate in questa sede.

Area del Non Fare.

Nei rapporti con Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio o con dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di altre Istituzioni Pubbliche è fatto **divieto di**:

- **promettere** o offrire loro (o a loro parenti, affini o parti correlate) denaro, omaggi o altre utilità suscettibili di valutazione economica;
- **accettare** doni o omaggi o altre utilità suscettibili di valutazione economica;
- promettere o concedere loro (o loro parenti, affini o parti correlate) opportunità di assunzione e/o opportunità commerciali o di qualsiasi altro genere che possano avvantaggiarli a titolo personale;
- promettere o fornire loro (o loro parenti, affini o parti correlate), anche tramite società terze, lavori o servizi di utilità personale;
- nel corso dei processi civili, penali o amministrativi, è fatto divieto di intraprendere (direttamente o indirettamente) alcuna **azione illecita** che possa favorire o danneggiare una delle parti in causa.

Rapporti con gli esponenti della Pubblica Amministrazione

Nello svolgimento delle operazioni attinenti alle Attività Sensibili, i rapporti con gli esponenti della P.A. sono tenuti esclusivamente dai membri del Consiglio di amministrazione.

È fatto divieto a chiunque altro di intrattenere rapporti, per conto della Società, con esponenti della Pubblica Amministrazione.

Rapporti con organi ispettivi.

In materia di rapporti con organi ispettivi, il dipendente della Società dovrà attenersi all'apposito Protocollo Operativo allegato al Modello (*Protocollo – Rapporti con la pubblica amministrazione e gestione delle verifiche ispettive*).

Gestione del personale.

La procedura di selezione e gestione del personale adottata da Delta Contract segue i criteri di valutazione dei candidati che rispondano ad esigenze di **obiettività e trasparenza**, in quanto l'assunzione dei candidati deve avvenire nel rigoroso rispetto dello specifico Protocollo Operativo adottato dalla Società; la valutazione da compiere sul candidato deve riguardare anche l'esistenza di possibili conflitti di interesse.

Protocolli a presidio dei rischi-reato ex artt. 24 e 25 del Decreto:

- ⇒ PO-02
- ⇒ PO-03
- ⇒ PO-04
- ⇒ PO-05
- ⇒ PO-09
- ⇒ PO-11

2. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

In base all'articolo 24 *bis* del Decreto, così come modificato dalla Legge 28 giugno 2024 n. 90 e rubricato "Delitti informatici e trattamento illecito di dati" rilevano:

- **Le falsità:**
 - art. 491 *bis* c.p.: Documenti informatici;
- **Delitti contro l'inviolabilità del domicilio:**
 - art. 615 *ter* c.p.: Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;
 - art. 615 *quater* c.p.: Detenzione o diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici a telematici;
- **Delitti contro l'inviolabilità dei segreti:** art. 617 *quater* c.p.: Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;
- art. 617 *quinquies* c.p.: Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
- **Delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone:**
 - art. 629, comma 3, c.p.: Estorsione (informatica);
 - art. 635 *bis* c.p.: Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;
 - art. 635 *ter* c.p.: Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico;
 - art. 635 *quater* c.p.: Danneggiamento di sistemi informatici o telematici;
 - art. 635-*quater*.1 c.p.: Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;
 - art. 635 *quinquies* c.p.: Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse.
- **Delitti contro il patrimonio mediante frode:**

- art. 640 *ter* c.p.: Frode informatica;
- art. 640 *quinquies* c.p.: Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.
- **Delitti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica:**
 - delitti di cui all'articolo 1 comma 11 del D.L. 21 settembre 2019, n. 105

a) Le falsità.

Art. 491 *bis* c.p.: Documenti informatici

“Se alcune delle falsità previste dal presente capo [il II del Titolo VII del Libro II del Codice Penale] riguardano un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesse concernenti, rispettivamente gli atti pubblici”.

Questa disposizione, inserita dall'art. 3 l. 23/12/1993, n. 547, modificata successivamente dalla l. 18/3/2008, n. 48, è stata da ultimo modificata dall'art. 2 del d.lgs. n. 7/2015 (*“Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67*), il quale ha eliminato il riferimento al “documento informatico privato”, con la conseguenza che la falsità nel documento informatico rileverà solo se relativa agli **atti pubblici**.

Vengono di seguito descritte le fattispecie richiamate mediante il rinvio dell'art. 491 *bis* c.p. al Titolo VII del Libro II del Codice Penale.

1) Art. 476 c.p. - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici

“Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni”.

2) Art. 477 c.p. - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative

“Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

3) Art. 478 c.p. - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o private e in attestati del contenuto di atti

“Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni”.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni”.

4) Art. 479 c.p. - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici

“Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476”.

5) Art. 480 c.p. - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative

“Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni”.

6) Art. 481 c.p. - Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità;

*“Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51,00 a € 516,00.
Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro”.*

7) Art. 482 c.p. - Falsità materiale commessa dal privato

“Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo”.

8) Art. 483 c.p. - Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico

*“Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.
Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi”.*

9) Art. 484 c.p. - Falsità in registri e notificazioni

“Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309,00”.

10) Art. 487 c.p. - Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico

“Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480”.

11) Art. 488 c.p. - Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali

“Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dall'articolo 487 si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici”.

12) Art. 489 c.p. - Uso di atto falso

“Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo”.

13) Art. 490 c.p. - Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri

“Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero o, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477 e 482, secondo le distinzioni in essi contenute”.

14) Art. 492 c.p. - Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti

“Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di «atti pubblici» e di «scritture private» sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti”.

15) Art. 493 c.p. - Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico

“Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni”.

Il Decreto prevede una sanzione pecuniaria sino a 400 quote, mentre la sanzione interdittiva va da 3 a 24 mesi.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, dipendente di una società di capitali, altera un atto pubblico formato digitalmente.

b) Delitti contro l'inviolabilità del domicilio.

Art. 615 *terc.p.*: Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 2. se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*
- 3. se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio”.

Il bene giuridico protetto dalla disposizione in esame consiste nella **riservatezza** delle comunicazioni e/o delle informazioni il cui scambio avviene, oggi, in gran parte, tramite sistemi informatici.

Per “sistema informatico” deve intendersi un insieme di apparecchiature destinate ad assolvere funzioni utili all'uomo attraverso l'utilizzo (anche parziale) di tecnologie informatiche.

La condotta penalmente rilevante è duplice e si concretizza nell'accesso abusivo ad un sistema informatico protetto o nella permanenza in detto sistema nonostante l'espressione di volontà contraria da parte di chi abbia il diritto di escluderlo.

L'elemento soggettivo è il **dolo generico**, inteso quale coscienza e volontà di entrare in un sistema e

di permanervi contro la volontà dell'avente diritto.

Per l'integrazione del reato non è necessario che si configuri una lesione del sistema o che l'accesso sia stato effettuato con il fine di violare la riservatezza degli utenti autorizzati.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è compresa tra 100 e 500 quote, mentre la sanzione interdittiva va da 3 a 24 mesi.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, dipendente di una società di capitali, autorizzato ad accedere al sistema informatico di una società-cliente, utilizza l'accesso per effettuare operazioni differenti da quelle di cui è incaricato.

Art. 615 *quater* c.p.: Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, diffonde, riproduce, comunica o consegna codici o parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5164 euro.

*La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5164 a 10329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617 *quater* c.p.”.*

Si tratta di un **reato comune** (ascrivibile a chiunque, a prescindere dallo *status* soggettivo), di pericolo, finalizzato a prevenire la commissione di delitti più gravi contro la riservatezza o contro il patrimonio.

Il reato si consuma con il porre in essere le condotte descritte dalla norma perpetrate al fine di procurare a sé o ad altri un profitto ovvero per cagionare un danno (**dolo specifico**).

Il secondo comma della norma in esame prevede due aggravanti: la prima concerne la natura del sistema informatico, l'altra riguarda il soggetto che compie la violazione.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è applicabile fino a 300 quote, mentre la sanzione interdittiva va da 3 a 24 mesi.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, dipendente di una società di capitali, comunica ad un fornitore le *password* di accesso al sistema informatico di un cliente della propria società, in cambio di uno sconto sulle forniture per la Società.

Delta Contract

c) Delitti contro l'inviolabilità dei segreti.

Art. 617 *quater* c.p.: Intercettazione, impedimento, o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1. in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
- 2. da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 3. da chi esercita abusivamente la professione di investigatore privato”.*

Il bene giuridico protetto dalla norma è la **segretezza delle comunicazioni** che, oltre ad essere

telefoniche (art. 617 c.p.) e telegrafiche (617 *bis* c.p.), sono, soprattutto al giorno d'oggi, informatiche.

L'intercettazione delle comunicazioni deve avvenire con **mezzi fraudolenti**.

L'elemento soggettivo consiste nel **dolo generico**, inteso come coscienza e volontà di porre in essere una delle condotte sopra descritte.

Le aggravanti speciali sono, da ultimo, previste nel comma terzo della norma in esame:

- la natura statale, pubblica o l'appartenenza ad un'impresa esercente attività di pubblico servizio o di pubblica utilità del sistema in danno del quale vengono poste in essere le condotte penalmente rilevanti;
- la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio dell'agente qualora perpetri una delle condotte descritte con abuso dei poteri, violazione dei doveri inerenti al servizio od alla funzione o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- l'esercizio abusivo della professione di investigatore privato.

Il verificarsi delle aggravanti sopra esposte implica la procedibilità d'ufficio del reato nonché l'applicabilità della pena della reclusione da quattro a dieci anni.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 200 a 700 quote, mentre si applicano le sanzioni interdittive dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e).

Esempio di condotta rilevante: Tizio, dipendente di una società di capitali, intercetta – tramite un apposito *software* – le comunicazioni e-mail tra gli operatori di una società concorrente. La fattispecie non appare a rischio per Delta Contract, considerato che al suo interno non operano soggetti con competenze tecniche in materia informatica e/o telematica sufficienti per la realizzazione dolosa della condotta in esame, nell'interesse/vantaggio della Società.

Art. 617 *quinquies* c.p.: Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

*Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-*quater*, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni.*

*Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'art. 617-*quater*, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni”.*

La fattispecie di reato in esame ha la funzione di punire le **attività prodromiche all'intercettazione**, impedimento od interruzione delle comunicazioni.

Il reato si consuma con l'**installazione** delle apparecchiature informatiche.

L'elemento soggettivo della fattispecie è il **dolo generico**, inteso come coscienza e volontà dell'installazione di apparecchiature atte all'intercettazione, impedimento od interruzione della comunicazione.

Sono applicabili le aggravanti speciali del quarto comma dell'art. 617 *quater* c.p.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 200 a 700 quote, mentre la sanzione interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e).

Esempio di condotta rilevante: Tizio, dipendente di una società di capitali, installa un'apparecchiatura atta ad intercettare le comunicazioni e-mail tra gli operatori di un concorrente.

La fattispecie non appare a rischio per Delta Contract, considerato che al suo interno non operano soggetti con competenze tecniche in materia informatica e/o telematica sufficienti per la realizzazione dolosa della condotta in esame, nell'interesse/vantaggio della Società.

d) Delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone.

Art. 629 co. 3 c.p.: Estorsione (Informatica)

“Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000.

La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità”.

La fattispecie di reato in esame ha la funzione di **punire l'estorsione commessa mediante altri reati** come l'accesso abusivo a sistemi informatici, intercettazione, impedimento, interruzione illecita di comunicazioni telematiche, falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche, danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, danneggiamento di sistemi informatici o telematici e danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, anche mediante minaccia.

Il reato in esame è un **reato complesso** e ricorre nelle ipotesi in cui la legge considera come elementi costitutivi o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero per sé stessi reato. L'estorsione informatica viene richiamata dall'art 24-bis D.lgs. 231/2001, potendo comportare, a carico dell'ente a vantaggio del quale viene commessa, l'applicazione della sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote e delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni.

Esempio di condotta rilevante: Tizio dipendente della Società, autorizzato ad accedere al sistema informatico di una società cliente minaccia quest'ultima di compiere attività diverse da quelle per le quali è stato autorizzato. (combinato tra l'art. 615-ter c.p. e l'art. 629 co. 3 c.p.).

Art. 635 bis c.p.: Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato”.

Il reato è stato ridelineato dalla legge n. 48/2008, che ha ovviato ad alcune critiche mosse dalla dottrina in quanto la fattispecie riproduceva, pedissequamente, quella costruita per il reato di “danneggiamento”, non tenendo conto delle specificità afferenti i beni informatici.

Il delitto si consuma con il verificarsi dell'**evento di danneggiamento** e l'elemento soggettivo è il **dolo generico** inteso come coscienza e volontà del porre in essere la condotta descritta con la consapevolezza dell'altruità dell'oggetto materiale del reato.

Costituisce circostanza aggravante il fatto che il reato sia stato commesso con violenza o minaccia

alla persona o con l'abuso della qualità di operatore di sistema.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 200 a 700 quote, mentre si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e).

Esempio di condotta rilevante: Tizio, dipendente di una società di capitali, trovandosi ad operare presso un concorrente, cancella alcuni dati informatici.

Art. 635 *ter* c.p.: Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).”.

La struttura del reato è analoga a quella descritta nell'art. 635 *bis* c.p., sia dal punto di vista delle condotte rilevanti, sia dal punto di vista dell'oggetto materiale del reato nonché dell'elemento soggettivo.

La peculiarità della fattispecie risiede nel fatto che le informazioni, i dati e i programmi informatici sono utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque, di pubblica utilità. Quando la lesione delle informazioni, dei dati o dei programmi si realizza è previsto un aggravio sanzionatorio.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 200 a 700 quote, mentre si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e).

Esempio di condotta rilevante: Tizio, dipendente di una società di capitali, elabora un virus che danneggia un programma informatico utilizzato dallo Stato. La fattispecie non appare concretamente a rischio per Delta Contract, posto che al suo interno non operano soggetti con significative competenze informatiche, né la Società utilizza programmi informatici di pubblica utilità.

Art. 635 *quater* c.p.: Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato”.

Con la presente fattispecie il Legislatore ha preso atto della maggiore offensività delle condotte di

danneggiamento rivolte verso “**sistemi informatici o telematici**” piuttosto che verso dati e programmi.

Per sistema informatico deve intendersi ogni sistema di trattamento automatico delle informazioni attraverso mezzi elettronici.

In merito, la giurisprudenza ha precisato che rientra nell’area applicativa della fattispecie, ad esempio, anche un sistema di videosorveglianza (Cass. Pen. 14 dicembre 2011, n. 9870).

L’elemento soggettivo richiesto dalla norma è il dolo generico.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 200 a 700 quote, mentre la sanzione interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e).

Esempio di condotta rilevante: Tizio, dipendente di una società di capitali, danneggia un *hardware* altrui.

Art. 635-quater.1 c.p.: Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.

La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.”

La nuova fattispecie di cui all’art. 635-quater.1 c.p. è stata introdotta nel novero dei reati presupposto dalla Legge 28 giugno 2024 n. 90 (Legge sulla Cybersicurezza).

Con la Legge 90/2024, il Legislatore ha voluto rafforzare la lotta contro la criminalità informatica, apportando significative modifiche al codice penale, tra cui l’abrogazione del previgente art. 615-quinquies c.p. e la contestuale sostituzione con l’art. 635-quater.1 c.p. Tale nuova fattispecie riporta la medesima rubrica e punisce la medesima condotta dell’art. 615-quinquies c.p. – oggi non più vigente – con la previsione dello stesso trattamento sanzionatorio, con la sola aggiunta di un inasprimento del trattamento sanzionatorio nell’ipotesi in cui ricorrano le circostanze aggravanti di cui all’art. 615-ter, comma 2, n. 1) e comma 3, c.p.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è quella sino a 400 quote, mentre si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere b) ed e).

Esempio di condotta rilevante: Tizio, operativo di una società di capitali utilizza uno spyware (dialer) quale meccanismo per insinuarsi forzatamente nel sistema informatico altrui, al fine di reimpostare la connessione telematica utilizzata. La fattispecie non è considerata a rischio per Delta Contract, tenuto conto che al suo interno non operano soggetti con significative competenze informatiche.

Art. 635 quinquies c.p.: Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche

abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3.”

La fattispecie è analoga, in quanto a struttura, a quella dell'art. 635 *ter* c.p. La peculiarità della fattispecie risiede nel fatto che le informazioni, i dati e i programmi informatici sono di **pubblico interesse**. Quando la lesione delle informazioni, dei dati o dei programmi si realizza è previsto un aggravio delle sanzioni applicabili.

A differenza della fattispecie di cui all'art. 635-*quater*, la fattispecie in esame punisce anche le **condotte prodromiche** al danneggiamento di un sistema informatico di pubblico interesse.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 200 a 700 quote, mentre si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e).

Esempio di condotta rilevante: Tizio, dipendente di una società di capitali, danneggia un sistema informatico di pubblica utilità. La fattispecie non appare a rischio per Delta Contract, posto che il personale della stessa non viene a contatto abitualmente con sistemi informatici/telematici di pubblica utilità; inoltre, non operano per Delta Contract soggetti con competenze informatiche tali da provocare scientemente un danneggiamento di tali tipologie di sistemi.

e) Delitti contro il patrimonio mediante frode.

Art. 640 *quinquies* c.p.: Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro”.

La condotta penalmente rilevante va individuata nella violazione della normativa afferente i **certificatori accreditati e qualificati** (cfr. D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82).

Per l'integrazione del reato è necessario il dolo specifico che va ricercato nel fine ulteriore del certificatore di procurare a sé un ingiusto profitto ovvero di cagionare ad altri un danno.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 400 quote, mentre la sanzione interdittiva da 3 a 24 mesi.

Esempio di condotta rilevante: la realizzazione del reato all'interno di una società che non presta servizi di certificazione di firma elettronica, come Delta Contract, non è - nemmeno astrattamente - ipotizzabile.

f) Delitti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

Art. 1 comma 11 D.L. 21 settembre 2019, n. 105 (in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica)

“Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2 lett. b) o al comma 6 lett. a) o delle attività ispettive e di vigilanza previste da comma 6, lett. c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2 lett. b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6

lett. a) o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6) lett. c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto è punito [...]”.

Il DL 105 del 21 settembre 2019, convertito in L. 18 novembre 2019, n. 133 ha istituito il c.d. “perimetro di sicurezza nazionale cibernetica”, volto ad assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle Amministrazioni Pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, da cui dipende l’esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale.

L’art.1, comma 11, contempla la fattispecie di falsa o omessa comunicazione entro i termini prescritti di informazioni, dati o elementi rilevanti per la predisposizione o aggiornamento degli elenchi nei sistemi e servizi informatici, allo scopo di ostacolare attività di vigilanza e ispettiva svolta dalla Presidenza del Consiglio o al Ministero dello Sviluppo economico.

Esempio di condotta rilevante: la realizzazione del reato all’interno di una società che non rientra nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica non è, nemmeno astrattamente, ipotizzabile.

Le attività sensibili ex art. 24 bis del Decreto.

- Utilizzo del sistema informatico aziendale e dei dispositivi aziendali;
- Contatto con sistemi informatici di altre imprese;
- Accesso sistemi informativi gestiti dalla società;
- Controllo accessi sistemi informativi.
- .

Principi generali di comportamento.

Area del Fare.

Ogni attività in materia informatica si ispira ai principi espressi nel **Codice Etico** di Delta Contract ed al rispetto dei Protocolli Operativi e delle procedure interne vigenti richiamate in questa sede a cui si aggiungono i seguenti presidi di controllo:

- l’accesso alle informazioni che risiedono sui server e sulle banche dati aziendali è limitato tramite strumenti di autenticazione dell’accesso;
- le credenziali di autenticazione per il personale dipendente per l’accesso ai sistemi informatici sono univoche e create nel rispetto della segregazione dei compiti tra il richiedente e chi elabora le nuove credenziali;
- sono predisposte attività di verifica e monitoraggio degli accessi ai sistemi effettuati da parte degli utenti e da parte degli amministratori di sistema, nel rispetto della segregazione dei compiti;
- Sono definiti i criteri e le modalità per l’assegnazione, la modifica e la cancellazione dei profili utente. Sono definite procedure formali per la gestione del processo di dismissione delle utenze cessate;
- La rete di trasmissione dati aziendale è protetta da adeguati strumenti di limitazione degli accessi (i.e. firewall);
- Il server, i personal computer e i laptop aziendali sono protetti da programmi antivirus, aggiornati in modo automatico, contro il rischio di intrusione;
- Sono previste procedure per la sensibilizzazione degli utenti ai fini della protezione da software dannosi (virus). Sono previste procedure di controllo dell’installazione di software sui sistemi operativi da parte dei dipendenti.

Ad ogni modo la Società si astiene dal porre in essere e/o a partecipare alla realizzazione di condotte che considerate individualmente o collettivamente possano integrare le fattispecie di reato di cui

all'art. 24-bis D.lgs. 231/2001 e di conseguenza si impegna a:

- garantire l'attuazione del principio di segregazione dei compiti e delle funzioni anche attraverso la predisposizione di specifiche procedure;
- garantire la tracciabilità e la documentabilità di tutte le operazioni effettuate, prevedendo specifici obblighi di archiviazione;
- garantire che le attività a rischio prevedano i necessari controlli gerarchici, che devono essere tracciati/documentati;
- garantire la piena collaborazione agli organi di controllo nell'ambito degli audit/controlli, oltre che nell'ambito di eventuali indagini/accertamenti da parte di organi esterni;
- garantire la corretta applicazione del Sistema Disciplinare, in caso di mancato rispetto dei principi e dei protocolli contenuti nel Modello;
- attenersi a quanto disposto dalle procedure aziendali e linee guida in materia di:
 - a) utilizzo del personal computer;
 - b) utilizzo della rete aziendale;
 - c) gestione delle password;
 - d) utilizzo dei supporti magnetici e dei PC portatili;
 - e) utilizzo della posta elettronica;
 - f) utilizzo della rete internet e dei relativi servizi;
 - g) protezione dei dati personali e riservatezza del know-how della Società;
 - h) ogni altra attività svolta mediante strumentazioni, piattaforme o sistemi informatici;
- utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente nell'ambito dell'attività svolta dalla Società e per le specifiche finalità assegnate;
- non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la preventiva autorizzazione del responsabile della funzione competente alla gestione dei relativi sistemi informatici;
- in caso di smarrimento o furto di qualsiasi apparecchiatura informatica della Società, informare tempestivamente il responsabile della funzione competente alla gestione dei relativi sistemi/dispositivi informatici e attenersi alla Procedura gestione delle violazioni dei dati personali (data breach notification);
- utilizzare la connessione internet per gli scopi e il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che rendono necessario il collegamento;
- rispettare le procedure e gli standard previsti in materia di utilizzazione delle risorse informatiche, segnalando senza ritardo alle funzioni competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali di queste ultime;
- osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni;
- programmi di formazione e sensibilizzazione rivolti al personale aziendale in materia di corretto utilizzo degli asset;
- chiara individuazione degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato;
- registrazione di tutto il personale con accesso agli asset informatici della Società, al fine di garantire l'acquisizione, da parte di ciascun membro del personale, di un'identità digitale univoca;
- definizione formale delle regole per la rimozione dei diritti di accesso al termine del rapporto di lavoro;
- tracciabilità degli accessi e delle attività svolte sui sistemi informatici che supportano i processi esposti a rischio.

Area del non Fare

In ogni caso, **è vietato:**

- condividere le credenziali di autenticazione o le password di accesso;

- entrare nella rete aziendale e utilizzare programmi/account con un codice d'identificazione diverso da quello assegnato;
- lasciare i propri dispositivi aziendali sbloccati ed incustoditi;
- alterare, mediante l'utilizzo di firma elettronica altrui, o comunque in qualsiasi modo, documenti informatici;
- utilizzare i mezzi informatici in dotazione per minacciare ad altri un danno ingiusto, per recare molestia o disturbo, per esercitare arbitrariamente le proprie ragioni, per offendere l'onore ed il decoro altrui, per diffamare e/o per commettere qualsiasi reato;
- accedere abusivamente ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza contro la volontà del titolare del diritto di accesso;
- produrre e trasmettere documenti in formato elettronico contenenti dati falsi e/o manipolati;
- divulgare informazioni relative ai sistemi informatici della Società o dei suoi clienti, se non specificamente consentito.

È severamente vietato utilizzare i beni aziendali per porre in essere condotte volte all'accesso a sistemi informativi altrui (ad esempio, sistemi informativi di società-clienti o concorrenti) con l'obiettivo di:

- acquisire abusivamente informazioni contenute nei suddetti sistemi informativi;
- alterare, danneggiare, distruggere dati contenuti nei suddetti sistemi informativi;
- utilizzare abusivamente codici d'accesso a sistemi informatici e telematici, nonché procedere alla diffusione degli stessi;
- approfittare dell'inadeguatezza delle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici di clienti e/o di terze parti;
- manomettere, sottrarre e/o distruggere informazioni di terze parti come: archivi, programmi e dati.

In ogni caso, qualora il *business* della Società richiedesse eccezionalmente l'accesso e/o l'utilizzo di beni di terzi (dati, IP, reti, sistemi, *device* fisici, ecc.) si raccomanda di limitare l'utilizzo esclusivamente a quanto strettamente necessario per l'esecuzione del contratto con suddetto soggetto e, comunque, rispettando in maniera scrupolosa i limiti concordati con la terza parte.

Protocolli a presidio dei rischi-reato ex art. 24-bis D.Lgs. 231/2001

⇒ PO-03

3. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

La Legge n. 94 del 15 luglio 2009, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, ha disposto l'inserimento dell'art. 24 *ter* nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. L'inserimento dei delitti contro la criminalità organizzata tra i Reati Presupposto previsti dal d.lgs. 231/01 non rappresenta una novità assoluta.

Infatti, l'art. 10 della legge 146/2006 "*Ratifica della Convenzione ONU sulla lotta alla criminalità organizzata transnazionale*" aveva già previsto alcuni delitti associativi tra i reati presupposto a carattere transfrontaliero.

Se la Società, o una sua unità organizzativa, viene stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nell'art. 24 *ter* del Decreto, viene applicata

la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 comma 3 del Decreto.

I reati rilevanti sono:

- Art. 416 c.p.: Associazione per delinquere;
- Art. 416 *bis* c.p.: Associazioni di tipo mafioso anche straniero;
- Art. 416 *ter* c.p.: Scambio elettorale politico-mafioso;
- Art. 630 c.p.: Sequestro di persona a scopo di estorsione
- Art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309: Associazione finalizzata al trattamento illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- Art. 407 comma 2, lett. a) n. 5 c.p.p.: Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Art. 416 c.p.: Associazione per delinquere

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609 bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 quater, 609-quinquies, 609 octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma”.

Il reato ha natura comune, potendo essere commesso da chiunque pone in essere i comportamenti descritti.

L'elemento oggettivo richiede l'**accordo** tra più persone per formare una **struttura stabile**, dotata di una personalità formalmente distinta da quella dei singoli partecipanti e, in concreto, idonea a realizzare uno specifico e predeterminato programma sociale.

Sotto il profilo soggettivo, la fattispecie richiede il **dolo specifico**, da intendersi come coscienza o volontà di costituire un'associazione vietata, con l'ulteriore scopo di realizzare un numero indeterminato di delitti.

L'articolo è stato da ultimo modificato dal D.lgs. 21/2018, che ha operato un rinvio per l'applicazione dell'aumento della pena nel caso in cui l'associazione a delinquere sia finalizzata alla commissione del reato di traffico di organi prelevati da persona vivente, previsto dal nuovo art. 601-bis c.p.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto per l'ipotesi di reato disciplinata dal comma 6 va da 400

a 1000 quote, mentre la sanzione interdittiva da 12 a 24 mesi.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto per le ipotesi disciplinate nei residui commi dell'art. 416 c.p. va da 300 a 800 quote, mentre la sanzione interdittiva da 12 a 24 mesi.

Esempio di condotta rilevante: il Presidente del Consiglio di Amministrazione di una prima società, un consulente fiscale, il responsabile amministrativo di una diversa società si accordano per sfruttare le relazioni esistenti con funzionari dell'Agenzia delle Entrate (cooperanti) al fine di creare un sistema corruttivo volto ad avvantaggiare tutte le società coinvolte (associazione per delinquere finalizzata alla corruzione).

Art. 416 bis c.p.: Associazioni di tipo mafioso anche straniere

“Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso”.

Anche tale ipotesi di reato, al pari del delitto di associazione a delinquere, ha natura comune.

Il bene giuridico tutelato dalla norma deve essere individuato nell'ordine pubblico ma, secondo l'opinione maggioritaria in dottrina e in giurisprudenza, la fattispecie è posta a tutela di diversi beni giuridici, alternativi e non cumulativi all'ordine pubblico: tra questi, si rileva il corretto andamento dell'ordine economico e del funzionamento della Pubblica Amministrazione e la facoltà di autodeterminazione del cittadino.

Viene definita “associazione di tipo mafioso” quella che, per la realizzazione del programma criminoso, utilizza verso l'esterno e in danno degli offesi la **forza intimidatrice** tale da indurre gli offesi a loro volta in una condizione di **assoggettamento** e **omertà** nei confronti dell'associazione stessa in virtù dell'intimidazione da questa esercitata.

Il programma criminoso è caratterizzato, oltre che dalla realizzazione di delitti, anche dalla gestione e dal controllo di settori di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici, il perseguimento di profitti e vantaggi ingiusti per sé o per altri ed infine il turbamento del libero esercizio del voto.

L'applicabilità della norma è estesa anche a quelle organizzazioni criminali nominativamente diverse dalle associazioni mafiose, ma sostanzialmente e strutturalmente analoghe.

Sotto il profilo soggettivo, la norma richiede la coscienza e volontà di partecipare o costituire un'associazione mafiosa, con l'ulteriore scopo di perseguire i fini criminosi descritti dalla norma (**dolo specifico** – Cfr. Cass. Pen. 21 settembre 2011 n. 34406).

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 400 a 1000 quote, mentre la sanzione interdittiva va da 12 a 24 mesi.

La condanna per il reato *de quo* comporta la confisca obbligatoria delle cose pertinenti al reato.

Esempio di condotta rilevante: il Presidente del Consiglio di amministrazione ed i soggetti apicali di una società di capitali si accordano per costituire un'associazione volta ad estorcere il 'pizzo' a commercianti della zona, sfruttando la forza intimidatrice acquisita sul territorio. La fattispecie non è considerata a rischio per Delta Contract.

Art. 416 *terc.p.*: Scambio elettorale politico-mafioso

“Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici”.

La norma in esame contempla un reato comune in quanto ascrivibile a chiunque, a prescindere dalla qualifica soggettiva rivestita dal soggetto attivo.

Le condotte incriminate, rispettivamente dal primo e dal secondo comma, consistono nell'accettare la promessa altrui di **procurare voti mediante forza di intimidazione**, assoggettamento ed omertà e nel promettere quanto sopra descritto. In ragione di quanto appena spiegato, la fattispecie è qualificabile come plurisoggettiva propria: incrimina - infatti - entrambi i termini della relazione criminosa, ovvero il soggetto che formula la promessa che quello che la riceve/accetta.

La legge 21 maggio 2019, n. 43 ha modificato parzialmente la fattispecie in esame, attribuendo rilevanza anche (i) allo scambio che abbia ad oggetto, genericamente, *“la disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa”*; (ii) alle promesse prestate indirettamente, tramite intermediari.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 400 a 1000 quote, mentre si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 per una durata non inferiore ad 1 anno.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, presidente del Consiglio di amministrazione di una società di capitali, induce - con atteggiamento intimidatorio - i propri dipendenti a votare il membro di un'associazione mafiosa, ottenendo, in cambio, favori a vantaggio della Società. La fattispecie non è considerata a rischio per la Società.

Art. 630 c.p.: Sequestro di persona a scopo di estorsione

“Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale

risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo”.

La fattispecie in esame incrimina la condotta consistente nella **privazione della libertà personale** (indipendentemente dalla modalità della condotta e dai mezzi utilizzati), quando caratterizzata dal fine **estorsivo**, ovvero quando realizzata allo scopo di ottenere un ingiusto profitto quale prezzo della liberazione.

Si tratta, dunque, di un reato pluri-offensivo, posto a tutela della **libertà personale** e del **patrimonio**.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 400 a 1000 quote, mentre la sanzione interdittiva da 12 a 24 mesi.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, dipendente di una società di capitali, sequestra un ispettore dell'Agenzia delle Entrate nel corso di un accertamento. La fattispecie non è considerata a rischio per Delta Contract.

Art. 74 decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309: Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. (omissis)

L'articolo 73, decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope) prevede che: “1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000. (omissis)”.

Esempio di condotta rilevante: il Presidente del Consiglio di amministrazione di una prima società ed i soggetti apicali di un'altra società si accordano per costituire un'associazione volta ad al traffico di sostanze stupefacenti. La Fattispecie non è considerata a rischio per la Società.

Art. 407 comma 2, lett. a) n. 5) c.p.p.: Reati in materia di armi

Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110

Esempio di condotta rilevante: Il Presidente del Consiglio di amministrazione di una società di capitali e i soggetti apicali di un'altra società si accordano per introdurre al fine di vendere armi da guerra. La

fattispecie non è considerata a rischio per Delta Contract.

Le attività sensibili ex art. 24 ter del Decreto.

- **Rapporti interni** alla Società
- Rapporti con i **terzi**
- Selezione di **consulenti e fornitori**
- **Tutte le Attività Sensibili** in relazione alla realizzazione dei reati-fine dell'associazione

Principi generali di comportamento

In relazione a tale tipologia di reati, è fatto obbligo a tutti i destinatari di rispettare i principi contenuti nel Codice Etico, nella Parte Speciale del Modello e in tutti i Protocolli Operativi e le policy aziendali richiamate in questa sede.

Area del fare.

In particolare:

- osservare una condotta volta a garantire il regolare funzionamento della Società e la corretta integrazione tra i suoi organi sociali, assicurando ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale, nei modi previsti dalla legge, nonché la libera e regolare formazione della volontà assembleare;
- la Società opera esclusivamente con fornitori e consulenti che condividono gli **standard di legalità** di Delta Contract codificati nel Codice Etico, che è oggetto di una clausola di adesione contenuta nel relativo contratto;
- i consulenti e fornitori sono individuati sulla base di **criteri oggettivi**, codificati nel *Protocollo – Selezione e gestione di fornitori e consulenti*;
- tutti devono ispirarsi al principio costituzionalmente garantito della libertà di associazione osservando i limiti e gli scopi stabiliti dalla legge e **non perseguendo quelli vietati**.

Si richiamano inoltre, in questa sede, tutti gli *standard* di comportamento di cui al **Protocolli Operativi seguenti**, i quali – rappresentando presidi contro i possibili reati-fine dell'associazione per delinquere (ad esempio, contro la corruzione) – sono da ritenersi **indirettamente rilevanti**.

Protocolli a presidio dei rischi-reato ex artt. 24-ter Decreto 231:

- ⇒ PO-02
- ⇒ PO-03
- ⇒ PO-04
- ⇒ PO-05
- ⇒ PO-06
- ⇒ PO-08
- ⇒ PO-10
- ⇒ PO-11

4. FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

L'art. 25 bis del Decreto, rubricato "*falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*", prende in considerazione i reati dei Capi I e II del Titolo VII del libro II del Codice Penale, ovvero alcuni dei delitti contro la fede pubblica.

I reati rilevanti sono:

- Art. 453 c.p.: Falsità in monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate;
- Art. 454 c.p.: Alterazione di monete;
- Art. 455 c.p.: Spedita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate;
- Art. 457 c.p.: Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede;
- Art. 459 c.p.: Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati;
- Art. 460 c.p.: Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo;
- Art. 461 c.p.: Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata;
- Art. 464 c.p.: Uso di valori di bollo contraffatti o alterati;
- Art. 473 c.p.: Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni;
- Art. 474 c.p.: Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

Art. 453 c.p.: Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.

“È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;*
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;*
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;*
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.*

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato

”.

Tale reato si pone la finalità di tutelare la **legalità della circolazione monetaria**, punendo ogni turbativa alla fiducia riposta nella circolazione della moneta.

La fattispecie di reato di cui all'art. 453 c.p. prevede quattro tipi di condotte diverse che sono comuni al reato previsto dall'art. 454 c.p.

I reati di falso nummario sono reati di pericolo e come tali tutelano anticipatamente il bene giuridico protetto.

La fattispecie ha natura pluri-offensiva, poiché lede non solo degli interessi dello Stato e degli enti pubblici autorizzati all'emissione della moneta, ma anche dei privati che risultino danneggiati

dall'uso e dalla spendita delle monete falsificate.

Gli oggetti materiali sono le monete e le carte di credito.

Sul piano oggettivo, la prima condotta penalmente rilevante consiste nella creazione di una moneta non genuina, ossia l'imitazione di quelle emesse dallo Stato o dagli enti pubblici legalmente autorizzati.

L'imitazione fraudolenta può essere compiuta con qualsiasi tecnica, utilizzando qualsiasi materia, e riguardare il titolo della moneta, il valore, la forma o la quantità di metallo utilizzato.

A titolo esemplificativo, è stato qualificato come tentativo di contraffazione di banconote il semplice possesso dell'hard-disk contenente le immagini delle monete, «*quando l'agente sia sorpreso nella imminenza di procedere alla stampa delle immagini riprodotte*» (Cass., Sez. V, 8 Marzo 2006).

La produzione – di solito con mezzi meccanici o automatici – di molteplici banconote della stessa specie o dello stesso taglio configura un solo reato; viceversa, se le banconote sono diverse per taglio o specie, si avrà una pluralità di reati.

Sotto il profilo soggettivo, la fattispecie richiede il **dolo generico**, inteso come coscienza e volontà dell'agente di porre in essere i comportamenti descritti dalla norma.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 300 a 800 quote, mentre la sanzione interdittiva da 3 a 12 mesi.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, operativo nel settore amministrativo di una società di capitali e legato da un rapporto di amicizia con un contraffattore di monete, coopera con quest'ultimo mettendo in circolazione le monete contraffatte (cfr. art. 453 comma 1 n. 3 c.p.). La fattispecie non è ritenuta a rischio per Delta Contract.

Art. 454 c.p.: Alterazione di monete

“Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103 a € 516”.

L'alterazione, invece, presuppone che le monete o le carte di pubblico credito siano **genuine** – in quanto emesse dall'Ente autorizzato – e si realizza con la **modificazione** delle loro caratteristiche formali o materiali, in modo da attribuire artificialmente ad esse un valore nominale superiore o inferiore.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 500 quote, mentre la sanzione interdittiva da 3 a 12 mesi.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, operativo dell'area amministrativa di una società di capitali, modifica le monete in modo da attribuirgli un valore superiore. La condotta risulta difficilmente realizzabile da parte di soggetti privi di strumenti tecnici idonei ad alterare efficacemente le monete, posto che il reato non è integrato nel caso di alterazione grossolana. Non è quindi una fattispecie considerata a rischio per Delta Contract.

Art. 455 c.p.: Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.

“Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà”.

È un'ipotesi di reato che ha **carattere residuale** rispetto a quelle previste negli artt. 453 e 454 c.p. già oggetto di trattazione.

A seconda della condotta posta in essere (primo inciso o secondo inciso della norma) l'elemento soggettivo richiesto è quello del dolo specifico o del dolo generico.

Per il calcolo della sanzione pecuniaria si attua una riduzione che va da un terzo alla metà delle quote previste dagli artt. 453 e 454 c.p.

Le sanzioni interdittive si applicano per una durata da 3 a 12 mesi.

Esempio di condotta rilevante: In assenza di rapporti con il falsificatore, Tizio - operatore del settore amministrativo di una società di capitali - riceve delle monete, consapevole della falsità delle stesse, e le mette successivamente in circolazione. La fattispecie non è considerata a rischio per Delta Contract.

Art. 457 c.p.: Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

“Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032”.

Il reato si configura quando il soggetto agente abbia **ricevuto in buona fede** monete false e si sia **successivamente reso conto della falsità** delle stesse.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è applicabile fino a 200 quote.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, operatore del settore amministrativo di una società di capitali, riceve – in buona fede – monete false; dopo aver scoperto la falsità del denaro, decide di metterlo comunque in circolazione per evitare il danno derivante dall’aver inconsapevolmente accettato in pagamento moneta falsificata.

Art. 459 c.p.: Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

“Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all’acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s’intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali”.

La sanzione pecuniaria applicabile è quella prevista dal Decreto per le lett. a), c), d), comma 1 art. 25 bis ridotta di un terzo.

Esempio di condotta rilevante: cfr. le condotte in precedenza descritte, ma riferite a **valori di bollo**.

Le fattispecie non sono considerate a rischio per Delta Contract, fatto salvo per quella incriminata dall’art. 457 c.p.

Art. 460 c.p.: Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo

“Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309 a € 1.032”.

Il reato si configura quando il soggetto attivo **riproduce**, mediante imitazione, la **carta filigranata**.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 500 quote, mentre la sanzione interdittiva da 3 a 12 mesi.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, responsabile dell’area amministrativa di una società di capitali, acquista - consapevolmente - carta filigranata contraffatta. La fattispecie non è considerata a rischio per Delta Contract.

Art. 461 c.p.: Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata

“Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da €103 a €516.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione".

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 500 quote, mentre la sanzione interdittiva da 3 a 12 mesi.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, responsabile dell'ufficio grafico di una società di capitali, detiene sul proprio pc un programma informatico destinato esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete.

Art. 464 c.p.: Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

"Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nella alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire un milione.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo".

Per la configurazione del reato, l'autore deve fare dolosamente uso (coscientemente e volontariamente) di valori di bollo alterati o contraffatti, anche ricevuti in buona fede.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto per l'ipotesi del primo comma dell'art. 464 c.p. è applicabile fino a 300 quote; mentre per il secondo comma la sanzione è applicabile fino a 200 quote.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, operativo nell'area amministrativa di una società di capitali, utilizza valori di bollo che sa essere contraffatti (anche se sono stati ricevuti senza consapevolezza della falsità).

Art. 473 c.p.: Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

"Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.500 a € 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 3.500 a € 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale".

La norma tutela la **pubblica fede** in senso oggettivo, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e nei segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione. Escluso dalla tutela è, invece, l'affidamento del singolo: non è quindi necessario, per l'integrazione del reato, che venga realizzata una situazione tale da indurre il cliente in errore sulla genuinità del prodotto.

L'espressione "proprietà industriale" comprende **marchi e altri segni distintivi, brevetti, invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, informazioni aziendali riservate** ecc. ed i relativi diritti si ottengono tramite brevettazione (invenzioni, modelli di utilità), registrazione (marchi, disegni e modelli) o secondo altre modalità previste dalla legge (informazioni aziendali riservate, indicazioni geografiche, denominazioni di origine).

I diritti derivanti da brevettazione o registrazione comprendono un **diritto di utilizzazione esclusiva** dell'oggetto della protezione per un periodo di tempo determinato. Nella pratica, tramite il brevetto e la registrazione il titolare viene tutelato dallo sfruttamento illecito dell'oggetto della protezione da parte di terzi.

Il reato in esame si configura come reato di pericolo concreto: non è, cioè, necessario un effettivo

collegamento tra attività illecita e percezione della stessa da parte dei destinatari, ossia del pubblico.

La giurisprudenza ritiene il reato di cui all'art. 473 c.p. integrato in caso di effettivo rischio di confusione tra originale ed "imitazione".

Per **contraffazione** deve intendersi la condotta tesa a far assumere al marchio falsificato qualità tali da ingenerare **confusione** sull'autentica provenienza del prodotto, con possibile induzione in inganno dei consumatori.

L'alterazione consiste, invece, nella **modificazione parziale di un marchio genuino**.

La contraffazione e alterazione di brevetti, modelli e disegni non si riferiscono ad una lesione dell'esclusiva, ma ai documenti rilasciati dalla PA.

L'uso dei segni, marchi, ecc. costituisce un'ipotesi residuale, ad es. l'applicazione dei marchi su prodotti (come le etichette su capi d'abbigliamento) o confezioni, o l'uso nella pubblicità, su documenti, ecc.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 500 quote, mentre si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 per una durata non superiore a 1 anno.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, operatore dell'ufficio grafico di una società di capitali, elabora ed utilizza un marchio estremamente simile a quello di un concorrente, così da ingenerare confusione nel cliente, il quale è indotto a credere che il servizio/prodotto sia commercializzato dal concorrente.

Art. 474 c.p.: Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

“Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 3.500 a € 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

A differenza dell'ipotesi di cui all'art. 473 c.p., la norma ha ad oggetto non il contrassegno, ma l'**oggetto** falsamente contrassegnato.

Il reato è lo "sviluppo logico" del precedente: nell'ipotesi prevista dall'art. 473 c.p., il marchio viene contraffatto; l'art. 474 c.p. punisce invece l'introduzione nello Stato, la vendita o la detenzione per la vendita del prodotto su cui è apposto il marchio contraffatto.

Il reato di cui all'art. 474 c.p. si caratterizza per essere un reato di pericolo. L'elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie è il dolo generico, ovvero la coscienza e volontà del soggetto agente di detenere ai fini della vendita o mettere in circolazione prodotti contraffatti.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è applicabile fino a 500 quote, mentre la sanzione interdittiva da 3 a 12 mesi.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, legale rappresentante di una società di capitali, commercializza prodotti contrassegnati da marchi contraffatti. La fattispecie è considerata a rischio per Delta Contract.

Le attività sensibili ex art. 25 bis del Decreto

Dall'analisi effettuata, sono emerse le seguenti attività a rischio:

- gestione della **cassa**;

- utilizzo di **valori bollati**;
- utilizzo di programmi informatici aziendali e accesso ai dati informatici;
- selezione dei **fornitori**.

Principi generali di comportamento.

Area del fare.

Tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi di *Corporate Governance* della Società, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati nella Parte Speciale del presente Modello, nonché nei Protocolli Operativi e policy richiamate in questa sede.

In particolare, coloro che, in occasione dello svolgimento delle proprie mansioni, ricevano in buona fede monete o valori di bollo, che sospettano essere falsi o alterati dovranno:

- accettare pagamenti in contanti esclusivamente entro i limiti di legge;
- **controllare** l'autenticità delle banconote ricevute con gli appositi dispositivi;
- **avvisare** immediatamente le **Autorità** ed il responsabile dell'area amministrativa dell'avvenuto riconoscimento;
- rispettare i principi del **Codice Etico in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale di terzi**.

Area del Non Fare.

In particolare, è fatto divieto di:

- detenere, spendere o **mettere in circolazione** monete o valori di bollo **contraffatti** od alterati, anche se ricevuti in buona fede;
- Utilizzare dispositivi tecnici o strumenti tecnologici non autorizzati o in maniera non lecita;
- Porre in essere **condotte che rappresentano violazione di diritti di proprietà intellettuale di terzi**.

Protocolli a presidio dei rischi-reato *ex art. 25 bis* del Decreto:

- ⇒ PO-02
- ⇒ PO-05

5. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

La legge n. 99 del 23 luglio 2009 introducendo nel Decreto l'art. 25 *bis.1*, rubricato “*delitti contro l'industria e il commercio*”, ha compiuto un espresso richiamo al titolo VIII, capo II, del codice penale che prevede:

- Art. 513 c.p.: turbata libertà dell'industria o del commercio;
- Art. 513 *bis* c.p.: illecita concorrenza con minaccia o violenza;
- Art. 514 c.p.: frodi contro le industrie nazionali;
- Art. 515 c.p.: frode nell'esercizio del commercio;
- Art. 516 c.p.: vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;
- Art. 517 c.p.: vendita di prodotti industriali con segni mendaci;
- Art. 517 *ter* c.p.: fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale;
- Art. 517 *quater* c.p.: contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari.

Art. 513 c.p.: Turbata libertà dell'industria o del commercio

“Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro”.

La turbata libertà dell'industria o del commercio è un reato a tutela anticipata, che si consuma nel momento e nel luogo in cui vengono posti in essere gli **atti di turbativa**, senza la necessità di un reale danno alla singola industria o commercio.

La fattispecie ha lo scopo di tutelare il diritto dei cittadini ed il libero svolgimento dell'iniziativa economica, come sancito dall'art. 41 Cost. Tuttavia, l'offesa deve rivolgersi nei confronti di soggetti determinati e non indistintamente al sistema economico nel suo complesso.

La fattispecie prevede alternativamente l'utilizzo di **violenza sulle cose** o di **mezzi fraudolenti** per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

La nozione di violenza sulle cose deve essere ricavata dall'art. 392 c.p. *“Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose” ove testualmente si afferma che “agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata, trasformata, o ne è mutata la destinazione”.*

Si considerano, invece, fraudolenti tutti i mezzi idonei a trarre in inganno la vittima, come artifici, raggiri e menzogne.

La condotta dell'agente deve essere concretamente idonea a turbare o impedire l'esercizio di un'industria o di un commercio. L'impedimento può essere anche temporaneo o parziale e può verificarsi anche quando l'attività di impresa non sia ancora iniziata ma sia in preparazione. La turbativa, invece, deve riferirsi ad un'attività già iniziata e deve consistere nell'alterazione del suo regolare e libero svolgimento.

Il **dolo** si configura come **specifico**, consistente nel fine di impedire o turbare l'attività di impresa.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è applicabile fino a 500 quote.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, operatore nell'ambito dell'area commerciale di una società - mettendo in circolazione informazioni false sulla società concorrente - determina fraudolentemente uno sviamento della clientela.

Art. 513 bis c.p.: Illecita concorrenza con minaccia o violenza

“Chiunque nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un’attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici”.

Si tratta di un reato di pericolo, il quale viene integrato con il compimento di atti di concorrenza con **modalità violente o minacciose**, non essendo necessario un concreto effetto della condotta sul piano dei rapporti commerciali.

La fattispecie del delitto mira a sanzionare quelle tipiche forme di **intimidazione** che, nello specifico ambiente della criminalità organizzata di stampo mafioso, tendono a controllare le attività commerciali, industriali o produttive o, comunque, a condizionarle. Il bene giuridico protetto dalla norma in esame è la correttezza della concorrenza. La fattispecie di cui all’art. 513-bis c.p. si differenzia dall’art. 513 c.p. in quanto il quanto il soggetto della fattispecie in esame costituisce un reato proprio potendo essere commesso solamente dall’imprenditore. Il reato di cui all’art. 513-bis c.p. si caratterizza per essere un reato complesso di pericolo che può essere integrato anche solamente da un solo atto di concorrenza illecita caratterizzato da violenza. L’elemento soggettivo richiesto è quello del dolo specifico, essendovi necessaria la coscienza e volontà dell’imprenditore (soggetto agente) di eliminare o scoraggiare l’altrui concorrenza.

Gli atti di concorrenza sono tutti quegli atti compiuti al fine di produrre o vendere di più rispetto ad altri soggetti che esercitano la medesima attività.

Si ha concorrenza sleale quando la violenza o la minaccia sono esercitate in maniera diretta contro l’imprenditore concorrente, sia quando il fine del controllo o del condizionamento delle attività commerciali, industriali o produttive viene perseguito con l’impiego della violenza o della minaccia su soggetti terzi comunque legati, come clienti o collaboratori, da rapporti economici o professionali con l’imprenditore concorrente.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è applicabile sino a 800 quote, mentre la sanzione interdittiva va da 3 a 24 mesi.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, commerciale di una società di capitali, minaccia Caio, titolare di un’impresa concorrente.

Art. 514 c.p.: Frodi contro le industrie nazionali

“Chiunque ponendo in vendita mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionale o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all’industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a Euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle Leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli art. 473 e 474”.

Il reato ha **ristretta valenza applicativa** poiché il danno all’industria nazionale deve assumere proporzioni consistenti, tali da determinare la diminuzione del volume di affari o la lesione della reputazione.

Il nocumento tipizzato dalla norma non è il danno riferibile ad una singola azienda ma all’**industria italiana** in genere o ad un determinato ramo d’industria stessa.

L’elemento soggettivo consiste nel **dolo generico**, ossia nella volontà di porre in vendita o in circolazione prodotti industriali con la consapevolezza che i nomi, i marchi e i segni che li contraddistinguono sono contraffatti o alterati e volontà di arrecare un nocumento all’industria nazionale.

Il luogo di consumazione è sempre in Italia, anche se il commercio viene realizzato sui mercati esteri, purché gli effetti si riflettano sul potenziale economico italiano.

Ai fini della configurabilità del delitto è sufficiente la messa in vendita di prodotti con segni alterati o contraffatti, indipendentemente dall'osservanza delle norme sulla tutela della proprietà industriale. In tal caso, anzi il deposito dei segni distintivi costituisce circostanza aggravante.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è applicabile fino ad 800 quote, mentre la sanzione interdittiva va da 3 a 24 mesi.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, presidente del Consiglio di amministrazione di un'azienda di grandi dimensioni, pone in commercio un'ingente quantità di prodotti con marchi contraffatti, determinando così un danno all'industria nazionale.

Art. 515 c.p.: Delitto di frode nell'esercizio del commercio

“Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a Euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a Euro 103”.

Il reato tutela il leale esercizio dell'attività del commercio, mirando ad impedire che un rapporto tra acquirente e commerciante avvenuto in assenza delle **regole della correttezza** si possa rifletta negativamente sull'economia della nazione, indipendentemente dalle conseguenze che possano derivare al consumatore.

Sono possibili autori del reato non solo l'imprenditore commerciale, ma anche tutti coloro i quali lo aiutino o lo sostituiscano nell'esercizio della propria attività.

La condotta tipica consiste nella consegna di una cosa mobile diversa per origine, provenienza, qualità o quantità da quello pattuito, indipendentemente dall'utilizzo di particolari accorgimenti per ingannare il compratore. La fattispecie viene integrata anche quando la diversità sorge in relazione al contratto di compravendita ma anche ad altri tipi di accordo, come per esempio la permuta, purché si produca l'obbligo di consegna della merce.

Oggetto dello scambio può essere una qualsiasi cosa mobile.

Il dolo richiesto per la commissione dell'illecito è generico, non essendo richieste, per la consumazione del delitto né particolari modalità ingannevoli, né particolari finalità di lucro.

Il delitto si consuma anche con il compimento di un solo atto di commercio inteso nel senso obiettivo di atto di vendita comunque configurato, a prescindere dalla qualità di commerciante del venditore e dalle modalità concrete della consegna.

È configurabile il tentativo.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è applicabile fino a 500 quote.

Esempio di condotta rilevante: il dipendente di una società consegna consapevolmente una partita di prodotti radicalmente diversa da quella pattuita.

Art. 516 c.p.: Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a Euro 1.032”.

Tale fattispecie tutela il commercio dal pericolo o dal danno cagionati dalla messa in vendita o in commercio di sostanze alimentare genuine che in realtà non lo sono.

La condotta tipica consiste nella vendita effettiva o potenziale delle **sostanze alimentari non genuine**: in pratica, è sufficiente un'offerta che le sostanze vengano messe a disposizione ai fini della vendita (a titolo esemplificativo, l'esposizione dei cibi in pubblici servizi e l'offerta in vendita di essi indicata nei listini e negli avvisi; Cass. Pen., Sez. VI, n. 5353/1980).

Sotto il profilo soggettivo, è richiesto il **dolo generico** quale coscienza e volontà dell'agente di mettere in commercio sostanze alimentari non genuine come genuine.

Osservando la casistica registratasi negli anni, il concetto di genuinità non è solo quello naturale, ma

anche quello formale (inteso come indicazione delle caratteristiche essenziali per qualificare un determinato tipo un prodotto alimentare).

La giurisprudenza ha ritenuto sussistente la fattispecie in esame anche nel caso di vendita di carne fresca di puro suino contenente anche carne bovina, atteso che per sostanza alimentare non genuina deve intendersi anche quella che non contiene le sostanze ed i quantitativi previsti (Cass. Pen., Sez. III, n. 38671/2004).

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è applicabile sino a 500 quote.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, presidente del Consiglio di amministrazione di una società che si occupa di distribuzione di alimenti, decide di porre in vendita - consapevolmente - alimenti scaduti e deteriorati. Vista l'attività svolta da Delta Contract, si esclude che la condotta possa essere ascritta alla Società.

Art 517 c.p.: Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

“Chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro”.

La disposizione in esame è stata modificata dalla L. n. 206/2023 e con la previsione di tale delitto viene garantita la massa dei consumatori dal pericolo di frode connesso alla circolazione di beni e la “genuina provenienza” della merce, relativa alla qualità del prodotto, alla sua origine intesa come località di produzione di un determinato bene, che perciò stesso venga ritenuto di particolare pregio dal consumatore.

In questo contesto, la specificazione geografica non deve necessariamente tener conto dell'ambiente naturale, ma anche delle tradizioni e tecniche di manifattura che in una determinata zona sono più radicate, con conseguenti notevoli riflessi sul pregio della merce che ne costituisce il risultato.

Ai fini della commissione dell'illecito non è necessaria la qualifica di commerciante, ciononostante si tratta di reato proprio, in quanto il soggetto attivo può essere soltanto chi, pur non avendo la qualifica di commerciante, eserciti un'attività di tipo commerciale.

L'idoneità a trarre in inganno il compratore deve essere valutata in relazione alle abitudini dell'acquirente medio nell'operare gli acquisti. Si deve essere in presenza di mistificazioni del prodotto che non siano di tale grossolanità da non essere in grado di ingannare nessuno.

Tale illecito è strutturato come reato di pericolo.

Sotto il profilo soggettivo, è sufficiente il dolo generico, inteso come coscienza e volontà di porre in essere le condotte ivi descritte.

È configurabile il concorso con il reato di truffa di cui all'articolo 640 c.p., tenuto conto che l'articolo 517 c.p. sanziona una serie di attività preparatorie tali da consentire il formarsi di un'attività ingannevole indirizzata verso una vittima specifica.

Ai sensi dell'articolo 518 c.p. la condanna per taluno dei reati dagli articoli sinora esaminati importa la pubblicazione della sentenza.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è applicabile fino a 500 quote.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, legale rappresentante di una società di capitali che si occupa della commercializzazione di lampadari, vende parti di essi marchiati “made in Italy” nonostante non lo siano.

Art. 517 *terc.p.*: Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

“Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un

titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

Sotto il profilo oggettivo, è richiesta la **violazione del titolo di proprietà industriale** e con l’usurpazione del titolo medesimo.

Ai sensi del Codice della Proprietà Industriale l’espressione proprietà industriale comprende marchi ed altri ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazione di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, segreti commerciali e nuove varietà vegetali. Ai sensi dell’art. 2 del Codice della Proprietà Industriale, i relativi diritti di proprietà industriale si acquistano mediante registrazione e brevettazione.

In caso di violazione è prevista l’applicazione della pena accessoria di cui all’art. 517 *bis* c.p., della circostanza aggravante di cui all’art 474 *ter*, secondo comma, e della confisca obbligatoria di cui all’art. 474 *bis* c.p.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è applicabile fino a 500 quote.

Esempio di condotta rilevante: La Società X commercializza disegni di lampadari realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.

Art. 517 *quater* c.p.: Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

“Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agro alimentari”.

La disposizione in esame, al comma 1, incrimina due distinte condotte: quella di **contraffazione** (intesa come riproduzione abusiva/imitazione illecita) e quella di **alterazione** (manomissione dell’originale). Tali condotte devono riguardare non generici marchi, ma – specificamente – le **indicazioni o le denominazioni geografiche**. Il comma secondo riguarda, invece, l’**introduzione** nello Stato, la **detenzione** e/o la **commercializzazione** di prodotti con indicazioni o denominazioni di origine contraffatte.

Il bene giuridico oggetto di tutela diretta è l’interesse generale alla correttezza commerciale e all’ordine economico.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è applicabile sino a 500 quote.

Mentre il reato previsto dal comma 1 è sorretto dal **dolo generico**, la fattispecie del comma 2 si configura quale reato a **dolo specifico**, in quanto prevede la realizzazione della condotta col fine specifico del profitto.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, imprenditore nel settore agro-alimentare, contraffà un marchio IGP. Vista l’attività di Delta Contract, la fattispecie non è considerata a rischio.

Le attività sensibili ex art. 25 bis 1 del Decreto.

Alla luce della *Gap Analysis* effettuata risultano le seguenti Attività Sensibili.

- Gestione dei rapporti con i *competitor*;
- Definizione contrattuale delle forniture attive;
- Gestione dei rapporti con i fornitori;
- Gestione dei rapporti con la clientela;
- Vendita di prodotti con marchi ingannatori o realizzati in violazione di diritti di proprietà intellettuale di terzi.

Principi generali di comportamento.

Area del Fare.

È fatto **obbligo** di:

- attenersi ai principi etici esplicitati nel **Codice Etico** di Delta Contract;
- definire l'accordo contrattuale con il cliente per iscritto, indicando in maniera chiara e puntuale le caratteristiche dell'ordine;
- attenersi, nella realizzazione dei prodotti, a quanto concordato contrattualmente (cfr. sopra);
- valutare con attenzione eventuali reclami da parte dei clienti;
- avvalersi di **consulenti** che aderiscono ai principi deontologici del proprio ordine professionale e, in ogni caso, ai **principi etici** di cui al Codice Etico.

Area del Non Fare.

È severamente vietato:

- utilizzare violenza, minaccia o mezzi fraudolenti per impedire o influire sull'esercizio delle attività dei *competitor*;
- rifornirsi da soggetti di cui sia dubbia l'attendibilità o rispetto ai quali si sospettino violazioni del codice della proprietà intellettuale;
- fornire prodotti con requisiti tecnici radicalmente diversi da quelli concordati con il cliente;
- concordare l'oggetto della fornitura solo verbalmente.

Protocolli a presidio dei rischi-reato ex art. 25-bis 1 del Decreto:

Il rischio in esame è sufficientemente presidiato con le regole di condotta previste dalla Parte Speciale e con i principi di cui al Codice Etico e alle previsioni di cui al presente Modello [MO231] ma si è previsto anche l'ulteriore PO-05.

6. REATI SOCIETARI

Le fattispecie di reato rilevanti

L'articolo 25 *ter*, comma 1, del Decreto n. 231/2001, inserito dall'articolo 3 del Decreto n. 61/2002, nel richiamare le fattispecie dei reati societari previsti dal codice civile, disponeva che «...*se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano...*», le sanzioni pecuniarie definite in forma edittale per le fattispecie di reato.

La legge 27 maggio 2015 n. 69 ha eliminato il riferimento all' "*interesse della società*" e il riferimento

ai soggetti attivi ed alla *culpa in vigilando*, ponendo fine al dibattito sviluppatosi in ordine alla rilevanza per i reati societari anche del “vantaggio”, previsto come criterio di imputazione generale dall’art. 5 del Decreto, nonché in ordine al contenuto dell’obbligo di vigilanza in capo ai vertici societari e al suo rapporto tra questo e l’adozione del Modello.

Oggi, il primo comma dell’art. 25 *ter* dispone semplicemente che “*in relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie*”. L’esplicito richiamo dello stesso comma 1 alle sole *sanzioni pecuniarie*, come conseguenza dell’insorgere della responsabilità in esame, elimina l’applicabilità delle sanzioni interdittive e delle relative misure cautelari.

I reati societari possono distinguersi in tre categorie:

- Le falsità:
 - artt. 2621, 2621 *bis* e 2622 c.c.: False comunicazioni sociali;
 - art. 54 del Decreto legislativo n. 19 del 2 marzo 2023: False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare.
- La tutela penale del capitale sociale e del patrimonio:
 - art. 2626 c.c.: Indebita restituzione dei conferimenti;
 - art. 2627 c.c.: Illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
 - art. 2628 c.c.: Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali proprie o della società controllante;
 - art. 2629 c.c.: Operazioni in pregiudizio ai creditori;
 - art. 2629 *bis* c.c.: Omessa comunicazione del conflitto di interessi;
 - art. 2632 c.c.: Formazione fittizia del capitale;
 - art. 2633 c.c.: Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;
 - art. 2635 c.c.: Corruzione tra privati;
 - art. 2635-*bis* co. 1 c.c.: Istigazione alla corruzione tra privati.
- Altri illeciti:
 - art. 2625 c.c.: Impedito controllo;
 - art. 2636 c.c.: Illecita influenza sull’assemblea;
 - art. 2637 c.c.: Aggiotaggio;
 - art. 2638 c.c.: Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

Le Falsità.

Art. 2621 c.c.: False comunicazioni sociali

“Fuori dai casi previsti dall’art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la

stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 200 a 400 quote.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, commercialista di una società di capitali, falsifica alcuni dati del bilancio su indicazione del responsabile amministrativo e del presidente del Consiglio di amministrazione, per evitare di dover procedere allo scioglimento della stessa.

Art. 2621 bis c.c.: Fatti di lieve entità.

“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della Società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale”.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 200 quote.

Art. 2622 c.c.: False comunicazioni sociali delle società quotate.

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque logestiscono.*

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

Esempio di condotta rilevante: la fattispecie in esame non è, nemmeno astrattamente, applicabile a Delta Contract in quanto quest'ultima, allo stato, non è una società quotata.

Le fattispecie di falso nelle comunicazioni sociali

Il delitto di false comunicazioni sociali si realizza quando un soggetto investito di una carica sociale, ivi compresi il dirigente preposto alla redazione di documenti contabili societari, espone consapevolmente nei **bilanci**, nelle **relazioni** o nelle altre **comunicazioni sociali** previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, **fatti non rispondenti al vero ovvero omette fatti materiali rilevanti** la cui comunicazione è imposta dalla legge, in modo concretamente idonei ad indurre altri in errore. La condotta, cui si riferisce la norma in commento, può essere sia attiva sia passiva.

Oggetto materiale del reato sono i bilanci, le relazioni, nonché le altre **comunicazioni sociali**, previste dalla legge, **dirette ai soci o al pubblico**, esulando dall'oggetto le comunicazioni inter-organiche e le comunicazioni con unico destinatario, pubblico o privato.

Tra le comunicazioni inter-organiche rientrano tutte le comunicazioni che si verificano tra diversi organi della società, tipicamente tra organo d'amministrazione ed organo di controllo. Si pensi, ad esempio, alle falsità nel progetto di bilancio e nella relazione di comunicati dagli amministratori al Collegio sindacale, *ex art. 2429 c.c.*

Tra le comunicazioni con unico destinatario si può citare la falsa situazione patrimoniale relativa alle condizioni economiche della società, presentata dagli amministratori a istituti di credito, al fine di ottenere finanziamenti.

Riguardo ai soggetti pubblici, va specificato che tra questi non vi rientra l'Amministrazione tributaria: vi è un'alternatività tra false comunicazioni sociali e dichiarazione dei redditi o IVA fraudolenta o infedele (*cf. infra*, per i reati tributari).

La norma esige che le comunicazioni sociali siano previste dalla legge. Non rientrano tra queste, a titolo esemplificativo, gli atti interni e le interviste.

In ordine alla pena e con riferimento all'art. 2621 c.c., presupposto indefettibile per la sua applicabilità è che il soggetto tenga intenzionalmente un comportamento che, seppur non produttivo di danno per alcuno, sia anche solo suscettibile di potenziale pericolo. Ciò viene disposto al fine di fornire massima tutela alle esigenze di "trasparenza societaria".

La condotta descritta deve comunque essere sorretta dal **dolo**, consistente nella **consapevolezza** dell'agente di trarre in inganno in ordine all'effettiva situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, unita al proposito di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri.

L'art. 2621 *bis* c.c. riduce la pena prevista dall'art. 2621 nel caso in cui i fatti commessi siano di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità e degli effetti della condotta.

La fattispecie dell'art. 2622 c.c. si distingue da quella del precedente articolo 2621 c.c. perché riguarda le Società quotate. Pertanto, non risulta applicabile a Delta Contract.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è compresa tra 400 e 600 quote.

Art. 54 del Decreto legislativo n. 19 del 2 marzo 2023: False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare

"Chiunque, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale".

L'art. 54 del succitato decreto, attuativo della Direttiva n. 2019/2021, prevede, dunque, una specifica fattispecie penale relativa alle false od omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare, necessario per attestare il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione di una trasformazione/fusione/scissione societaria transfrontaliera.

Il nuovo reato presupposto viene inserito alla lett. s-ter dell'art. 25 ter del Decreto 231, il quale prevede espressamente che *"per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote".*

Esempio di condotta rilevante: un soggetto apicale, per ottenere il certificato preliminare, comunica a tizio osservazioni di soci, lavoratori e creditori alterati o non veritieri.

MEMORANDUM

• LE RELAZIONI

Il termine “relazione” è usato nella disciplina civilistica delle società di capitali per indicare dei particolari rapporti informativi dei **soggetti qualificati** caratterizzati dalla **forma scritta** ed **obbligatoria** al ricorrere di circostanze tipizzate dalla legge.

In particolare, sono previste:

- la relazione degli amministratori (art. 2428 c.c.) e quella dei sindaci (art. 2429 c.c.) che accompagnano il bilancio ordinario d'esercizio;
- la relazione semestrale degli amministratori sull'andamento della gestione delle società con azioni quotate in borsa (art. 2428, III comma, c.c.);
- la relazione degli amministratori necessaria nel procedimento previsto per la distribuzione di acconti sui dividendi (art. 2433 *bis*, comma cinque, c.c.);
- la relazione degli amministratori con la quale deve essere illustrata la proposta di aumento di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione (art. 2441, comma sei, c.c.);
- la relazione degli amministratori e le osservazioni del collegio sindacale sulla situazione patrimoniale per la riduzione di capitale in seguito a perdite (art. 2446 c.c.);
- la relazione dei sindaci al bilancio finale di liquidazione (art. 2453, comma due, c.c.);
- la relazione degli amministratori al progetto di fusione o di scissione (art. 2501 *quater* c.c. e 2504 *novies* c.c.).

L'elencazione che precede deve essere letta in chiave restrittiva: in buona sostanza, esso sta ad indicare le sole “**relazioni tipiche**” (*id est*, i rapporti scritti relativi ad attività sociali espressamente previsti dalla legge).

• I BILANCI

Quanto alla categoria dei “bilanci”, essa è sicuramente comprensiva del **bilancio d'esercizio o ordinario** (artt. 2423 s. c.c.), inteso come strumento d'informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa in funzionamento, cioè di un'impresa caratterizzata dalla continuità operativa.

In linea generale, tra questi devono annoverarsi anche il bilancio **consolidato** (ossia del documento contabile destinato a fornire un quadro della situazione economica e finanziaria del gruppo unitamente considerato) e tutti i bilanci di **natura straordinaria**, tra i quali possono indicarsi quei prospetti contabili che servono ad esprimere la situazione patrimoniale della società in occasione di eventi diversi dalla chiusura del normale esercizio sociale od in occasione di particolari vicende giudiziarie od amministrative.

Costituiscono, ad esempio, bilanci straordinari il prospetto contabile richiesto (*ex art. 2433 bis* co. 5 c.c.) ai fini della distribuzione di acconti sui dividendi; il bilancio finale di liquidazione di cui agli artt. 2311 e 2453 c.c., la situazione patrimoniale redatta con l'osservanza della normativa sul bilancio d'esercizio (art. 2501 *ter*, co. 1 c.c.) che deve accompagnare il progetto di fusione (art. 2501 co. 3 c.c.) o di scissione (art. 2504 *novies* c.c.); il bilancio che deve essere depositato unitamente all'istanza di fallimento della società (art. 14 L. fall.).

• LE ALTRE COMUNICAZIONI SOCIALI

Per individuare quali debbano essere considerate, ai fini penalistici, le comunicazioni sociali si devono tenere presenti i seguenti tre requisiti:

- 1) Ufficialità:** il requisito dell'ufficialità è integrato ogni qualvolta la stessa sia emessa dai soggetti

qualificati nell'esercizio ed in virtù delle **funzioni specifiche** loro attribuite nell'ambito di una società già costituita o costituenda. Le comunicazioni prive del requisito dell'ufficialità sono le c.d. informazioni confidenziali o private, la cui falsità non può integrare gli estremi del delitto in esame, ma potrà, nel concorso dei relativi estremi, essere causa di responsabilità penale a titolo di truffa o di aggio di aggio societario.

- 2) **Inerenza all'oggetto sociale:** tale requisito riguarda il **contenuto** della dichiarazione e postula che l'attributo sociale possa assegnarsi a quelle comunicazioni che hanno una generica attinenza all'esistenza degli affari della società. Così, ad esempio, non può ritenersi "sociale" la dichiarazione dei competenti organi dell'ente destinata ad informare sull'andamento della borsa nel Paese o all'estero.
- 3) **Direzionalità pubblica:** con tale requisito si intendono quelle informazioni, ufficiali ed inerenti all'oggetto sociale, che siano potenzialmente riferite ad una **pluralità di destinatari**; il carattere della direzionalità pubblica consiste nella rilevanza esterna che si concretizzerebbe ogni qualvolta la comunicazione sia destinata ad un numero indeterminato di soggetti ovvero ai soci, creditori sociali e terzi (potenziali soci o creditori) tutelati non come singoli, ma come **categorie aperte**.

Relativamente alla forma, anche quella solamente verbale può configurare una ipotesi di comunicazione falsa. A titolo esemplificativo si considerano le false dichiarazioni rese agli amministratori o dai sindaci all'assemblea dei soci o degli obbligazionisti, ovvero dai promotori dell'assemblea dei sottoscrittori.

Così, non saranno propriamente sociali né le comunicazioni che i singoli membri di organi collegiali compiono nei confronti degli organi stessi, né quelle rese dagli amministratori all'organo di controllo interno.

La tutela penale del capitale sociale e del patrimonio.

Art. 2626 c.c.: Indebita restituzione dei conferimenti

"Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno".

Si tratta di un **reato proprio** che può essere commesso dagli amministratori i quali, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono - anche simulatamente - i conferimenti ai soci o liberano questi ultimi dall'obbligo di effettuarli.

Sono punibili, a titolo di concorso di persone nel reato, quei soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione nei confronti degli amministratori.

Non è invece punibile il socio beneficiario della restituzione o della liberazione.

Per integrare la fattispecie non occorre - nel caso della liberazione dell'obbligo di conferimento - che tutti i soci ne siano liberati, essendo sufficiente anche la liberazione di un singolo socio.

Per l'integrazione del reato rilevano solo i conferimenti in denaro, crediti, e beni che sono idonei a costituire il capitale sociale; la punibilità rileva solo in caso di **lesione del capitale sociale** e non anche delle riserve.

La liberazione o la restituzione possono realizzarsi anche in forma indiretta, come per esempio la compensazione con un credito fittizio nei confronti della società. Deve precisarsi che la restituzione deve avvenire al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale: di conseguenza il reato è generalmente escluso nel caso di restituzione avvenuta nel rispetto della disciplina civilistica e si ritiene applicabile soltanto in difetto di una delibera assembleare, mentre l'art. 2629 c.c., di cui *infra*, si ritiene applicabile ai casi in cui - pur in presenza di una delibera assembleare autorizzativa - la riduzione sia avvenuta in violazione delle disposizioni a tutela dei creditori.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 180 quote.

Esempio di condotta rilevante: l'organo amministrativo di una società di capitali restituisce ai soci i conferimenti fatti, in danno della società.

Art. 2627 c.c.: Illegale ripartizione degli utili o delle riserve

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato”.

La fattispecie in esame punisce la condotta degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva ovvero ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Ai fini della punibilità rilevano solo le distribuzioni di utili destinati a costituire le riserve legali, e non quelle tratte da riserve facoltative od occulte. Non integra pertanto gli estremi dell'illegale ripartizione di riserve la distribuzione di utili effettivamente conseguiti ma destinati per statuto a riserve. Rileva altresì tanto l'utile di esercizio quanto l'utile complessivo derivante dallo stato patrimoniale, pari all'utile d'esercizio meno le perdite non ancora coperte più l'utile riportato a nuovo e le riserve accantonate in precedenti esercizi (c.d. utile di bilancio).

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 130 quote.

Esempio di condotta rilevante: l'organo amministrativo di una società di capitali delibera la ripartizione di utili fittizi, effettivamente non conseguiti.

Art. 2628 c.c.: Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali proprie o della società controllante

“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto”.

La fattispecie si perfeziona con l'**acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali proprie**, ivi comprese quelle della società controllante, tali da cagionare una **lesione all'integrità del capitale sociale** o delle riserve non distribuibili per legge.

La condotta è rilevante nelle sole fattispecie al di fuori dei casi consentiti dalla legge, per esempio dall'art. 2357 c.c. per le società per azioni e quindi con utili non distribuibili e con riserve non disponibili e con riferimento ad azioni non interamente liberate. Si noti che l'art. 2474 c.c. prevede un divieto assoluto in tal senso per le società a responsabilità limitata.

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato si estingue.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 180 quote.

Esempio di condotta rilevante: gli amministratori di una società di capitali deliberano di acquistare proprie quote fuori dai casi previsti dalla legge, determinando così un capitale sociale fittizio.

Art. 2629 c.c.: Operazioni in pregiudizio dei creditori

“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

La fattispecie si perfeziona con l’effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, tali da cagionare un danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 150 a 330 quote.

Esempio di condotta rilevante: La società effettua una fusione con un’altra società, cagionando un danno ai creditori, prima che siano trascorsi i 60 giorni dal deposito del progetto di fusione, previsti dall’articolo 2503 c.c. ai fini dell’opposizione dei creditori (sessanta giorni dall’ultima delle iscrizioni previste dall’articolo 2502 bis c.c., ai sensi del quale *“La deliberazione di fusione delle società previste nei capi V, VI e VII deve essere depositata per l’iscrizione nel registro delle imprese, insieme con i documenti indicati dell’articolo 2501 septies. Si applica l’articolo 2436.*

La decisione di fusione delle società previste nei capi II, III e IV deve essere depositata per l’iscrizione nell’ufficio del registro delle imprese, insieme con i documenti indicati nell’articolo 2501 septies; il deposito va effettuato a norma dell’articolo 2436 se la società risultante dalla fusione o quella incorporante è regolata dai capi V, VI, VII”).

Art. 2629 bis c.c.: Omessa comunicazione del conflitto di interessi

“L’amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall’articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi”.

La norma punisce la condotta dell’amministratore o del componente del consiglio di gestione di una società quotata che **non dichiara** volutamente al Consiglio di amministrazione **l’interesse personale** suo o di suoi familiari in una determinata operazione all’esame del Consiglio di amministrazione, violando quanto previsto dall’art. 2391 c.c.

La punibilità è circoscritta solamente ai membri di società quotate in mercati regolamentati; pertanto, la fattispecie incriminatrice non è applicabile a Delta Contract.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 200 a 500 quote.

Esempio di condotta rilevante: viene violato l’obbligo di un amministratore di dare notizia, alla prima assemblea utile, di un interesse che ha in una determinata operazione della società. La condotta punita da tale reato può configurarsi esclusivamente nelle società quotate. Le attuali caratteristiche di Delta Contract non lasciano, dunque, presupporre - nemmeno astrattamente - potenziali rischi di reato.

Art. 2632 c.c.: Formazione fittizia del capitale

“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

La norma tende a penalizzare le **valutazioni irragionevoli** sia in correlazione alla natura dei beni

valutati sia in correlazione ai criteri di valutazione adottati.

A tal fine, è punita la condotta degli amministratori e dei soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale della società, mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale.

Sono altresì considerate la sottoscrizione reciproca di azioni o quote; sopravvalutazione in modo rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Con riferimento alla condotta di sottoscrizione reciproca di azioni o quote, il requisito della reciprocità non presuppone la contestualità e la connessione delle due operazioni; con riferimento alla condotta di sopravvalutazione del patrimonio della Società in caso di trasformazione, si prende in considerazione il patrimonio della società nel suo complesso e cioè l'insieme di tutti valori attivi, dopo aver detratto le passività.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 180 quote.

Esempio di condotta rilevante: in una società di capitali vengono attribuite quote per un valore inferiore al loro valore nominale.

Art. 2633 c.c.: Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 150 a 330 quote.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, liquidatore di una società di capitali, ripartisce i proventi della vendita di beni sociali ai soci prima dei creditori, i quali rimangono insoddisfatti. La fattispecie non appare a rischio per Delta Contract.

Art. 2635 c.c.: Corruzione tra privati

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà', sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte”.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 200 a 400 quote.

La fattispecie, introdotta col noto disegno di Legge “anticorruzione” approvato dalla Camera il 31 ottobre 2012 e convertito con la Legge 6 novembre 2012, n. 190 – “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’integrità nella pubblica amministrazione” (entrata poi in vigore il 28 novembre 2012), ha significativamente modificato il precedente reato di cui all’art. 2635 c.c., rubricata a suo tempo “*Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità*”.

Da ultimo, la fattispecie è stata nuovamente ridefinita dal d.lgs. 38/2017 che ha eliminato l’elemento del “nocumento alla società”: a seguito della modifica, pertanto, la fattispecie viene integrata dalla presenza dell’**accordo criminoso** e dalla realizzazione di **atti che comportano la violazione di obblighi di ufficio o di fedeltà**.

Si tratta di un reato relativo a rapporti e meccanismi che richiamano quelli già descritti in relazione alla corruzione di funzionari della Pubblica Amministrazione, ma che non è la mera trasposizione del modello pubblicistico della corruzione.

I possibili autori di tale reato non sono solo gli “*amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori*” di cui al primo comma dell’art. 2635 c.c., ma anche coloro che danno o promettono denaro o altra utilità e, pertanto, **chiunque operi per la società** anche senza rivestire le qualifiche di cui sopra (a titolo esemplificativo, basti pensare ai possibili autori sia lavoratori subordinati, sia lavoratori parasubordinati e potenzialmente anche i consulenti/agenti).

Tra le figure corruttive di maggior interesse pratico rilevano il **corruttore-concorrente** (soggetto inserito in altra società o agente per conto di essa) ed il **corruttore-fornitore**.

La prima figura si identifica nei vertici societari, i quali determinano un esercizio disfunzionale del potere esercitato dal soggetto corrotto e, di regola, provenendo da una società concorrente, tale corruzione sarà destinata a produrre pregiudizi di vario genere a detrimento dell’ente in cui si realizzerà il patto corruttivo. La corruzione operata dal fornitore, invece, pur essendo sempre finalizzata ad un esercizio disfunzionale del potere da parte del soggetto corrotto, tende comunque a collocarsi a livelli soggettivi medio-bassi nell’organigramma della società “bersaglio”.

La dazione o promessa del denaro o altra utilità è penalmente rilevante sia che sia diretta al corrotto, sia che sia diretta a terzi.

Gli obblighi inerenti all’ufficio concernono ogni atto, vincolato o discrezionale, preparatorio o deliberativo, organizzativo o gestionale, compiuto nell’esercizio dell’attività lavorativa **contrario ai doveri** sanciti dalla **legge, dallo statuto o dal contratto**, purché si risolva in un **nocumento** per la Società. Gli obblighi di fedeltà ineriscono piuttosto i **divieti di concorrenza, i doveri di riservatezza, lealtà, correttezza, buona fede**.

A seguito dell’ultima modifica legislativa, il reato si perfeziona con il compimento delle condotte descritte dalla norma.

Nonostante l’art. 25 *ter* lett. s) *bis* d. lgs. 231/2001 limiti la rilevanza della corruzione tra privati alla corruzione attiva prevista dal terzo comma dell’art. 2635 c.c. (per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell’articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote), Delta Contract condanna altresì la corruzione passiva (accettazione di denaro o altra utilità per sé o per altri in violazione degli obblighi inerenti all’ufficio o degli obblighi di fedeltà), pertanto le regole che seguono terranno presente anche questa ipotesi.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 200 a 400 quote. È previsto l’aumento di un terzo se l’ente, a seguito della commissione del fatto corruttivo, ha realizzato un profitto di rilevante entità.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, collaboratore con funzione di commerciale di una società di capitali, corrompe il responsabile dell’ufficio fornitura di una multinazionale, al fine di far ottenere un ingente ordine alla società per cui opera.

Art. 2635-bis, comma 1, c.c.: Istigazione alla corruzione tra privati

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà (...).”

La fattispecie in esame – introdotta con il D. Lgs. 38/2017 – è diretta a punire la condotta di **offerta non accettata** (lato attivo) e di **sollecitazione non accolta** (lato passivo) aventi ad oggetto la corruzione tra privati. Tali comportamenti erano in precedenza privi di sanzioni penali perché, come visto sopra, il reato di corruzione tra privati ex art. 2635 c.c. richiede almeno il perfezionamento dell’accordo corruttivo ovvero, in altri termini, l’incontro tra lato attivo e passivo.

Per quanto concerne i soggetti attivi del reato, se la proposta (non accolta) proviene dal soggetto disponibile ad essere corrotto, occorre che questi svolga funzioni dirigenziali all’interno dell’ente di appartenenza, mentre, quando la sollecitazione deriva dal potenziale corruttore, allora – pur non essendoci limitazioni con riferimento allo *status* di tale soggetto all’interno di altre persone giuridiche – l’istigazione deve dirigersi solo nei confronti di organi apicali della società nel cui ambito opera il singolo da corrompere.

Per quanto concerne le caratteristiche della condotta incriminata, con riferimento ai soggetti esterni all’ente potenzialmente danneggiato dalla vicenda, essa consiste nell’offrire o nel promettere denaro o altra utilità ai soggetti intranei. Ciò purché l’offerta non venga accettata, altrimenti si verserebbe in ipotesi di corruzione tra privati (cfr. sopra). Per quanto riguarda invece gli intranei, la condotta rilevante è quella consistente nell’istigare, sollecitare, per sé o per altri, una promessa o dazione di denaro / altra utilità per compiere l’atto indebito. Ciò sempre a condizione che l’istigazione non venga accolta e che, dunque, non si perfezioni l’accordo criminoso.

L’elemento soggettivo rilevante è il **dolo generico**, consistente nella consapevolezza di offrire/promettere denaro o altra utilità per un atto contrario a doveri d’ufficio o la coscienza – nel caso di soggetto intraneo-istigatore – di sollecitare una dazione/promessa per compiere un atto indebito.

A mero titolo esemplificativo, per comprendere la portata concreta della disposizione ex art. 2635-bis comma 1 c.c., si può ipotizzare la configurazione del reato in esame nella condotta di un rappresentante legale di una società immobiliare che offra (senza che tale offerta venga accolta) ad un funzionario direttivo di una banca, responsabile della divisione immobiliare dell’istituto, una somma di denaro affinché il funzionario convinca la banca ad accettare la vendita di un immobile ad un prezzo più basso rispetto a quello di mercato (qualora la sollecitazione non venga accolta).

La sanzione pecuniaria prevista dal D.Lgs. 231/2001 va da 200 a 400 quote.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, collaboratore di una società di capitali con funzione di commerciale, offre a Caio, responsabile dell’ufficio-forniture di altra società, una somma di denaro affinché quest’ultimo ordini forniture presso la società per cui opera Tizio; Caio non accetta.

Altri illeciti

Art. 2625 c.c.: Impedito controllo

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.

Si tratta di un **reato proprio** degli amministratori e consiste nell’impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di

revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

Il *modus operandi* degli idonei artifici presuppone una nota di frode e quindi, l'idoneità della condotta a trarre in inganno i soggetti che devono svolgere le attività di controllo.

Il soggetto cui viene impedito il controllo può essere il socio, il sindaco, e la società di revisione o gli altri organismi di controllo previsti nei modelli di governo monistico e dualistico.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 180 quote.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, amministratore di una società di capitali, con condotte ostruzionistiche, impedisce ad un socio della società di accedere alla documentazione societaria.

Art. 2636 c.c.: Illecita influenza sull'assemblea

“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

Si tratta di un reato comune che può essere commesso non solo dagli amministratori ma anche dai soci.

La condotta tipica consiste nel raggiungimento della maggioranza in assemblea, con atti simulati o con frode, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Nella casistica, la creazione di una **maggioranza artificiosa in assemblea** può essere tipizzata con le seguenti modalità: l'impiego di azioni o quote non collocate, l'esercizio del diritto di voto sotto altro nome, ed una terza categoria residuale che include gli altri atti simulati o fraudolenti.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 150 a 330 quote.

Esempio di condotta rilevante: i soci di una società di capitali, tramite l'utilizzo di false deleghe al voto, determinano fraudolentemente la maggioranza in assemblea.

Art. 2637 c.c.: Aggiotaggio

“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni”.

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano **notizie false** ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di **strumenti finanziari** non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo **sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche** o gruppi bancari. Per notizia si intende un'indicazione sufficientemente precisa di circostanze di fatto, non essendo pertanto sufficienti le semplici voci, i c.d. *rumors* e le previsioni soggettive.

La notizia è falsa quando, creando una falsa rappresentazione della realtà, sia tale da trarre in inganno gli operatori determinando un rialzo o ribasso dei prezzi non regolare. Per altri artifici si intende *“qualsiasi comportamento che, mediante inganno, sia idoneo ad alterare il corso normale dei prezzi”*.

Non si ravvisa la condotta di divulgazione quando le notizie non sono state diffuse o rese pubbliche, ma siano dirette solo a poche persone.

Alle operazioni simulate vanno ricondotte sia le operazioni che le parti non hanno in alcun modo inteso realizzare, sia le operazioni che presentano un'apparenza difforme da quelle effettivamente volute.

Affinché il reato sia configurabile è sufficiente che la notizia o l'artificio sia idoneo a produrre l'effetto della sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 200 a 500 quote.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, presidente del Consiglio di amministrazione di una società X, diffonde informazioni false relative agli strumenti finanziari di una società Y, in cui la società X ha

investito.

Art. 2638 c.c.: Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

“Gli amministratori, i direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

[...];

[...]”.

La figura di reato risponde all'esigenza di coordinare le fattispecie riguardanti le numerose ipotesi, esistenti nella disciplina previgente, di falsità nelle comunicazioni agli organi di vigilanza, di ostacolo allo svolgimento delle funzioni, di omesse comunicazioni alle autorità medesime.

La condotta si concretizza con l'esposizione nelle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di **fatti materiali non rispondenti al vero**, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e che riguardano la situazione medesima.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 200 a 400 quote.

Per tutte le fattispecie di reato previste dall'art. 25 *ter* del Decreto, qualora il profitto derivato alla Società sia di rilevante entità la pena pecuniaria prevista è aumentata di un terzo.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, dipendente di una società di capitali, comunica informazioni contenute nel registro del trattamento non corrispondenti al vero, a seguito di richiesta di informazioni da parte dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Le attività sensibili ex art. 25 *ter* del Decreto 231/2001.

In seguito alla *Gap Analysis* le aree a rischio reato risultano le seguenti:

- gestione della **contabilità** generale;
- rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali;
- la gestione amministrativa di **clienti e fornitori** e terzi, degli accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso nell'anno, inclusi i costi del personale, le penalità contrattuali, i finanziamenti attivi e passivi e relativi interessi;
- la verifica dei dati provenienti dai **sistemi gestionali**;
- la predisposizione del **bilancio**, della nota integrativa e di tutte le altre comunicazioni sociali previste dalla legge;
- gestione finanziaria, dei **flussi di danaro**;
- gestione **operazioni societarie**;
- gestione dei **rapporti con i Soci, con gli Istituti di Credito e con i terzi**;
- gestione del **ciclo attivo e passivo**;

- **negoiazione e contrattualizzazione** dei rapporti passivi ed attivi;
- selezione e assunzione del **personale**;
- gestione **omaggi e sponsorizzazioni**, spese di rappresentanza;
- gestione dei rapporti con le autorità pubbliche di vigilanza (ad esempio, Garante della Privacy).

Principi generali di comportamento

Area del fare.

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi contabili di riferimento (OIC), ai principi di *Corporate Governance* della Società, alle norme del Codice Etico, ai Principi generali di comportamento enucleati nella Parte Speciale del presente Modello, nonché ai Protocolli Operativi ed alle procedure poste a presidio dei rischi-reato individuati (cfr. infra).

I Destinatari della presente Parte Speciale devono:

- tenere un comportamento **corretto, trasparente e collaborativo**, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le Attività identificate come Sensibili;
- utilizzare denaro contante solo nel rispetto dei limiti e delle procedure apposite (cfr. Protocollo – *Gestione dei flussi monetari e finanziari*);
- individuare i **fornitori** in base a **standard obiettivi**, nel rispetto delle procedure previste dal presente Modello;
- individuare collaboratori e Consulenti a seguito di un’attenta verifica concernente i requisiti di **professionalità, integrità, onestà e affidabilità**;
- prevedere contrattualmente che fornitori e consulenti **aderiscano al Codice Etico e ai Protocolli Operativi loro applicabili** (cfr. par. 2, Terminologia - Destinatari Esterni);
- assicurare **l’archiviazione dei suddetti contratti**;
- attuare **verifica della contabilità generale**;
- ricorrere alla **riconciliazione bancaria**;
- rapportarsi con gli **organi sociali**, rispettando i principi di trasparenza e collaborazione;
- rispetto alla definizione delle **poste bilancistiche di tipo valutativo**, illustrare nella nota integrativa i criteri utilizzati ed il processo alla base della determinazione.

Area del Non Fare.

In ogni caso, è **vietato**:

- rappresentare o trasmettere per l’elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, **non rispondenti alla realtà**, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- **omettere** dati ed informazioni imposte dalla legge;
- **omettere** di indicare nella nota integrativa i **criteri ed il processo** di definizione delle **poste valutative** del bilancio;

- illustrare i dati e le informazioni in modo tale da fornire una rappresentazione non corrispondente alla realtà;
- porre in essere pratiche o **comportamenti illegali o collusivi, pagamenti illeciti, favoritismi o tentativi di corruzione**, sollecitazioni dirette o tramite terzi di vantaggi per la Società contrari alla legge, a regolamenti o a disposizioni e regole previste nel presente Modello;
- **offrire o ricevere regali**, doni, omaggi o altre utilità a vario titolo, eccezion fatta, in particolari circostanze di natura istituzionale, nelle quali eventuali omaggi dovranno comunque avere natura simbolica, essere di valore irrisorio e tali da non poter essere in alcun modo interpretabili da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi;
- effettuare elargizioni in denaro o altra natura o qualunque forma di **trattamento speciale** a chiunque sia impegnato in un rapporto d'affari con una società terza, se l'intenzione ultima sia quella di influenzare una decisione commerciale ad eccezione, eventualmente, di regali occasionali o simbolici non in grado di influenzare alcuno;
- nei rapporti con società terze (clienti o fornitori), sostenere **spese di rappresentanza ingiustificate**;
- assumere **personale** al fine di assicurare **vantaggi indebiti** alla Società.

Protocolli a presidio dei rischi-reato *ex art. 25 ter* del Decreto:

- ⇒ PO-02
- ⇒ PO-03
- ⇒ PO-04
- ⇒ PO-05
- ⇒ PO-06
- ⇒ PO-10
- ⇒ PO-11

7. DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO.

L'art. 3 della Legge n. 7 del 14 gennaio 2003 "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999 e norme di adeguamento dell'ordinamento interno*" ha inserito nel *corpus* del D.Lgs. 231/2001 l'art. 25 *quater*, rubricato "*delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*" e a norma del quale l'ente è soggetto a responsabilità anche nel caso di commissione, nel suo interesse e/o a suo vantaggio, di reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

I reati rilevanti sono:

- Art. 270 c.p.: Associazione sovversive;
- Art. 270 *bis* c.p.: Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico;
- Art. 270 *bis.1* c.p.: Circostanze aggravanti ed attenuanti;
- Art. 270 *ter* c.p.: Assistenza agli associati;

- Art. 270 *quater* c.p. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale; Art. 270-*quater*.1 c.p.: Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo;
- Art. 270 *quinquies* c.p.: Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale;
- Art. 270-*quinquies*.1 c.p.: Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo;
- Art. 270-*quinquies*.2 c.p.: sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro;
- Art. 270 *sexies* c.p.: Condotte con finalità di terrorismo;
- Art. 280 c.p.: Attentato con finalità terroristiche o di eversione;
- Art. 280 *bis*: c.p.: Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi;
- Art. 280-*ter* c.p.: Atti di terrorismo nucleare;
- Art. 289 *bis* c.p.: Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione;
- Art. 289-*ter* c.p.: Sequestro a scopo di coazione;
- Art. 302 c.p.: Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi I e II;
- Art. 304 c.p. Cospirazione politica mediante accordo;
- Art. 305 c.p.: Cospirazione politica mediante associazione;
- Art. 306 c.p.: Banda armata: Formazione e partecipazione;
- Art. 307 c.p.: Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata;
- Art. 1 L. 342/1976: Impossessamento, dirottamento, distruzione di un aereo;
- Art. 2 L. 342/1976: Danneggiamento delle installazioni a terra;
- Art. 2 Convenzione di New York 9 dicembre 1999.

Di seguito vengono descritte le fattispecie sopra indicate.

Art. 270 c.p.: Associazione sovversive

“Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l’ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.”

Il delitto in commento rientra tra i reati di pericolo presunto, in cui, ai fini della configurabilità, non è richiesto un evento di danno naturalistico inteso, ma una mera messa in pericolo del bene giuridico tutelato. Si tratta, inoltre, di un delitto oggettivamente politico, ai sensi dell’art. 8 c.p., in quanto

lede un interesse relativo alla personalità internazionale ed interna dello Stato italiano.

Dunque, per la configurabilità del reato in commento, occorre l'esistenza di una struttura organizzata, anche elementare, che presenti un grado di effettività tale da rendere almeno possibile l'attuazione del progetto criminoso e tale da giustificare la valutazione di pericolosità. Sul punto, si rileva che la mera propaganda di programmi antidemocratici non rileva penalmente.

Ogni condotta violenta e programmaticamente diretta a menomare le libertà costituzionalmente riconosciute esprime la sovversione, penalmente sanzionata, dei fondamentali ordinamenti sociali dello Stato.

Il dolo è specifico, in quanto la costituzione dell'associazione violenta deve essere voluta al fine di sovvertire con la violenza gli ordinamenti statali.

Il D.lgs. 231/2001, all'art. 25 *quater*, prevede la sanzione pecuniaria da 200 a 700 quote.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, soggetto apicale della Società X, promuove un'associazione diretta ed idonea a sovvertire violentemente l'ordinamento politico dello Stato. È difficile che da detta condotta possa verificarsi un interesse o un vantaggio per la Società, pertanto, la fattispecie non si considera a rischio per la Società.

Art. 270 *bis* c.p.: Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico

“Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego”.

La norma incrimina le condotte di promozione, costituzione, organizzazione, direzione, finanziamento di **associazioni** che si propongono il compimento di **atti di coazione** (fisica o anche psicologica) **indiscriminati**, idonei ad ingenerare il panico nella popolazione o finalizzati alla **sovversione dell'ordinamento costituzionale**.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è applicabile, nel caso del primo periodo, da 400 a 1000 quote; nel caso del secondo periodo, la sanzione pecuniaria va da 200 a 700 quote.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, operatore dell'area amministrativa di una società di capitali, finanzia un'organizzazione terroristica islamista, sfruttando i conti correnti della società cui ha accesso. La fattispecie non è considerata a rischio per la Società.

Art. 270 *bis.1* c.p.: Circostanze aggravanti e attenuanti

“Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato (...).”

Tale articolo è stato, da ultimo, inserito ad opera del D.lgs. 21/2018 e modificato dalla L. n. 60/2023.

La fattispecie non è considerata a rischio per la Società.

Art. 270 *terc.* c.p.: Assistenza agli associati

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto”.

La fattispecie prevede un **reato comune, a forma vincolata**, in quanto punisce l'assistenza ai membri di associazioni terroristiche che si sostanzia, specificamente, nel fornire rifugio, vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione. Suddette condotte rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 270-ter esclusivamente se non costituiscono concorso nel reato associativo o favoreggiamento.

Il dolo richiesto è **generico** e consiste nella prestazione cosciente e volontaria di una delle forme di aiuto citate dalla disposizione, con **la consapevolezza dell'appartenenza** della persona aiutata ad un'associazione terroristica o eversiva.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 200 a 700 quote.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, operativo di una società di capitali, fornisce l'auto aziendale ad un soggetto membro di un'associazione terroristica. La fattispecie non è da considerarsi a rischio per la Società.

Art. 270 quater c.p.: Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale

“Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270 bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Fuori dei casi di cui l'articolo 270 bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni”.

La disposizione in esame punisce **l'arruolamento con finalità di terrorismo**. Si tratta di un reato di **pericolo**, in quanto la condotta è punita a prescindere dalla circostanza che gli atti violenti o di sabotaggio vengano, poi, effettivamente realizzati.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 400 a 1000 quote nel caso previsto dal primo comma; da 200 a 700 quote nel caso previsto dal secondo comma.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, operativo di una società di capitali, utilizza il computer aziendale per compiere attività di arruolamento. La fattispecie non è considerata a rischio per la Società.

Art. 270-quater.1 c.p.: Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo

“Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni”.

Il legislatore, al fine di non lasciare impunte alcune condotte lesive dell'ordine pubblico internazionale, ha esteso la punibilità anche nei confronti di chi semplicemente organizza, finanzia o propugna viaggi in territorio estero finalizzati al compimento di atti di terrorismo.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 200 a 700 quote.

La fattispecie non è considerata a rischio per la Società.

Art. 270 quinquies c.p.: Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale

“Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da

cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies.

Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici”.

La fattispecie criminosa in esame mira ad anticipare la soglia di rilevanza penale degli atti latamente terroristici, incriminando **condotte** spesso **prodromiche** al compimento dei veri e propri atti terroristici.

La norma punisce innanzitutto l’addestratore, ovvero il soggetto che forma i destinatari in modo da renderli capaci di compiere atti terroristici. La disposizione incrimina inoltre la condotta di colui che si limita a fornire istruzioni sulla preparazione e/o sull’uso di materiali esplosivi, nonché quella dell’addestrato.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 200 a 700 quote.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, operativo di una società di capitali, utilizza il computer aziendale per fornire istruzioni sull’utilizzo di materiali esplosivi. La fattispecie non è da considerarsi a rischio per la Società.

Art. 270-quinquies.1 c.p.: Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo

“Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.

Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

La sanzione pecuniaria prevista dal D.lgs. 231/2001 va – per la fattispecie del primo comma – da 400 a 1000 quote – per la fattispecie del secondo comma – da 200 a 700 quote.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, operativo di una società di capitali, mette a disposizione denaro a soggetti, al fine di compiere atti di terrorismo. La fattispecie non è considerata a rischio per la Società.

Art. 270-quinquies.2 c.p.: Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro

“Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000”.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 200 a 700 quote.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, operativo di una società di capitali sottrae dal deposito giudiziario beni sottoposti a sequestro. La fattispecie non è considerata a rischio per la Società.

Art. 270 sexies c.p.: Condotte con finalità di terrorismo

“Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un’organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un’organizzazione internazionale,

nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia”.

La norma è di carattere definitorio, in quanto individua le condotte terroristiche in quelle azioni che:

(i) sono, oggettivamente, idonee ad arrecare un grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e

(ii) sono dirette ed idonee a generare intimorimento nella popolazione, a coartare la volontà dei pubblici poteri o di un'organizzazione internazionale, o a destabilizzare/distruggere le strutture politiche fondamentali di un Paese.

Infine, la disposizione rinvia alle fonti sovranazionali normativamente vincolanti, così estendendo a tali fonti la definizione di terrorismo sopra riportata.

Ai fini dell'integrazione della norma in esame è necessario che la condotta posta in essere dal soggetto agente sia concretamente idonea a realizzare uno degli scopi descritti dalla norma come quello di intimidire la popolazione e/o costringere i poteri pubblici a compiere o astenersi da un qualsiasi atto, determinando un evento di pericolo di portata tale da incidere sugli interessi dell'intero paese colpito dagli atti terroristici.

La fattispecie non è considerata a rischio per la Società

Art. 280 c.p.: Attentato con finalità terroristiche o di eversione

“Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti”.

La norma incrimina la condotta consistente nell'**attentare alla vita** o **all'incolumità fisica** di una persona, qualora tali atti siano idonei a pregiudicare **l'ordine politico-istituzionale esistente**.

La fattispecie è, dunque, di **mero pericolo**, in quanto non richiede l'effettiva lesione della vita o dell'incolumità fisica della vittima né l'effettivo pregiudizio all'ordine costituzionale.

Si tratta di un **reato comune**, in quanto può essere commesso da “chiunque”, che richiede il **dolo specifico** concretizzantesi nella finalità terroristica.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è compresa tra 400 e 1000 quote per il reato di cui al primo periodo del primo comma; è compresa tra le 200 e 700 quote per il reato per il reato di cui al secondo periodo del primo comma.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, dipendente operativo di una società di capitali, per finalità terroristiche, attenta alla vita di un esponente politico. La fattispecie criminosa non è da considerarsi a rischio per Delta Contract.

Art. 280 bis c.p.: Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti”.

La norma prevede un delitto di **attentato**, incriminando la condotta consistente nel compimento di atti diretti a danneggiare cose mobili o immobili altrui mediante l'impiego di **materiale esplosivo**.

Soggetto attivo può essere chiunque; si tratta, dunque, di un **reato comune**.

Il **dolo è specifico**, concretizzandosi nella finalità terroristica.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è compresa tra le 200 e 700 quote.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, dipendente operativo di una società di capitali, compie un attentato terroristico mediante l'utilizzo di esplosivi. Risulta estremamente improbabile, però, che la condotta sia realizzata a vantaggio o nell'interesse dell'ente. La fattispecie non è, dunque, da considerarsi a rischio per Delta Contract.

Art. 280-terc.p.: Atto di terrorismo nucleare

“È punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:

- 1) procura a sé o ad altri materia radioattiva;*
- 2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.*

È punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:

- 1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;*
- 2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.*

Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici”.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 400 a 1000 quote.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, dipendente operativo di una società, compie un attentato terroristico mediante l'utilizzo di ordigni nucleari. Risulta estremamente improbabile, però, che la condotta sia realizzata a vantaggio o nell'interesse dell'ente. La fattispecie non è, dunque, da considerarsi a rischio per la Società.

Art. 289 bis c.p.: Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione

“Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma”.

La disposizione incrimina la condotta di **sequestro** (cfr. sopra – sequestro a scopo di estorsione), quando la stessa sia finalizzata al **terrorismo** e/o all'**eversione** dell'ordine democratico. La norma è posta, quindi, sia a tutela della libertà individuale, che della personalità dello Stato, in relazione alla sicurezza dell'ordine costituzionale.

Il **dolo è specifico** e consiste, oltre che nella rappresentazione e volontà di privare la libertà personale di una persona, nella finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è compresa tra le 400 e le 1000 quote.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, operativo di una società di capitali, sequestra una persona a scopo terroristico, utilizzando l'auto aziendale. È comunque estremamente improbabile che tale condotta sia posta in essere a vantaggio o nell'interesse della società. La fattispecie non è, dunque, considerata a rischio per la Società.

Art. 289 *terc.p.*: Sequestro di persona a scopo di coazione

“Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289 bis e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 289 bis.

Se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall'articolo 605 aumentate dalla metà a due terzi”.

Il delitto in esame, introdotto dal D.lgs. 21/2018, rappresenta un'ipotesi di **reato di pericolo**, in quanto è sufficiente l'attitudine degli atti a produrre uno degli effetti previsti dalla norma, senza che sia necessario il loro effettivo verificarsi in termini di evento inteso in senso naturalistico. Si tratta di una fattispecie “ibrida” tra il sequestro di persona a scopo di estorsione ex art. 530 c.p. ed il delitto di cui all'articolo precedente ex art. 289-bis c.p., ove la condotta incriminata consiste nel sequestrare una persona, al fine di ottenere, come prezzo della liberazione, la coartazione dello Stato e dei suoi organi. La pena pecuniaria prevista dal Decreto va da 400 a 700 quote.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, soggetto apicale della Società X, sequestra Caio, senatore, al fine di costringere lo Stato italiano a recedere dall'Unione europea, come prezzo per la liberazione di Caio. La fattispecie, all'esito della non configurabilità di un interesse o di un vantaggio per la Società, non si considera a rischio di commissione.

Art. 302 c.p.: Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi I e II

“Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto

anni. La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione”.

La disposizione incrimina l'istigazione diretta ad una o più persone specifiche, avente ad oggetto delitti, non colposi, contro la personalità interna o internazionale dello Stato, per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione.

Più specificamente, a condotta rilevante mira a **determinare, rafforzare l'altrui risoluzione** a compiere i citati delitti.

Il **dolo è generico**, consistendo nella mera generica coscienza e volontà di istigare taluno ai delitti indicati.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è compresa tra le 200 e le 700 quote.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, operativo di una società di capitali, utilizza strumenti aziendali (es. il computer) per istigare un altro soggetto a commettere un attacco terroristico. La fattispecie risulta difficilmente realizzabile a vantaggio dell'ente e, dunque, esula dall'area di rischio della Società.

Art. 304 c.p.: Cospirazione politica mediante accordo

“Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni.

Per i promotori la pena è aumentata.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo”.

Il delitto di cospirazione politica mediante accordo di cui alla norma in commento, si perfeziona in base al mero incontro delle volontà di più soggetti per l'attuazione di un determinato proposito criminoso a scopo politica, senza che sia necessaria la costituzione di una struttura organizzativa di uomini e mezzi (Cass. Pen., Sez. I, n. 16714/2014).

La pena pecuniaria prevista dal Decreto va da 200 a 700 quote.

Art. 305 c.p.: Cospirazione politica mediante associazione

“Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano la associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.

I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più dei delitti sopra indicati”.

Per la sussistenza del delitto di cospirazione politica mediante associazione è necessario che tre o più persone si uniscano in un gruppo organizzativo, anche di tipo rudimentale, purché a carattere stabile.

L'elemento soggettivo richiesto dall'art. 305 c.p. è costituito dal **dolo specifico**, cioè dalla volontà di aderire ad un'associazione con la consapevolezza di cospirare di cospirare per la perpetrazione di uno o più delitti contro la personalità internazionale o interna dello Stato.

La pena pecuniaria prevista dal Decreto va – per la fattispecie di cui al primo comma - da 400 a 1000 quote e – per la fattispecie di cui al secondo comma – da 200 a 700 quote.

Esempio di condotta rilevante: il Presidente del Consiglio di amministrazione di una prima società ed i soggetti apicali di una società si accordano al fine per costituire un'associazione volta a commettere i delitti contro la personalità dello Stato. La fattispecie non è considerata a rischio per la Società.

Art. 306 c.p.: Banda armata: formazione e partecipazione

“Quando per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni.

Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni.

I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori”.

La fattispecie in esame rappresenta una disposizione normativa di chiusura volta ad evitare che il bene giuridico tutelato, ovvero la personalità dello Stato, possa essere messo a repentaglio dalla costituzione di bande armate volte alla commissione di uno o più delitti dolosi contro la personalità dello Stato. Il reato di cui all'art. 306 c.p. è un reato di mero pericolo in relazione al bene giuridico tutelato e, di conseguenza, integra gli elementi del reato anche la sola costituzione della banda armata al fine di commettere uno o più delitti contro la personalità dello Stato. Elemento essenziale ai fini della configurazione della fattispecie in esame è quello della disponibilità delle armi, intesa come mera disposizione e non che tutti i componenti della banda siano armati o che queste vengano concretamente usate.

L'elemento soggettivo richiesto dalla norma in esame è quello del dolo specifico ovvero la coscienza e volontà di commettere uno o più delitti contro la personalità dello Stato.

La pena pecuniaria prevista dal Decreto va – per la prima fattispecie – da 400 a 1000 quote e – per la seconda fattispecie – da 200 a 700 quote.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, operativo di una società di capitali si unisce insieme ad altri soggetti al fine di commettere uno più reati contro la personalità dello Stato. La fattispecie non è considerata a rischio per la Società.

Art. 307 c.p.: Assistenza ai partecipanti di cospirazione o di banda armata

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuatamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole”.

La disposizione normativa punisce chiunque, fuori dalle ipotesi di concorso di reato, da rifugio o fornisce vitto o ospitalità ai componenti dell'associazione. Ai fini della configurazione del reato in esame per rifugio si intende un luogo di cura nel quale, uno dei soggetti dell'associazione venga accolto e riceva trattamenti sanitari non urgenti e successivamente trattenuto fino a completa guarigione in condizioni di clandestinità.

La pena pecuniaria prevista dal Decreto va da 200 a 700 quote.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, operativo di una società di capitali fornisce riparo e cure sanitarie ad alcuni membri di un'associazione. La fattispecie non è considerata a rischio per la Società.

**Art. 1 Legge 342/1976: “Repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea”:
Impossessamento, dirottamento, distruzione di un aereo**

“Chiunque con violenza o minaccia commette un fatto diretto all'impossessamento di un aereo e chiunque con violenza, minaccia o frode commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di un aereo è punito con la reclusione da 7 a 21 anni.

La pena è aumentata se l'autore consegue l'intento.

La pena non può essere inferiore a 12 anni di reclusione se dal fatto derivano lesioni personali ai passeggeri ovvero ai membri dell'equipaggio.

Si applica la pena della reclusione da 24 a 30 anni se dal fatto deriva la morte di una o più persone”.

La pena pecuniaria prevista dal Decreto va da 400 a 1000 quote.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, apicale della Società X, minaccia il pilota di un aereo per prenderne possesso. L'interesse e il vantaggio per la società, in relazione alla fattispecie in esame, non si ritiene configurabile, pertanto, non si ritiene a rischio per la società.

**Art. 2 Legge 342/1976: “Repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea”:
Danneggiamento delle installazioni a terra**

“Chiunque al fine di dirottare o distruggere un aereo danneggia le installazioni a terra relative alla navigazione aerea o ne altera le modalità di uso è punito con le pene indicate nell'articolo precedente”.

Art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo – New York 9 dicembre 1999

Commette un reato ai sensi della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, chiunque, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:

a) un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero

b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire una popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa.

2. a) Nel depositare i suoi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, uno Stato Parte che non aderisca ad uno dei trattati enumerati nell'allegato può dichiarare che, nell'applicazione di questa Convenzione allo Stato Parte, il trattato deve essere ritenuto come non incluso nell'allegato di cui al comma 1, alinea (a). La dichiarazione deve cessare di avere effetto non appena il trattato entra in vigore nello Stato Parte, che ne deve dare notifica al depositario;

b) Lo Stato Parte che cessa di essere parte ad un trattato elencato nell'allegato, può fare, riguardo a tale trattato, la dichiarazione prevista nel presente articolo.

3. Perché un atto costituisca uno dei reati di cui al comma 1, non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere uno dei reati di cui al comma 1, alinea (a) o (b).

4. Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere il reato previsto al comma 1 di questo articolo.

5. Commette altresì un reato chiunque:

- (a) prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato secondo quanto previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo;
- (b) organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo;
- (c) contribuisca al compimento di uno o più reati, come previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo, con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e:
 - (i) deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione di un reato secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo; o
 - (ii) deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato, secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.

Le attività sensibili ex art. 25 quater del Decreto 231/2001.

Questa categoria di reati non sembra avere significativa rilevanza per le finalità che il Modello si propone, e ciò anche alla luce: *i)* della **natura dolosa** dei reati stessi; *ii)* del fatto che sembra **difficilmente ipotizzabile** che Delta Contract possa trarre un **interesse o vantaggio** di sorta dalla commissione di questo genere di illeciti.

8. PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE)

L'Art. 8 della Legge 9 gennaio 2006, n. 7 recante "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2006, n. 14, ha introdotto nel D.lgs. n. 231/2001 l'art. "25-quater.1. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili". L'introduzione del reato in commento nel catalogo dei reati presupposto di cui al D.lgs. 231/2001 trova la propria *ratio* nella volontà del legislatore di sanzionare enti (in particolare, strutture sanitarie, organizzazioni di volontariato, ecc.) che si rendano responsabili dell'effettuazione, al loro interno, di pratiche mutilative vietate.

Art. 583-bis c.p.: Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

"Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

- 1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;*
- 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione*

di sostegno.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia".

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è compresa tra 300 a 700 quote mentre le sanzioni interdittive sono comminate per una durata non inferiore ad un anno.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, operativo di una società di capitali, utilizza gli spazi aziendali come luogo di esecuzione di pratiche di mutilazioni genitali femminili. La fattispecie non appare a rischio per la Società, anche considerato che non risulta immaginabile come il reato possa essere realizzato nell'interesse/a vantaggio di Delta Contract.

Le attività sensibili ex art. 25 *quater*.1 del Decreto 231/2001.

Alla luce dell'attività svolta da Delta Contract e della valutazione del rischio eseguita, la fattispecie non appare realizzabile nell'ambito/a vantaggio della Società ed è, dunque, esclusa dall'area di rischio rilevante.

9. REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

L'art. 5 della legge n. 228/2003, in tema di misure contro la tratta delle persone, ha aggiunto, al decreto 231, l'articolo 25-*quinquies* che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative alle persone giuridiche, società e associazioni per la commissione di delitti contro la personalità individuale. L'introduzione dei delitti contro la personalità individuale è stata determinata dalla necessità di dare attuazione alla Decisione quadro n. 2004/68/GAI del Consiglio d'Europa, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia minorile. La norma dà concreta attuazione anche alla direttiva 2011/93/UE, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

La norma è stata successivamente integrata ad opera dell'art. 10, legge n. 38 del 6 febbraio 2006, contenente "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet", che modifica l'ambito di applicazione dei delitti di pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico (artt. 600-*ter* e 600-*quater* c.p.), includendo anche le ipotesi in cui tali illeciti siano commessi mediante l'utilizzo di materiale pornografico raffigurante immagini virtuali di minori degli anni diciotto o parti di esse (ai sensi del rinvio all'art. 600-*quater*.1., c.p.).

L'art. 25-*quinquies* del Decreto è stato ulteriormente integrato dalla legge 29 ottobre 2016, n. 199 che ha modificato il reato di "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" di cui all'art. 603-*bis* c.p. ricomprendendolo tra i reati presupposto della responsabilità dell'Ente.

L'articolo 25 *quinquies* del Decreto, rubricato "Delitti contro la personalità individuale", richiama i seguenti reati previsti dal Codice Penale:

- art. 600 c.p.: Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;
- art. 600 *bis* c.p.: Prostituzione minorile;
- art. 600 *ter* c.p.: Pornografia minorile;
- art. 600 *quater* c.p.: Detenzione di materiale pornografico;
- art. 600 *quater*.1 c.p.: Pornografia virtuale;
- art. 600 *quinquies* c.p.: Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;

- art. 601 c.p.: Tratta di persone;
- art. 602 c.p.: Acquisto e alienazione di schiavi;
- art. 603 *bis* c.p.: Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
- art. 609 *undecies* c.p.: Adescamento di minorenni.

Art. 600 c.p.: Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

“Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all’accattonaggio o al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento, ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona”.

Si tratta di un **reato comune** in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere le condotte descritte.

A titolo esemplificativo, tale reato può realizzarsi qualora, chiunque consenta o agevoli la riduzione in schiavitù o in servitù un individuo costringendolo a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all’accattonaggio o, comunque, a prestazioni che ne comportino lo **sfruttamento**.

La condotta si sostanzia nel *ridurre una persona in schiavitù*, ossia ridurre mediante **violenza minaccia o abuso di autorità**, la vittima del reato in una condizione continuativa di **soggezione** fisica o psicologica allo scopo di costringerla a prestazioni lavorative o sessuali, ovvero all’accattonaggio o comunque a prestazioni che comportino lo sfruttamento.

Sotto il profilo soggettivo, è richiesto il **dolo generico**, inteso come coscienza e volontà di ridurre taluno in schiavitù o servitù.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 400 a 1000 quote.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, amministratore di una società di capitali, costringe – con violenza e minaccia - i dipendenti della società a svolgere prestazioni lavorative in una condizione di radicale sfruttamento. La fattispecie appare difficilmente realizzabile nell’interesse o a vantaggio di Delta Contract.

Art. 600 *bis* c.p.: Prostituzione minorile

“È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;*
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore ad anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in danaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000”.

La norma in esame tutela il minore e la sua libertà psicofisica, che potrebbero essere messe a repentaglio da qualsivoglia mercificazione del suo corpo. La fattispecie in esame individua un’ipotesi di **reato comune** e prevede la punibilità per diverse condotte, tra cui **l’induzione alla prostituzione**, che si concreta nella persuasione, nella determinazione, nel convincimento a prostituirsi, risultando sufficiente la mera promessa implicita di un beneficio.

Il **reclutamento** inteso come comportamento diretto a far conseguire la disponibilità della vittima a colui che trarrà vantaggio dalla prestazione sessuale.

Il **favoreggiamento**, ovvero qualsiasi apporto che faciliti l'esercizio della prostituzione; lo **sfruttamento**, ovvero l'attività lucrativa ottenuta grazie al meretricio altrui; la **gestione**, l'**organizzazione**, il **controllo ed il conseguimento in altro modo di profitto**.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 300 a 800 quote per il primo comma, e da 200 a 700 quote per il secondo comma.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, dipendente di una società di capitali, gestisce l'attività di prostituzione minorile, utilizzando a tal fine anche un automezzo aziendale. La fattispecie appare difficilmente realizzabile nell'interesse o a vantaggio di Delta Contract.

Art. 600 *terc.p.*: Pornografia minorile

“È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;

2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.582 euro a 51.645 euro

Chiunque al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164;

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali”.

Il bene giuridico tutelato dalla norma è la tutela del minore e della sua libertà psicofisica.

Per materiale pornografico deve intendersi qualsiasi immagine e/o la rappresentazione fotografica o cinematografica che implichi la partecipazione di un minore a scene o contesti a sfondo sessuale, escludendosi tuttavia la rilevanza della mera rappresentazione della nudità in sé e per sé considerata, ovvero senza attinenza alla sfera sessuale.

La norma in esame punisce, al primo comma, lo **sfruttamento** sessuale del minore in chiave pornografica nonché l'**induzione** nei confronti dello stesso a partecipare a spettacoli o a esibizioni a carattere pornografico. Il secondo comma, invece, punisce il **commercio di materiale pornografico**. Al terzo comma, ancora, l'art. 600-*ter* c.p., punisce chi, mediante qualsiasi mezzo, anche telematico, distribuisca e/o **diffonda materiale pornografico**, nonché chiunque diffonda **notizie volte all'adescamento di minori**.

Infine, al quarto comma, viene punita la condotta di chi, non concorrendo alle azioni di cui ai commi precedenti, **offra** o **ceda** ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pedopornografico.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 300 a 800 quote per il primo ed il secondo comma, mentre per il terzo e quarto comma da 200 a 700 quote.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, utilizzando i computer aziendali, diffonde materiale pedopornografico. La fattispecie appare difficilmente realizzabile nell'interesse o a vantaggio di Delta Contract.

Art. 600 *quater* c.p.: Detenzione o accesso a materiale pornografico

“Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600 ter c.p., consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a € 1.549,00.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000”.

Il reato ha natura comune in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati sopra descritti. Il bene giuridico tutelato dalla norma in esame è la tutela del minore e la sua libertà psico-fisica. L'oggetto delle condotte incriminate sono le attività poste in essere dalla Società o da una sua unità organizzativa, al fine di consentire o agevolare i propri clienti nel procurarsi e detenere materiale pornografico.

La condotta si sostanzia nel: (i) *Procurarsi materiale pornografico prodotto mediante utilizzo sessuale di minori*: procurarsi implica un comportamento atto ad acquisire la disponibilità materiale del prodotto pornografico; è materiale pornografico tutto ciò che consiste in raffigurazioni e rappresentazioni attinenti la sfera sessuale, come congiunzioni carnali, atti di libidine, gesti erotici, ecc.; (ii) *detenere lo stesso materiale*: detenere vuol dire trovarsi nella condizione di avere la disponibilità del materiale pornografico.

L'elemento soggettivo consiste nel dolo generico, inteso come coscienza e volontà di porre in essere i comportamenti indicati dalla norma.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 200 a 700 quote.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, dipendente di una società di capitali, detiene – sfruttando l'hardware aziendale – materiale pedopornografico.

Art. 600 *quater*.1 c.p.: Pornografia virtuale

*“Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 *quater* si applicano anche quando il materiale pornografico rappresentano immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.*

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali”.

La presente fattispecie ha natura di reato di pericolo astratto, perché la produzione e la diffusione di siffatto materiale sono tali da incentivare quei comportamenti devianti, in grado, a loro volta, di originare ulteriori condotte lesive del bene giuridico finale dell'integrità psicofisica del minore. L'oggetto delle condotte penalmente rilevanti, nel caso specifico, sono le attività poste in essere dalla Società o da una sua unità organizzativa, al fine di consentire o agevolare i propri clienti nel perpetrare, diffondere e detenere materiale pornografico virtuale.

La condotta si sostanzia nel: (i) *perpetrare i reati di pornografia minorile (600 ter c.p.) e di detenzione di materiale pornografico (600 *quater* c.p.)*, utilizzando immagini di minori o parti di esse anche di carattere virtuale mediante l'ausilio di tecniche grafiche e di mezzi di comunicazione telematica.

L'elemento soggettivo è il dolo generico, inteso come coscienza e volontà dei comportamenti indicati nella norma.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 200 a 700 quote.

Esempio di condotta rilevante: cfr. sopra.

Art. 600 *quinquies* c.p.: Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

“Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro”.

Ratio della fattispecie di cui all'art. 600 *quinquies* c.p. è di **anticipare la tutela penale** dei minori alla soglia delle attività funzionali e collaterali all'induzione, al favoreggiamento, allo sfruttamento della prostituzione dei minori.

La norma punisce condotte di tipo organizzativo, consistenti nella programmazione di viaggi illeciti con la previsione di servizi volti ad entrare in contatto con l'ambiente della prostituzione minorile (ad esempio, tramite la fornitura di indirizzi / informazioni su luoghi o persone).

Si tratta di un **reato di pericolo** e di mera condotta, in quanto – per l'integrazione della fattispecie – non è necessaria la realizzazione di alcun evento specifico (ad esempio, l'incontro con i minori).

È un **reato comune**, posto che il comportamento incriminato rileva a prescindere da chi l'abbia posto in essere.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 300 a 800 quote.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, sfruttando i computer aziendali, fornisce supporto all'organizzazione di viaggi volti ad entrare in contatto con l'ambiente della prostituzione minorile. La fattispecie risulta difficilmente realizzabile a vantaggio dell'ente e, come tale, esula dall'area di rischio rilevante della Società.

Art. 601 c.p.: Tratta di persone

“È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo. Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni”.

A seguito dell'intervento del d.lgs. n. 24/2014, il reato è strutturato secondo una norma a più fattispecie in quanto prevede due condotte caratterizzate da elementi costitutivi autonomi che, se integrati, permettono di ritenere integrato un concorso materiale di reati.

La prima fattispecie consiste nel **reclutare, introdurre nel territorio dello Stato**, trasferire anche al di fuori di esso, trasportare, cedere l'autorità sulla persona, ospitare una o più persone che si trovano nelle **condizioni indicate nell'articolo 600 c.p.** Quindi, deve trattarsi di persona che si trova già nelle condizioni di schiavitù o servitù descritte dall'art. 600 c.p.

La seconda fattispecie rappresenta, invece, un reato a forma vincolata poiché richiede l'impiego di particolari modalità, quali l'inganno, la violenza, la minaccia, l'abuso di autorità o l'**approfittamento di una situazione di vulnerabilità**, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o la promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite

che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Presupposto necessario del reato è costituito dalla compressione della libertà morale del soggetto passivo.

Sotto il profilo soggettivo, la norma richiede il **dolo specifico**.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 400 a 1000 quote.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, amministratore di una società di capitali, assolda soggetti che si trovano in stato di schiavitù, corrispondendo del denaro ai soggetti che ne dispongono. La fattispecie esula dall'area di rischio rilevante di Delta Contract.

Delta Contract

Art. 602 c.p.: Acquisto e alienazione di schiavi

“Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni”.

La disposizione prevede un reato comune, in quanto realizzabile da “chiunque”, a prescindere dallo status soggettivo dell'agente; la norma punisce la condotta di colui che **acquisti o venda**, o comunque, ceda una persona che si trovi in quello stato di soggezione sopra descritto.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 400 a 1000 quote.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, responsabile delle risorse umane di una società di capitali, assolda una persona che si trova in stato di totale sfruttamento. La fattispecie risulta difficilmente realizzabile nell'ambito della Società.

Art. 603-bis c.p.: Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”.

Il delitto in esame punisce tutte quelle condotte distorsive del mercato del lavoro che, in quanto caratterizzate dallo **sfruttamento** mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno e di necessità dei lavoratori, non si risolvono in mere violazioni delle regole relative all'avviamento nel mercato del lavoro, ma realizzano un vero e proprio sfruttamento, unitamente (anche se in secondo piano) a violazioni sulle leggi fiscali e tributarie. Ai fini dell'integrazione della

fattispecie in esame, è sufficiente la sussistenza anche di un solo indice di sfruttamento individuato dalla norma mentre, l'approfittamento dello stato di bisogno dei lavoratori può ricavarsi dalla condizione di clandestinità degli stessi che li rende disponibili a lavorare in condizioni disagiate. La pena pecuniaria prevista dal Decreto va da 400 a 1000 quote.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, datore di lavoro di una società di capitali impiega manodopera in condizioni di sfruttamento, violando in maniera grave e sistematica la normativa inerente all'orario di lavoro.

Art. 609 *undecies* c.p.: Adescamento di minorenni

“Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater.1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

La pena è aumentata:

- 1) se il reato è commesso da più persone riunite;*
- 2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività;*
- 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;*
- 4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore”.*

La norma incrimina le condotte che mirano a costruire un **rapporto di fiducia** con il minore attraverso condotte artificiali, lusinghiere o minacciose, quando il soggetto attivo sia mosso da scopi sessuali. La *ratio* è quella di prevenire i reati citati dalla disposizione (tra i quali, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, ecc.), anticipando la tutela a condotte solo prodromiche all'incontro tra l'adulto ed il minore.

I beni giuridici tutelati sono quelli della libertà e dell'equilibrato sviluppo psico-fisico del minore.

Il reato può essere commesso da chiunque, nei confronti di minori infrasedicenni.

La fattispecie in esame prevede un reato a **dolo specifico**, poiché la condotta volta alla captazione della fiducia del minore rileva solo in quanto sorretta dal **fine di commettere i reati sotto elencati**.

A titolo esemplificativo, realizza la condotta in esame il soggetto che, allo scopo di compiere atti sessuali con un'infraguattordicenne, si finge un agente di moda, predisponendo un falso profilo *Facebook*, per instaurare una relazione con la minore.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 200 a 700 quote.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, dipendente di una società di capitali, essendo mosso da scopi sessuali, entra in contatto con minorenni utilizzando i computer aziendali. La fattispecie non è da considerarsi a rischio per Delta Contract, anche in relazione alla circostanza che il reato difficilmente è realizzabile nell'interesse/a vantaggio della società.

Le attività sensibili ex art. 25 *quinquies* del Decreto 231/2001.

- gestione delle risorse umane;
- appalti di lavori o servizi a società terze;
- gestione della sicurezza sul lavoro.

Principi generali di comportamento.

Area del Fare.

Tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari, ai principi di *Corporate Governance* della Società, alle norme del Codice Etico, ai Principi generali di comportamento enucleati nella Parte Speciale del presente Modello, nonché ai Protocolli Operativi, alle policy interne poste a presidio dei rischi-reato individuati.

La Società si impegna, inoltre, a selezionare personale, **consulenti, fornitori e subappaltatori** che condividano gli standard etici di cui al presente Modello. **I contratti con tali *partner* devono essere formalizzati in appositi documenti contrattuali, previa verifica del rispetto della normativa a tutela della salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008).**

L'organo amministrativo e il personale della Società, a qualsiasi titolo coinvolto nella selezione e gestione dei fornitori, di personale o manodopera, è tenuto ad osservare le seguenti linee guida:

- gestire le risorse umane nel rispetto della normativa internazionale e nazionale applicabile;
- individuare i **fornitori** di personale e manodopera in base a **standard obiettivi**, nel rispetto delle procedure previste dal presente Modello;
- prediligere fornitori in possesso di certificazioni ISO 9001, ISO 45001 o ISO 14001, nonché del MOG 231;
- prevedere contrattualmente che fornitori ed eventuali subappaltatori **aderiscano alle prescrizioni del Codice Etico e del Modello Organizzativo, con previsione di specifiche sanzioni al fornitore in caso di violazioni** (ad esempio, immediata risoluzione del contratto);
- acquisire dal fornitore una dichiarazione attestante l'impegno alla verifica delle condizioni di lavoro presso subappaltatori, ove presenti, con indicazione del nominativo dei subappaltatori coinvolti e dei documenti a questi ultimi richiesti;
- prevedere audit periodici presso la sede del fornitore o subappaltatore al fine di verificare concretamente le condizioni dei lavoratori.

Area del Non Fare.

È fatto **divieto** di:

- **porre in essere**, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, le **fattispecie di reato** previste **dall'articolo 25-*quinqües*** del Decreto;
- violare i principi enunciati nel **Codice Etico**, i **Protocolli Operativi** richiamati dalla presente Parte Speciale;
- sottoporre il personale della Società a condizioni di lavoro che possano rappresentare "**sfruttamento**" ai sensi di legge, ad esempio, violando la normativa in materia di **orario massimo** di lavoro giornaliero o in materia di sicurezza sul lavoro.

Protocolli a presidio dei rischi-reato *ex art. 25-*quinqües** del Decreto.

⇒ PO-06

10. ABUSI DI MERCATO

La Legge comunitaria 18 aprile 2005 n. 62 n. 62/2005, recependo la Direttiva 2003/6/CE, ha introdotto nel Testo Unico della Finanza (d'ora in poi TUF) il Titolo I *bis* sull'abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato e contestualmente ha inserito nel Decreto l'articolo 25

sexies, prevedendo espressamente la responsabilità amministrativa delle Società in capo di violazione delle norme poste a tutela del mercato.

I reati rilevanti a tal fine sono:

- Art. 184 TUF: Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate;
- Art. 185 TUF: Manipolazione del mercato;
- Art. 187-*quinquies* TUF: Responsabilità dell'ente.

Art. 184 TUF: Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate

“È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di unufficio:

- a. acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;*
- b. comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;*
- c. raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).*

La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010”.

Si tratta di un **reato proprio** in quanto la norma specifica i soggetti attivi che possono commettere il delitto, individuati alla stregua del nesso funzionale che intercorre tra l'acquisizione dell'informazione privilegiata e la qualifica ricoperta o l'attività svolta.

La fattispecie è stata integralmente sostituita dall'art. 26, comma 1, lettera c) della L. 23 dicembre 2021, n. 238 *“Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020”*.

Nonostante la definizione di informazione privilegiata sia stata abrogata dal D.lgs. 107/2018, si ritiene che, agli effetti della legge penale, il concetto continui ad essere valido, in attesa di migliori specificazioni legislative. Si tratta di un'informazione di carattere **preciso, di natura non pubblica** e che **riguarda, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari, o uno o più strumenti finanziari**, tale che, qualora divulgata, risulti idonea ad incidere in **modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari**.

L'informazione ha carattere preciso se:

- si riferisce ad un complesso di circostanze esistenti, fatti avvenuti o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificheranno o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere si verificherà;
- è sufficientemente specifica quando ha un contenuto determinato da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari.

Tale informazione è quella che, presumibilmente, un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

Il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui risulta "effettuata la registrazione dei titoli sul conto dell'acquirente", che individua il momento del trasferimento della proprietà dei beni oggetto della compravendita.

La fattispecie può essere imputata esclusivamente a titolo di **dolo**, anche **generico**.

Il Decreto prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

Se il prodotto o il profitto è di rilevante entità la sanzione è aumentata fino a 10 volte tale prodotto o profitto.

Esempio di condotta rilevante: posto che Delta Contract, allo stato, non è quotata non risulta immaginabile, nemmeno astrattamente, la realizzazione di tale fattispecie.

Art. 185 TUF: Manipolazione del mercato

"Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo".

Anche tale fattispecie è posta a tutela dell'integrità del mercato.

Con riferimento all'elemento oggettivo, essa presenta una consistente analogia con gli elementi costitutivi del reato di aggio.

Difatti, la condotta consiste nella diffusione di notizie false ovvero nel compimento di operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonee a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati.

Si precisa che:

- per notizia si intende un'indicazione sufficientemente precisa di circostanze di fatto non essendo pertanto sufficienti le semplici voci, i c.d. *rumors* e le previsioni soggettive. La notizia è falsa quando, creando una falsa rappresentazione della realtà, sia tale da trarre in inganno

gli operatori determinando un rialzo o ribasso dei prezzi non regolare;

- non si ravvisa l'estremo della divulgazione quando le notizie non siano state diffuse o rese pubbliche, ma siano dirette solo a poche persone;
- alle operazioni simulate vanno ricondotte sia le operazioni sia le parti non hanno in alcun modo inteso realizzare, sia le operazioni che presentano un'apparenza difforme da quelle effettivamente volute;
- affinché il reato sia configurabile è sufficiente che la notizia o l'artificio sia idoneo a produrre l'effetto della sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati;
- per altri artifici si intende "qualsiasi comportamento che, mediante inganno, sia idoneo ad alterare il corso normale dei prezzi".

Poiché i comportamenti che possono dar luogo alla fattispecie in esame sono comuni e affini a quelli che rilevano nell'ambito del reato di aggio, l'individuazione delle attività sensibili che la Società può porre in essere nelle condotte tipiche di questo reato è eseguita contestualmente ai reati contemplati in questa Parte Speciale. In ogni caso il reato di aggio si applica soltanto per gli strumenti finanziari non quotati e si può riferire anche alle azioni della Società stessa.

Anche la fattispecie in commento ha subito diverse modifiche, dapprima, dall'art. 4, comma 8, lett. A) e c) del D.lgs. 10 Agosto 2018 n. 107 "Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/UE, 2003/125/CE e 2004/72/CE", che ha introdotto i commi 1 bis e 2 ter; successivamente, dall'art. 26, comma 1, lettera d) della L. 23 dicembre 2021, n. 238 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020", che ha abrogato i commi 2-bis e 2-ter.

Esempio di condotta rilevante: posto che, allo stato, la Società non è quotata non appare immaginabile la realizzazione di tale fattispecie.

Art. 187-quinquies TUF: Responsabilità dell'ente

"L'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

[...]"

La fattispecie in esame richiama espressamente, ai fini della responsabilità amministrativa, **altre fattispecie in materia di abusi di mercato:**

Art. 14 Regolamento (UE) n. 596/2014: Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate

"Non è consentito:

a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate;

b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate;

oppure

c) comunicare in modo illecito informazioni privilegiate”.

Art. 15 Regolamento (UE) 596/2014: Divieto di manipolazione del mercato

“Non è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni del mercato”.

Le fattispecie di cui agli artt. 14 e 15 Regolamento (UE) 596/2014 si applicano ai sensi dell’art. 2 del Regolamento (UE) 596/2014 agli strumenti finanziari.

Le attività sensibili ex art. 25 *sexies* del Decreto 231/2001.

Posto che la società non risulta quotata, le fattispecie in commento non possono essere commesse all’interno di Delta Contract e, pertanto, la Società non è dotata di protocolli a presidio dei rischi-reato ex art. 25 *sexies* del Decreto.

11. SICUREZZA SUL LAVORO

L’articolo 25 *septies* del Decreto, rubricato «*Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*», è stato introdotto dalla legge del 3 agosto 2007, n. 123 e successivamente modificato dall’art. 300 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

La Legge n. 123/07 ha introdotto, tra i reati che possono far sorgere la responsabilità in capo all’ente, **l’omicidio colposo e le lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con la violazione delle norme poste a tutela della sicurezza e salute dei lavoratori.**

Si evidenzia che i reati citati hanno natura colposa, a differenza di tutti gli altri facenti parte del Decreto, aventi, invece, natura esclusivamente dolosa.

I delitti cui l’art. 25 *septies* fa espresso riferimento sono contenuti nel Capo I del Titolo XII del libro II del Codice Penale, ovvero fanno parte dei «*Delitti contro la vita e l’incolumità individuale*».

Il tema sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è stato oggetto di importanti modifiche normative da parte del Legislatore, da ultimo con il D.L. 19 del 2024 recante “*Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)*”, convertito con modificazioni in Legge 29 aprile 2024 n. 56. Il Decreto PNRR ha introdotto importanti disposizioni in materia di prevenzione e contrasto al lavoro irregolare, prevedendo una serie di benefici normativi e contributivi, di costo del lavoro negli appalti sia pubblici sia privati, aumento delle sanzioni in caso di manodopera di “lavoro nero” nonché la ripenalizzazione della somministrazione di lavoro, dell’appalto e del distacco priva di requisiti.

L’art. 29 comma 19, lett. a) e *c-bis*) del medesimo Decreto PNRR ha riscritto l’art. 27 del D.lgs. 81/2008 prevedendo la qualificazione delle imprese tramite crediti (c.d. patente edilizia).

Essi sono:

- art. 589 c.p.: Omicidio colposo;
- art. 590 c.p.: Lesioni personali colpose.

Art. 589 c.p.: Omicidio colposo.

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”.

L'omicidio colposo è un reato d'evento che si consuma nel momento e nel luogo in cui si verifica la **morte** del soggetto passivo del reato. L'elemento soggettivo richiesto è la **colpa**, anche generica, da intendersi come negligenza, imprudenza e imperizia.

Avuto riguardo all'aggravante prevista dal comma 2, ossia la commissione del reato mediante la violazione di norme antinfortunistiche, la Corte di cassazione ha precisato che, sotto il profilo della colpa, essa sussiste non solo quando sia contestata la violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (c.d. *colpa specifica*), ma anche quando la contestazione abbia ad oggetto l'omissione dell'adozione di misure od accorgimenti per la più efficace tutela dell'integrità fisica dei lavoratori, in violazione dell'art. 2087 c.c.. Viene quindi ricompreso, tra le norme antinfortunistiche anche questo obbligo posto in capo all'imprenditore, ancorché di valore “astratto ed ammonitivo”.

Infine, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che la responsabilità del datore di lavoro vada esclusa solo in caso di comportamento abnorme del lavoratore, e sul punto, recentemente, si è affermato che “*la condotta del lavoratore può ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, non tanto ove sia imprevedibile, quanto, piuttosto, ove sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia, oppure ove sia stata posta in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli e, come tale, al di fuori di ogni prevedibilità da parte del datore di lavoro, oppure vi rientri, ma si sia tradotta in qualcosa che, radicalmente quanto ontologicamente, sia lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro*” (Cass. Pen., Sez. IV, n. 46841/2023).

L'omicidio colposo è un reato d'evento che si consuma nel momento e nel luogo in cui si verifica la **morte** del soggetto passivo del reato. L'elemento soggettivo richiesto è la **colpa**, anche generica, da intendersi come negligenza, imprudenza e imperizia.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 250 a 500 quote e la sanzione interdittiva va da 3 a 12 mesi.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, dipendente operativo di una società di capitali muore a causa di una caduta dovuta alla mancata segnalazione dei lavori in corso presso la sede della Società.

Art. 590 c.p.: Lesioni personali colpose.

“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 390 euro.

Se la lesione è grave, la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1239 euro.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2000 e la pena per lesioni gravissime è da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata sino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.

La definizione di lesione è contenuta nell'art. 582 c.p., rubricato «Lesione personale dolosa»: vi è lesione ogniqualvolta l'agente produca nel soggetto passivo del reato una malattia, ossia qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, ancorché localizzata e non influente sulle condizioni organiche generali. L'art. 590 c.p., nel disciplinare la fattispecie colposa della lesione, fa riferimento al medesimo concetto. Il reato è istantaneo con evento di danno (così Cass. 2 giugno 2006, n. 6511) e si consuma con il verificarsi della lesione, benché gli effetti siano eventualmente permanenti. L'elemento soggettivo del reato è la colpa generica, oppure, come per l'omicidio colposo, quella specifica allorché derivi dalla violazione di norme antinfortunistiche o sulla circolazione stradale.

La lesione personale colposa può essere:

- **lieve o lievissima**: se da essa deriva una malattia o una incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni che non superi i 40 giorni;
- **grave** (art. 583 comma 1 c.p.):
 - a) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o una incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni;
 - b) se ne consegue l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
- **gravissima** (art. 583, comma 2 c.p.):
 - a) se dal fatto deriva una *malattia* certamente o probabilmente insanabile;
 - b) se dal fatto deriva *la perdita di un senso*;
 - c) se dal fatto deriva *la perdita di un arto*, una mutilazione che lo renda inservibile, la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare ovvero una permanente e grave incapacità nella favella;
 - d) *la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso*.

Si precisa che le lesioni che vengono in rilievo per la configurabilità di una responsabilità in capo all'ente sono quelle gravi o gravissime.

Il reato è procedibile a querela della persona offesa, tranne nel caso in cui il fatto sia stato commesso con violazione delle norme antinfortunistiche, caso, peraltro, rilevante ai fini del D.lgs. n. 231/01.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è in misura non superiore a 250 quote e la sanzione interdittiva non superiore a 6 mesi.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, operatore di macchina di una società di capitali, si vede tranciate le dita di una mano a causa dell'utilizzo improprio di un macchinario per il cui utilizzo non aveva ricevuto adeguata formazione.

Le attività sensibili ex art. 25-septies del Decreto

- obblighi del Datore di lavoro e, in particolare, attività di valutazione dei rischi e conseguente; elaborazione del DVR;

- stanziamento di un budget annuale di spesa in materia di sicurezza sul lavoro;
- gestione del rapporto di lavoro;
- formazione del personale;
- corretta esecuzione degli obblighi di legge in materia di prevenzione di infortuni, con particolare riferimento ai macchinari (*standard* di sicurezza e modalità di utilizzo);
- affidamento di lavori, servizi e forniture ad imprese-terze.

Principi generali di comportamento.

La Società ha già predisposto un Documento di Valutazione Rischi (DVR), dove trovano collocazione, opportunamente codificati, tutti i pericoli effettivamente applicabili in materia di sicurezza sul lavoro.

Il DVR deve essere costantemente aggiornato, in relazione a nuove ed eventuali esigenze di prevenzione e il presente Modello costituisce un ulteriore presidio di tutela.

Come ulteriore sistema di presidio e controllo in materia di sicurezza, il Datore di Lavoro ha provveduto alla nomina di un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (cfr. *Protocollo - Sicurezza sul Lavoro*).

Il Modello non intende sostituirsi alle prerogative e responsabilità di legge disciplinate in capo ai soggetti individuati dal D.Lgs. 81/2008.

Costituisce, invece, un presidio ulteriore di controllo a verifica dell'esistenza, efficacia ed adeguatezza della struttura e organizzazione posta in essere in ossequio alla normativa speciale vigente in materia di antinfortunistica, tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.

Area del Fare.

Tutte le attività lavorative devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi di *Corporate Governance* della Società, alle norme del Codice Etico, ai Principi generali di comportamento enucleati nella Parte Speciale del presente Modello.

Nel rispetto dell'ordinamento vigente, la Società – e, nello specifico, ciascun soggetto per quanto di propria competenza – si impegna ad:

- adottare un'organizzazione tale da prevenire i rischi di reati in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro;
- destinare un budget adeguato alla formazione del personale;
- accertare che la formazione del personale sia effettivamente svolta;
- portare adeguatamente a conoscenza dei dipendenti il DVR;
- in generale, rispettare gli standard in materia previsti ex lege, dalle procedure interne, nonché dai Protocolli Operativi in materia di sicurezza sul lavoro (cfr. *Protocollo Sicurezza sul lavoro*).

Area del Non Fare.

È fatto **divieto** di:

- porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti, imperiti, che possano originare un pericolo per la sicurezza propria e/o altrui;
- omettere le segnalazioni di incidenti mancati od occultare avvenimenti il cui verificarsi abbia costituito un pericolo potenziale per la salute e sicurezza dei lavoratori;
- omettere o rifiutare di partecipare ai corsi di formazione;

- svolgere le mansioni lavorative senza aver ricevuto adeguate istruzioni operative o senza aver partecipato ad adeguata formazione, ad esempio utilizzando macchinari senza aver previamente ricevuto adeguata formazione o in condizioni di manifesta insicurezza;
- chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato o chiedere di svolgere attività con attrezzature prive dei requisiti di sicurezza previsti *ex lege*;
- sottostimare le voci di spesa con impatto sulla salute e sicurezza sul lavoro.

Protocolli a presidio dei rischi-reato *ex art. 25-septies* D.Lgs. 231/2001:

- ⇒ PO – 07 Sicurezza sul lavoro.
- ⇒ Documenti *ex* D.Lgs. 81/2008.

12 REATI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE FRODE

Il D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, afferente all’attuazione della terza Direttiva Antiriciclaggio, ha introdotto nel Decreto 231/01, con l’art. 25-*octies*, alcuni dei delitti contro il patrimonio mediante frode.

Inoltre, la Legge 15 dicembre 2014, n. 186, rubricata «*Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio*», ha introdotto, nel codice penale, l’art. 648-*ter.1*, rubricato “autoriciclaggio”, nonché, ha modificato l’art. 25-*octies* del Decreto legislativo n. 231 del 2001 inserendo nel catalogo dei reati 231 la fattispecie di nuovo conio. Successivamente, il d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90, in attuazione della Direttiva (UE) 849/2015, ha riscritto il decreto 231/2007: viene confermato l’inserimento dei reati contenuti nell’art. 25-*octies*; **vengono modificati gli obblighi di vigilanza e comunicazione degli organi di controllo all’interno degli enti obbligati e l’OdV viene escluso dall’elenco dei soggetti destinatari di tali obblighi, ex artt. 46 e 51, d.lgs. 231/2007** (mentre in precedenza era incluso ai sensi dell’abrogato art. 52, d.lgs. 231/2007). Da ultimo, il Decreto legislativo n. 125/2019, entrato in vigore il 10 novembre 2019, ha apportato ulteriori rilevanti modifiche al Decreto legislativo n. 231/2007.

I reati individuati dall’art. 25-*octies* sono:

- Art. 648 c.p.: Ricettazione;
- Art. 648 *bis* c.p.: Riciclaggio;
- Art. 648 *ter* c.p.: Impiego di denaro, beni, utilità di provenienza illecita;
- Art. 648 *ter.1* c.p.: Autoriciclaggio.

Art. 648 c.p.: Ricettazione

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell’articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell’articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell’articolo 625, primo comma, n. 7-bis.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel

massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.

Affinché si configuri il reato di ricettazione è necessario che sia stato commesso un altro delitto, antecedente, cui il soggetto agente, però, non deve avere partecipato.

La condotta penalmente rilevante consiste **nell'acquistare, ricevere od occultare denaro o cose che provengano da altro delitto** oppure nel compiere **un'attività volta all'acquisto, al ricevimento o all'occultamento** delle stesse da parte di altri soggetti.

Il delitto si consuma quando l'agente porta a compimento una delle condotte sopra elencate senza che, nel caso in cui egli si intrometta per far acquistare o ricevere od occultare denaro o cose provenienti da delitto ad altro soggetto, l'intromissione abbia trovato concreta realizzazione.

Secondo la più autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. S.U. 30 marzo 2010 n. 12433), la ricettazione è compatibile con il **dolo eventuale**: il reato è imputabile, dunque, al soggetto quando l'agente si sia rappresentato la **concreta possibilità della provenienza** della cosa dal delitto, accettandone il rischio, non potendosi d'altra parte desumere suddetto elemento soggettivo da semplici motivi di sospetto.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. La sanzione interdittiva applicabile è di durata non superiore a 2 anni.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, addetto agli acquisti di una società di capitali, acquista, come telefono cellulare aziendale, un apparecchio che sa essere appartenente alla refurtiva di un furto.

Art. 648 bis c.p.: Riciclaggio

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie, in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

Come nella fattispecie di reato precedentemente analizzata, affinché si configuri il delitto di riciclaggio è necessaria la sussistenza di un reato antecedente, non necessariamente di natura dolosa, cui l'agente non abbia partecipato in alcun modo.

Tale ipotesi di reato comune tutela, oltre al patrimonio, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, l'ordine economico-finanziario. La condotta penalmente rilevante può consistere: (i) nel **sostituire, trasferire denaro**, beni o altra utilità provenienti da delitto non colposo; (ii) nel **compiere operazioni finalizzate ad ostacolare l'individuazione della provenienza delittuosa** del denaro, cosa o altra utilità.

Il delitto si consuma con la sostituzione, il trasferimento o il compimento di operazioni volte ad

ostacolare l'individuazione della provenienza illecita del denaro, dei beni o di altre utilità.

L'elemento soggettivo è il **dolo generico**, inteso come coscienza e volontà nel porre in essere le condotte descritte con la consapevolezza o, quantomeno, accettando il rischio (dolo eventuale) che l'oggetto del reato provenga da delitto.

È opportuno, infine, ricordare, che, qualora le condotte penalmente rilevanti siano poste in essere nell'esercizio di un'attività professionale, la pena è aumentata.

Una diminuzione della pena, invece, è normativamente prevista allorché l'oggetto del reato provenga da un delitto punito, con una pena inferiore, nel massimo, a cinque anni.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. La sanzione interdittiva applicabile è di durata non superiore a 2 anni.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, amministratore di una società di capitali, fa trasferire sul conto corrente aziendale i risparmi di spesa dei reati fiscali posti in essere da un'impresa-terza, qualificandoli come pagamenti di forniture.

Art. 648 *terc.p.*: Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

Data la clausola di sussidiarietà posta nell'*incipit* della norma, il reato si configura quando non vengano in rilievo le fattispecie di ricettazione e riciclaggio nonché al di fuori delle ipotesi di concorso in questi reati.

La condotta penalmente rilevante è l'**impiego**, inteso anche come **investimento, di proventi illeciti in attività economico-finanziarie**. Per la consumazione del reato non è necessario che dalla condotta illecita sia conseguito un profitto.

L'elemento soggettivo richiesto dalla norma è il **dolo generico**, che va inteso come consapevolezza da parte dell'agente di impiegare denaro, beni o altre utilità che provengono da delitto.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 200 a 800 quote.

Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. La sanzione interdittiva applicabile è di durata non superiore a 2 anni.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, amministratore di una società di capitali, investe sistematicamente in azioni il denaro derivante da varie truffe (cui non ha partecipato).

Art. 648 *ter.1 c.p.*: Autoriciclaggio

“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416 bis.1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

Rispetto al reato di riciclaggio, la nuova fattispecie incriminatrice punisce chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto (di qualsiasi natura), sostituisce, trasferisce ovvero impiega in attività economiche o finanziarie, nonché imprenditoriali o speculative, denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro illecita provenienza.

Pertanto, il **soggetto attivo** è **colui che ha commesso il c.d. reato-presupposto** i cui proventi confluiscono nel nuovo reato. Si tratta quindi di un reato proprio.

A monte del nuovo reato di autoriciclaggio possono configurarsi tutti i reati che concretamente sono in grado di fornire all'autore una provvista di denaro o altri beni o utilità: ad esempio, corruzione, evasione fiscale e ogni reato tributario, appropriazione di beni sociali, appropriazione indebita, false comunicazioni sociali, delitti contro la fede pubblica, corruzione tra privati, nonché lo stesso autoriciclaggio.

L'utilizzo a fini personali del denaro, dei beni o delle altre utilità non è punibile.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. La sanzione interdittiva applicabile è di durata non superiore a 2 anni.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, amministratore di una società di capitali, utilizza il risparmio di spesa derivante da reati fiscali per il pagamento di forniture.

Le attività sensibili ex art. 25-*octies* del Decreto 231/01.

Dall'analisi eseguita, risultano le seguenti aree a rischio reato:

- gestione dei **flussi finanziari**;
- gestione delle procedure di **acquisto di beni o servizi**;
- stipulazione ed esecuzione di **contratti**;
- predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta, dichiarazioni IVA, nonché di altre **dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi** in genere;
- gestione della **fatturazione**;
- in generale, Attività Sensibili rilevanti per il rischio tributario.

Principi generali di comportamento.

Area del Fare.

Delta Contract conforma la propria attività al rispetto dei seguenti principi generali, imponendo

l'obbligo a carico di chiunque operi in/per/con la Società di:

- verificare l'**attendibilità commerciale e professionale** di fornitori e consulenti;
- verificare che gli **incassi tramite denaro siano interamente tracciati, a livello commerciale e fiscale** e che, comunque, non superino i **limiti di legge**;
- assicurare la **tracciabilità** delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con soggetti terzi;
- conservare la **documentazione** a supporto delle operazioni economico-finanziarie;
- provvedere alle movimentazioni finanziarie avendo cura di verificare che esse avvengano sempre attraverso **intermediari finanziari abilitati**;
- non accettare beni, servizi o altre utilità a fronte delle quali non vi sia un ordine/contratto scritto.

Area del non fare.

In ogni caso, è vietato:

- intrattenere rapporti con soggetti dei quali sia conosciuta o sospettata l'**appartenenza ad organizzazioni criminali** o comunque operanti al di **fuori della legalità**;
- utilizzare **strumenti anonimi** per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti.

Nell'attuazione dei suddetti principi comportamentali, la Società adotta i seguenti criteri organizzativi, relativi ai vari processi operativi.

Rapporti con i fornitori.

- Deve essere effettuata una **adeguata attività di verifica dei fornitori** secondo quanto previsto dai Protocolli Operativi di cui al presente Modello;

Rapporti con Consulenti e Collaboratori.

- Consulenti e collaboratori devono essere scelti sulla base di precisi requisiti di **onorabilità, professionalità e competenza**, in relazione alla loro reputazione e affidabilità, appositamente vagliata attraverso le fasi della specifica procedura adottata;
- Tutti i contratti con Consulenti e collaboratori non devono essere definiti **per iscritto** in tutte le loro condizioni e termini;
- I **compensi** dei consulenti e collaboratori devono trovare adeguata giustificazione nell'incarico conferito e devono essere **congrui**, in considerazione delle prassi esistenti sul mercato e/o delle tariffe vigenti;
- Nessun pagamento a consulenti e collaboratori può essere effettuato **in contanti**.
- **Contratti** con fornitori, consulenti e collaboratori devono prevedere clausole di adesione al Codice Etico della Società e ai Protocolli Operativi ove di competenza (*cfr.* par. 2, Terminologia, Destinatari Esterni).

Protocolli a presidio del rischio-reato:

⇒ PO-02

⇒ PO-03

⇒ PO-05

13. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI

Le fattispecie di reato rilevanti

Con il D.lgs. n. 184/2021, il catalogo dei reati presupposto è stato esteso ai reati di cui agli artt. 493-ter, 493-quater e 640-ter, secondo comma, del Codice Penale, mediante l'introduzione dell'art. 25-octies.1 del D.lgs. 231/2001, rubricato "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti". La Legge 137/2023 è intervenuta nuovamente nel catalogo dei reati presupposti e ha inserito nell'elenco dei reati dell'art. 25-octies.1, comma 2-bis, anche il "reato di trasferimento fraudolento di valori" (art. 512-bis c.p.), modificando anche la rubrica in "*Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori*".

I reati individuati dall'art. 25-octies.1 sono:

- Art. 493-ter c.p.: Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- Art. 493-quater c.p.: Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- Art. 640-ter c.p.: Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale;
- Art. 512-bis c.p.: Trasferimento fraudolento di valori.

Art. 493 *terc.p.*: Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

"Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

[...]"

Il bene giuridico tutelato dalla norma in esame è quello della tutela del patrimonio, oltre che la correttezza della circolazione del credito. La condotta punita è quella del soggetto che si avvalga di carte di credito di cui non è titolare, al fine di trarne profitto – anche senza averla rubata – nonché viene punita la condotta di chi si adoperi per falsificare la carta di credito, al fine di trarne profitto. Il momento consumativo del reato è quello in cui vengono utilizzate le carte di credito, pertanto, non si richiede l'effettivo conseguimento di un profitto, purché venga accertato il **dolo specifico**.

L'elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie in esame è, dunque, il **dolo specifico**, ovvero il fine di trarne indebitamente profitto per il soggetto agente o per un soggetto terzo.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 300 a 800 quote, e si applicano all'ente le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 del D.lgs. 231/2001.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, dipendente della società x, utilizza indebitamente una carta di credito consegnatagli dal titolare, effettuando, oltre all'operazione delegata, anche altri prelievi di denaro non autorizzati in favore della società.

Art. 493 *quater* c.p.: Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a se' o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro. [...]”

La disposizione è stata introdotta dal D.lgs. 184/2021 e fa riferimento alle ipotesi di detenzione e diffusione di apparecchiature e dispositivi o programmi informatici diretti a commettere alcuni reati con riferimento a strumenti di pagamento diversi dai contanti. La disposizione in esame mira a prevenire la produzione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o la distribuzione di qualsiasi apparecchiatura, dispositivo e/o programma informatico che, per le sue caratteristiche tecniche è idoneo a minare la sicurezza e la fiducia del pubblico nell'utilizzo degli strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Per **“strumenti di pagamento diversi dai contanti”** si intendono i dispositivi, oggetti o record protetti, monete elettroniche e valute virtuali, utilizzate per il trasferimento di denaro o altri valori monetari attraverso mezzi di scambio digitali. La nozione, dunque, ha un perimetro molto ampio: contempla tutti i mezzi di pagamento che consentono di gestire flussi monetari in formato elettronico, nell'ottica di ricomprendervi anche nuovi canali, come le app mobile, che consentono l'utilizzo di carte elettroniche prepagate, *ticket restaurant* elettronici, carte carburante, etc.

Si tratta, in altri termini, di mezzi di pagamento anche completamente dematerializzati, come gli strumenti di pagamento digitali aventi oggi una diffusione sempre più ampia. Tra questi: apparecchiature o dispositivi informatici che consentono ogni trasferimento di denaro (come i POS più tradizionali, o i più recenti POS-Samup); le piattaforme di pagamento (es. *home banking*, *Paypal*, *PagoPA*); i servizi c.d. *m-payments*, che consentono di effettuare operazioni di pagamento tramite smart phone o altri dispositivi mobili (es. *Satispay*, *Google Pay*, *Amazon Pay*, etc.).

Inoltre, sempre l'art. 1 del D.Lgs.184/2021 – rinviando alla categoria normativa di *“mezzi di scambio digitali”* – comprende anche le *“valute digitali”*, individuate come *“una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una Banca centrale o da un Ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente”*. Il riferimento è, ad esempio, alle criptovalute, come *Bitcoin* o *Ethereum*.

Il riciclaggio rappresenta il principale rischio connesso all'utilizzo delle monete virtuali. Molti utenti potrebbero acquistare le monete virtuali con denaro di provenienza illecita e sfruttare le particolari modalità operative di questa tecnologia per *“ripulire”*, il c.d. denaro *“sporco”*.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è sino a 500 quote, e si applicano all'ente le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 del D.lgs. 231/2001.

Art. 640 *ter*, secondo comma, c.p.: Frode informatica

“[...] La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. [...]”.

La fattispecie di cui all'art. 640-*ter* c.p. è posta a tutela sia della **riservatezza e della regolarità dei sistemi informatici** che del patrimonio altrui. La fattispecie in esame ha la medesima struttura e quindi i medesimi elementi costitutivi della truffa, ciò che si differenzia tra le due fattispecie è che l'attività fraudolenta non ha ad oggetto una persona bensì un sistema informatico.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è sino a 500 quote, e si applicano all'ente le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 del D.lgs. 231/2001.

Art. 512-*bis* c.p.: Reato di trasferimento fraudolento di valori

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter*, è punito con la reclusione da due a sei anni. La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni”.*

Il reato ex articolo 512-*bis* c.p., da ultimo modificato con il D.L. 19/2024, si pone come delitto prodromico alla commissione di altri reati e può essere commesso con molteplici negozi simulati finalizzati ad eludere i provvedimenti di prevenzione patrimoniale previsti dal Codice Antimafia o altre misure giuridiche applicabili per aggredire patrimoni di provenienza illecita.

Trasferimento fraudolento di valori è un reato a **dolo specifico di pericolo astratto a consumazione istantanea**, per la cui configurazione è sufficiente che il reo dia realizzazione ad un qualsiasi negozio giuridico allo scopo di sfuggire le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale a prescindere dall'effettivo conseguimento dello scopo prestabilito.

Il reato di cui all'articolo 512 *bis* cp si consuma nel momento in cui si conclude il **negozio simulato** e avviene lo spostamento apparente del bene ovvero allorquando viene concretizzata l'**intestazione fittizia**, la quale rappresenta una situazione giuridica solo apparente e difforme dalla realtà, una finta rappresentazione giuridica della titolarità o della disponibilità del bene e del mantenimento consapevole di tale situazione avente il solo fine di evitare le norme che prevedono l'applicazione di misure di prevenzione e di contrabbando.

In molti casi, lo scopo elusivo dei trasferimenti patrimoniali risulta essere successiva alla commissione di **illeciti tributari** come l'evasione o reati più specifici contemplati dal D.Lgs.74/2000.

Frequente è anche la **cessione di quote o di azioni operata al solo fine di estraniarsi dalla compagine della società**, come è ovvio solo apparentemente: in realtà colui che si è spogliato della titolarità delle quote o delle azioni di fatto prosegue nell'attività di amministratore o di socio occulto e quindi a prendere parte attiva alla conduzione dell'ente e alla ripartizione degli utili connessi all'attività societaria. La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 250 a 600 quote e si applicano all'ente le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 del D.lgs. 231/2001.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, amministratore di una società di capitali, utilizza il risparmio di spesa derivante da reati fiscali per il pagamento di forniture

A titolo esemplificativo, si può citare la cessione di quote o azioni eseguita al fine di estraniarsi dalla compagine della società solo apparentemente, poiché chi si è spogliato formalmente della titolarità delle quote o azioni continua di fatto a determinarne l'attività come amministratore o socio occulto e a partecipare alla gestione e agli utili derivanti dall'attività imprenditoriale.

Le attività sensibili ex art. 25-*octies*.1 del Decreto 231/01

Si ritiene che le fattispecie di reato di cui all'art. 25 *octies*.1 non abbiano tutte la medesima rilevanza all'interno della Società.

La fattispecie di cui all'art. 640-*ter*, secondo comma, c.p., non sembra possa avere significativa rilevanza per le finalità che il Modello si propone, tenuto conto dei beni di natura informatica utilizzati dalla Società nell'ambito delle proprie attività tipiche e delle competenze tecniche delle proprie risorse.

Con riferimento alle fattispecie di reato di cui agli artt. 493 *ter e quater* c.p., si ritiene che il rischio che le condotte delittuose possano essere tenute a vantaggio o nell'interesse della Società sia molto basso, tenuto conto delle attività tipiche d'impresa e dei flussi commerciali intrattenuti dalla stessa.

Si ritiene, dunque, che le attività astrattamente sensibili potrebbero ricondursi – seppure astrattamente - solo alla fattispecie di reato di cui all'art. 512-*bis* c.p.

In seguito alla *Gap Analysis* le aree potenzialmente a rischio reato, in una situazione di normale e ordinaria operatività della Società, risultano le seguenti:

- Rapporti con clienti;
- Aumenti di capitale;
- Conferimenti, trasformazioni o ingresso di nuovi soci nella società;
- Cessione di quote;
- gestione dei flussi finanziari;
- gestione delle procedure di acquisto di beni o servizi;
- stipulazione ed esecuzione di contratti.

Principi generali di comportamento.

Area del Fare.

Delta Contract conforma la propria attività al rispetto dei seguenti principi generali, imponendo l'obbligo a carico di chiunque operi in/per/con la Società di:

- assicurare la **tracciabilità** delle fasi di incasso;
- conservare la **documentazione** a supporto delle transazioni effettuate mediante qualsivoglia strumento di pagamento;
- **controllare** l'autenticità di tali strumenti;
- **in ogni caso, utilizzare tali strumenti** soltanto per consentire al cliente il pagamento dei prodotti acquistati ed utilizzando esclusivamente gli appositi strumenti messi a disposizione dalla Società a tal fine,
- verificare l'**identità** dei propri clienti.

Area del non fare.

In ogni caso, è vietato:

- utilizzare strumenti di incasso diversi da quelli autorizzati dalla Società;
- maneggiare carte di credito del cliente o qualsiasi altro dispositivo utilizzato dallo stesso per il pagamento;
- intrattenere rapporti con soggetti dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della legalità.

Protocolli a presidio del rischio-reato:

- ⇒ PO-02
- ⇒ PO-03

14. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

L'art. 25 *nonies* del Decreto è stato introdotto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99, al fine di tutelare il diritto morale e di utilizzo economico dell'autore di un'opera dell'ingegno avente carattere creativo (opere letterarie, musicali, arti figurative, cinematografiche, fotografiche, teatrali, nonché il *software* e le banche dati). La Legge 7 ottobre 2024 n. 143 ha convertito con modificazioni il D.L. 9 agosto 2024 n. 113 recante "*Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe dei termini normativi ed interventi di carattere economico*", introducendo una nuova fattispecie *ex art. 174-sexies* alla Legge 633/1941 (Legge sul diritto d'autore).

Le fattispecie di reato rilevanti sono:

- Art. 171 Legge 633/1941;
- Art. 171 *bis* Legge 633/1941;
- Art. 171 *ter* Legge 633/1941;
- Art. 171 *septies* Legge 633/1941;
- Art. 171 *octies* Legge 633/1941;
- Art. 174-*sexies* Legge n. 633/1941.

Art. 171 L. 633/1941

Dell'articolo 171 l.633/1941 sono richiamate solo le parti qui riportate, restando pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.

"Salvo quanto previsto dall'articolo 171 bis e dall'articolo 171 ter è punito con la multa da € 51,00 a € 2.065,00 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

[...];

a bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

b) [...];

c) [...];

d) [...]

e) [...]

f) [...].

[...]

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a € 516,00 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

[...]”.

La violazione dell'art. 171 si realizza allorché taluno **pone a disposizione del pubblico**, immettendola in un sistema di reti telematiche mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

Costituisce una circostanza aggravante il fatto che la predetta condotta riguardi opere altrui non destinate alla pubblicazione, ovvero venga posta in essere con usurpazione della paternità dell'opera o con modifiche tali da recare offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è applicabile fino a 500 quote e si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 per una durata non superiore a 1 anno.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, responsabile della gestione del sito internet di una società di capitali, inserisce in una pagina del sito un *link* che conduce a contenuti protetti dal diritto d'autore.

Art. 171 bis L. 633/1941

“Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati ai sensi della presente legge, riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 64 quinquies e 64 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità”.

Tale reato si realizza quando vengono poste in essere condotte finalizzate a **duplicare abusivamente**, importare, distribuire, vendere, concedere in locazione, diffondere/trasmettere al pubblico, detenere a scopo commerciale - o comunque per trarne profitto - **programmi per elaboratori e contenuti di banche dati protette**.

La condotta di duplicazione abusiva, prevista dall'art. 171-bis, comma 1, di programmi per elaboratori risulta integrata laddove si raggiunga la prova che i programmi duplicati siano stati illecitamente acquistati da chi li ha venduti e non risulti, invece, l'acquisizione dei programmi stessi attraverso canali di diffusione gratuita del *software*.

Si riportano alcune ipotesi esemplificative di tale condotta:

- realizzazione di una copia identica del programma, che comprende anche eventuali variazioni introdotte all'esclusivo scopo di nascondere il plagio;
- duplicazione di una sola parte del programma, purché si tratti di una parte dotata di una propria autonomia funzionale e, comunque, costituente il nucleo centrale del programma stesso;
- utilizzazione del programma stesso al fine di realizzare, mediante modifiche e sviluppi, un diverso prodotto per elaboratore;

- “download” di opere protette dal diritto d’autore su un “server” FTP e, da qui, sui computer di altri utenti.

Con riferimento alla seconda condotta prevista dall’art. 171-bis, comma 2, è stato affermato che la medesima non possa rientrare nell’esercizio ordinario delle attività di interrogazione dei programmi per uso privato compiute da parte degli utenti a ciò autorizzati e sul presupposto di una gestione normale della banca dati. Essa opera a condizione che si superino i limiti gestionali della raccolta o si determini un danno al costituente, come accade ad esempio in ipotesi di estrazione e reimpiego per uso commerciale e finalizzati a concorrere slealmente con il prodotto del costituente.

Ancora, sussiste il “*fumus*” nel reato previsto e punito dall’art. 171 bis qualora i programmi installati siano privi di licenza, desumendosi il fine di lucro dall’abusiva duplicazione degli stessi.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto ammonta sino a 500 quote, e si applicano le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2, per una durata non superiore a 1 anno.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, addetto operativo di una società di capitali, duplica un *software* operativo, ottenendo un risparmio di spesa per la società (derivante dal mancato acquisto della licenza).

Art. 171 ter L. 633/1941

“È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un’opera dell’ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, l’apposizione di contrassegno ai sensi della presente legge, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l’accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l’uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all’art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l’elusione di predette misure. Fra le misure

tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;

h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici”.

Il reato in questione si realizza quando, al fine di lucro, sono integrate condotte finalizzate a **duplicare abusivamente**, importare, distribuire, vendere, noleggiare, **diffondere/trasmettere al pubblico**, detenere a scopo commerciale - o comunque per trarne profitto - **qualsiasi opera protetta dal diritto d'autore (diversa dal software – cfr. sopra)** e da diritti connessi, incluse opere a contenuto letterario, musicale, multimediale, cinematografico, artistico.

L'abusività della condotta descritta nella lett. a) copre un ampio ventaglio di comportamenti, tra cui anche quelli con i quali si diffondono al pubblico le opere dell'ingegno di qualsiasi genere in violazione sia delle norme che disciplinano il mezzo di diffusione (per esempio, stazioni televisive o radiofoniche prive di concessioni) che quelle che disciplinano l'oggetto diffuso (**per esempio la violazione dei diritti di autore, per mancata corresponsione degli oneri dovuti**). Laddove sia l'opera dell'ingegno - e quindi il diritto morale d'autore - sia i titolari dei diritti di sfruttamento economico - tra questi la diffusione e quindi lo strumento di diffusione - sono affidati alla tutela della SIAE, sono devoluti ad essa i relativi compensi per lo sfruttamento economico, successivamente da ripartire con le modalità e nelle percentuali previste dalla legge.

L'assolvimento dei dovuti compensi nei confronti di quest'ultima da parte di chi diffonde le stesse

opere è comprensiva del diritto d'autore e dei diritti economici connessi ed esclude la configurabilità del reato.

L'attività di riproduzione abusiva di opere letterarie protette dal diritto d'autore che non sia caratterizzata dal carattere di mera occasionalità, ma che costituisca una componente, non irrilevante, anche se non esclusiva o essenziale, dell'attività commerciale esercitata da colui che commette l'abuso integra gli estremi del più grave reato di cui all'art. 171-ter.

La stessa fattispecie penale richiamata si configura nella detenzione per la vendita o la distribuzione di CD contenenti videogiochi duplicati o riprodotti abusivamente.

La legge 14 luglio 2023 n. 93 ha inserito al comma 1 la nuova lettera h-bis, introducendo una nuova fattispecie penale: chiunque abusivamente esegua la fissazione su supporto digitale audio-video in tutto o in parte di un'opera cinematografica audiovisivo-editoriale, ovvero effettui la riproduzione, l'esecuzione e la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

La condotta, così descritta, non pare far distinzioni tra chi si appropria dell'opera di ingegno altrui diffondendola e chi fruisce del servizio di diffusione abusiva; inoltre, diffusione e fruizioni gratuite appaiono, entrambe, penalmente rilevanti e poste sullo stesso piano.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è applicabile fino a 500 quote e si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non superiore a 1 anno.

Esempio di condotta rilevante: La Società diffonde musica coperta da diritto d'autore nei propri punti vendita, senza aver adempiuto a tutti gli adempimenti SIAE. La fattispecie non appare a rischio per Delta Contract.

Art. 171 septies L.633/1941

“La pena di cui all'articolo 171 ter, comma 1, si applica anche:

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge”.

Il reato in questione prevede la sanzione, salvo che il fatto non costituisca più grave reato – dunque, con una clausola di salvaguardia – di chiunque dichiari falsamente di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è applicabile fino a 500 quote e si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non superiore a 1 anno.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, addetto della Società x, dichiara falsamente di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore.

Dalla realizzazione della condotta descritta non si ravvisa la possibilità di configurazione di un interesse o vantaggio per Delta Contract, pertanto, la fattispecie in esame non è considerata a rischio.

Delta Contract

Art. 171 octies Legge 633/1941

“Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità”.

Il fenomeno incriminato dalla disposizione in esame è il c.d. **card sharing**, consistente nella condotta di chi, pur non acquistando i codici necessari per usufruire e beneficiare dei programmi criptati messi dalla società a disposizione, ne beneficia abusivamente grazie all'utilizzo di particolari dispositivi, non

corrispondendo così alcun canone.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 500 quote mentre la sanzione interdittiva da 3 a 12 mesi.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, dipendente operativo di una società di capitali, installa - presso la sede della società medesima - un sistema per decodificare i programmi trasmessi da una "pay tv". La fattispecie risulta di improbabile realizzazione nell'ambito di Delta Contract .

Art. 174-sexies Legge n. 633/1941

"I prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione, ivi inclusi i fornitori e gli intermediari di Virtual Private Network (VPN) o comunque di soluzioni tecniche che ostacolano l'identificazione dell'indirizzo IP di origine, gli operatori di content delivery network, i fornitori di servizi di sicurezza internet e di DNS distribuiti, che si pongono tra i visitatori di un sito e gli hosting provider che agiscono come reverse proxy server per siti web, quando vengono a conoscenza che siano in corso o che siano state compiute o tentate condotte penalmente rilevanti ai sensi della presente legge, dell'articolo 615-ter o dell'articolo 640-ter del codice penale, devono segnalare immediatamente all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria tali circostanze, fornendo tutte le informazioni disponibili.

I soggetti di cui al comma 1 devono designare e notificare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni un punto di contatto che consenta loro di comunicare direttamente, per via elettronica, con l'Autorità medesima ai fini dell'esecuzione della presente legge. I soggetti di cui al comma 1 che non sono stabiliti nell'Unione europea e che offrono servizi in Italia devono designare per iscritto, notificando all'Autorità il nome, l'indirizzo postale e l'indirizzo di posta elettronica, una persona fisica o giuridica che funga da rappresentante legale in Italia e consenta di comunicare direttamente, per via elettronica, con l'Autorità medesima ai fini dell'esecuzione della presente legge.

Fuori dei casi di concorso nel reato, le omissioni della segnalazione di cui al comma 1 e della comunicazione di cui al comma 2 sono punite con la reclusione fino ad un anno. Si applica l'articolo 24-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231".

La fattispecie in esame dispone nei confronti di alcuni soggetti come i prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione, ivi inclusi i fornitori e gli intermediari di *Virtual Private Network* (VPN) nonché tutti i soggetti individuati dalla stessa fattispecie, un obbligo di segnalazione all'Autorità giudiziaria quando vengono a conoscenza che siano in corso o siano state compiute e/o tentate condotte di cui agli artt. 615-ter "Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico" e 640-ter "Frode informatica".

Al secondo comma, invece, con riferimento agli obblighi di comunicazione, i soggetti individuati dal comma 1 dell'Art. 174-sexies devono designare e notificare all'AGCOM un punto di contatto che consenta di comunicare direttamente con l'Autorità. Inoltre, per i soggetti che non sono stabiliti nel territorio dell'Unione europea ma che offrono servizi in Italia devono designare, per iscritto, notificando all'Autorità una persona fisica o giuridica che funga da rappresentante legale in Italia e che consenta di mantenere le comunicazioni con la stessa Autorità.

In caso di omissione delle condotte di cui al primo comma e delle violazioni degli obblighi informativi, fuori dai casi di reato, i soggetti individuati dalla fattispecie risponderanno ai sensi dell'art. 24-bis D.lgs. 231/2001. Da una lettura della norma emerge chiaramente che la fattispecie introduce un'ipotesi di **reato proprio**, potendo essere commesso solo dai soggetti specificatamente individuati. Per quanto riguarda l'elemento soggettivo è sufficiente il **dolo generico** ossia la coscienza e volontà di omettere la segnalazione o la mancata comunicazione.

L'art. 174-sexies dispone un espresso richiamo al trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 24-bis D.lgs. 231/2001.

Le attività sensibili ex art. 25 novies del Decreto 231/2001.

Dall'analisi eseguita, le attività sensibili individuate sono:

- consegna ed eventuale installazione/configurazione prodotti informatici;
- utilizzo di programmi e *software* informatici che richiedono la **licenza d'uso**;
- diffusione di opere coperte da diritto d'autore (ad esempio, tramite sito internet);
- selezione consulenti e fornitori in materia IT.

Principi generali di comportamento.

Area del Fare.

- utilizzare solo **software con licenza d'uso**, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente e dalla licenza medesima, ad eccezione di quei programmi per elaboratore disponibili per il *download* e utilizzo libero, sempre alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge o dal titolare del diritto d'autore e degli altri diritti connessi al suo utilizzo;
- garantire la **rimozione immediata** dei contenuti non in regola con le norme in materia di diritto d'autore e di altri diritti connessi al loro utilizzo.

Area del Non Fare.

In ogni caso, è vietato:

- diffondere/trasmettere al pubblico qualsiasi **opera protetta dal diritto d'autore** e da diritti connessi senza aver adempiuti agli oneri/obblighi connessi;
- **uplicare abusivamente**, importare, detenere programmi per elaboratori e contenuti di banche dati protette.

Protocolli Operativi a presidio dell'art. 25-*novies* D.Lgs. 231/2001

Il rischio in esame è sufficientemente presidiato con le regole di condotta previste dalla Parte Speciale e con i principi di cui al Codice Etico e alle previsioni di cui al presente Modello [MO231].

15. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Con L. 3 agosto 2009, n. 116, è stata ratificata la Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003. L'art. 4, comma 1, ha introdotto nel Decreto l'art. 25 *decies* rubricato «Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria».

Tale norma richiama l'**art. 377 bis c.p.**: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”.

Il reato *de quo* ha natura sussidiario in quanto trova applicazione solo quando la condotta criminosa posta in essere non sia riconducibile ad un'altra figura delittuosa.

Si tratta di un reato comune in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere le

condotte descritte.

La fattispecie richiede l'elemento soggettivo del dolo specifico poiché, oltre alla coscienza e volontà dell'azione, è necessario sussista l'ulteriore scopo di indurre taluno a comportarsi in un determinato modo.

Tra i reati contro l'amministrazione della giustizia rileva anche il favoreggiamento personale previsto dall'art. 378 c.p. e richiamato ai fini della punibilità ai sensi del Decreto 231 dall'art. 10, Legge 16 marzo 2006 n. 146.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è fino a 500 quote.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, amministratore di una società di capitali, con l'offerta di denaro, convince un testimone a rendere dichiarazioni false nel corso di un procedimento civile incardinato contro la Società.

Le attività sensibili ex art. 25 *decies* del Decreto.

Dalla *Gap Analysis* effettuata le aree sensibili risultano le seguenti:

- rapporti con l'**Autorità giudiziaria** e con le autorità ad essa funzionalmente legate;
- rapporti con soggetti terzi chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale;
- **gestione procedimenti** (penali, civili e amministrativi);
- **rapporti con consulenti e avvocati difensori.**

Principi generali di comportamento.

Area del Fare.

La Società non ha rilasciato procure *ad hoc* per la rappresentanza in giudizio della Società e non ha delegato ad alcuna funzione i rapporti con l'A.G.

Tali compiti spettano quindi a ciascun amministratore.

È, in ogni caso, fatto obbligo a tutto il personale di Delta Contract, nonché ai consulenti della Società, di:

- garantire piena libertà di espressione ai soggetti chiamati a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria;
- mantenere la riservatezza su eventuali dichiarazioni rilasciate all'autorità giudiziaria;
- promuovere il valore della leale collaborazione con l'autorità giudiziaria.

In tale Area di Rischio, è inoltre importante che la **selezione di consulenti** (ad esempio, avvocati cui verrà conferita procura alle liti) avvenga in base a requisiti di **professionalità e onorabilità** (*cf.* anche Protocollo – *Selezione e gestione di fornitori e consulenti*), prevedendo clausole contrattuali che impongano l'adesione del consulente al Codice Etico della Società.

Area del Non Fare.

È fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'**articolo 25-*decies* del Decreto**;
- esercitare **pressioni** nei confronti di coloro che sono chiamati a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria;

- realizzare **comportamenti ritorsivi** nei confronti di coloro che abbiano già rilasciato dichiarazioni all'autorità giudiziaria;
- **convocare** i soggetti chiamati a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria al fine di suggerirne i contenuti.

Protocolli a presidio del rischio-reato:

⇒ PO-09

16. REATI AMBIENTALI

Il D.lgs. 121 del 7 luglio 2011 ha esteso l'ambito di applicazione del Decreto inserendo l'art. 25-*undecies* a tutela dell'ambiente, con l'obiettivo di responsabilizzare le società in materia di ambiente, sulla spinta delle istanze europee di protezione dello stesso e di prevenzione dell'inquinamento.

La legislazione penale italiana sull'ambiente è improntata ad una politica di prevenzione degli impatti ambientali negativi, che viene vista come uno strumento più efficace rispetto ad un intervento di tipo riparativo, successivo alla produzione del danno ambientale.

L'oggetto delle previsioni penali in materia emerge dalla definizione di "danno ambientale" inserita nel Testo Unico sull'Ambiente, all'art. 300, secondo la quale: "*è danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima*".

Le fattispecie rilevanti sono:

- Art. 452 *bis* c.p.: Inquinamento ambientale;
- Art. 452 *quater* c.p.: Disastro ambientale;
- Art. 452 *quinqües* c.p.: Delitti colposi contro l'ambiente;
- Art. 452 *sexies* c.p.: Traffico o abbandono di materiale ad alta radioattività;
- Art. 452 *octies* c.p.: Reati ambientali commessi in associazione *ex art.* 416 e 416 *bis* c.p.;
- Art. 727 *bis* c.p.: Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie di animali o vegetali selvatiche protette;
- Art. 733 *bis* c.p.: Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto; Art. 137, comma 2, D.lgs. 152/2006: Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza; idrico in assenza di autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata riguardante talune sostanze pericolose;
- Art. 137, comma 3, D.lgs. 152/2006: Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 parte terza;
- Art. 137, comma 5, primo periodo, D.lgs. 152/2006: Scarico di acque reflue industriali in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 Allegato 5 alla parte terza superiori ai valori limite fissati nella tabella 3;
- Art. 137 comma 5, secondo periodo, D.lgs. 152/2006: Scarico sul suolo di sostanze indicate nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza;

- Art. 137, comma 11, 152/2006: Scarico sul suolo, nel sottosuolo e in acque sotterranee in violazione dei divieti previsti dagli articoli 103 e 104 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- Art. 137, comma 13, D.lgs. 152/2006: Scarico in acque marine da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento.

Nel settore dei **rifiuti**, fondano la responsabilità dell'ente i seguenti reati:

- Art. 256 D.lgs 152/2006: Gestione abusiva di rifiuti non autorizzata;
- Art. 257 D.lgs 152/2006: Bonifica dei siti;
- Art. 258, comma 4, secondo periodo, D.lgs. 152/2006: Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;
- Art. 259, comma 1, D.lgs. 152/2006: Traffico illecito di rifiuti;
- Art. 260 *bis* D.lgs. 152/2006: Violazione delle prescrizioni in materia di SISTR: la fattispecie è da considerarsi abrogata, stante la soppressione del sistema SISTRI ai sensi dell'art 6 D.L. 14 dicembre 2018 n. 135 convertito, con modificazioni, nella L. 11 febbraio 2019, n. 11.

Nel settore dell'**inquinamento atmosferico** sono previste le seguenti fattispecie:

- Art. 279 D.lgs. 152/2006: Superamento dei valori limite di emissione e dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla normativa di settore.

Nel settore della tutela delle specie animali e vegetali in via di estinzione e detenzione e commercio di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, sono previste le seguenti fattispecie:

- Art. 1 e art. 2, L. 150/92: Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette;
- Art. 3 *bis*, comma 1, L. 150/92: Falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali.

Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente, fonda la responsabilità:

- Art. 3, comma 6, L. 549/1993: Violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono.

Misure relative all'inquinamento provocato dalle navi, sono previste le seguenti fattispecie:

- Art. 9 D.Lgs. 202/07: Sversamento colposo in mare di sostanze inquinanti;
- Art. 8 D.Lgs. 202/07: Sversamento doloso in mare di sostanze inquinanti.

Art. 452 *bis* c.p.: Inquinamento ambientale

“È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi”.

Il reato in questione è un delitto di evento e di danno costituito dalla compromissione o dal deterioramento, significativi e misurabili, dei beni ambientali specificatamente indicati.

Si tratta di un reato a forma libera in quanto le condotte penalmente rilevanti non sono previamente individuate dalla norma e possono consistere in forme di inquinamento del nucleo duro - acqua, aria e rifiuti – della materia, ma anche altre forme di inquinamento o di immissione di elementi come ad esempio sostanze chimiche, OGM, materiali radioattivi e, più in generale, in qualsiasi comportamento che provochi una immutazione in senso peggiorativo dell'equilibrio ambientale.

L'inquinamento può essere cagionato sia mediante una condotta attiva, ossia con la realizzazione di un fatto considerevolmente dannoso o pericoloso, ma anche mediante un comportamento omissivo improprio, cioè con il mancato impedimento dell'evento da parte di chi, secondo la normativa ambientale, è tenuto al rispetto di specifici obblighi di prevenzione rispetto a quel determinato fatto inquinante dannoso o pericoloso.

L'inquinamento penalmente rilevante è, però, solo quello causato “abusivamente”, ovvero in violazione di norme di legge statale o regionale (in materia di ambiente, di igiene e sicurezza sul lavoro di urbanistica, di salute pubblica, ecc.) o in violazione di prescrizioni amministrative (cfr. Cass. 21.09.2016, n. 46170).

Per l'integrazione della fattispecie è sufficiente che l'autore si sia rappresentato ed abbia voluto le conseguenze della propria azione.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 250 a 600 quote e si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno.

Esempio di condotta rilevante: una società di capitali smaltisce vernici in maniera abusiva, cagionando il deterioramento del sottosuolo. La fattispecie non è considerata a rischio per la Società, considerato il settore operativo della medesima.

Art. 452 quater c.p.: Disastro ambientale

“Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
 - 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
 - 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*
- Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà”.*

La norma sanziona i casi in cui, fuori dalle ipotesi di disastro c.d. “innominato” previsto dall'art. 434 c.p., sia cagionato un danno di natura irreversibile all'ecosistema.

Il “disastro” consiste in un nocumento avente un carattere di prorompente diffusione ed espansività e che esponga a pericolo, collettivamente, un numero indeterminato di persone. Un disastro irrimediabile, anche qualora occorra, per una sua eventuale reversibilità, il decorso di un ciclo temporale talmente ampio, in natura, da non poter essere apportabile alle categorie dell'agire umano. D'altra parte, è sufficiente – vista la natura alternativa della fattispecie – che il disastro sia di

ardua reversibilità, condizione che si verifica quando l'eliminazione dell'alterazione dell'ecosistema risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 400 a 800 quote, e si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno.

Esempio di condotta rilevante: Una società di capitali che produce gomma, non smaltendo correttamente i rifiuti della propria lavorazione e, in particolare, bruciando ingente quantità di materiale plastico determina il rischio concreto di intossicazione per la popolazione dimorante nel territorio circostante l'azienda. La fattispecie non è considerata a rischio per la Società, considerato il settore operativo della medesima.

Art. 452 *quinquies* c.p.: Delitti colposi contro l'ambiente

“Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo”.

Si tratta di autonome fattispecie di reato, che incriminano le condotte di cui alle fattispecie di cui agli art. 452-bis e 452-quater c.p., in quanto commesse per colpa.

Può trattarsi di colpa generica oppure di colpa specifica; in quest'ultimo caso rileveranno anche le prescrizioni contenute nei titoli abilitativi, nella misura in cui dettino regole modali o divieti a contenuto cautelare-preventivo di eventi di contaminazione ambientale.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 200 a 500 quote.

Esempio di condotta rilevante: La fattispecie di inquinamento ambientale di cui all'art. 452-bis c.p. (cfr. esempio sopra) è prodotta senza consapevolezza dell'effetto dannoso cagionato dalla condotta posta in essere in violazione delle prescrizioni contenute nei titoli abilitativi della Società.

Non si ritiene che la società, visto il settore operativo, possa tenere una siffatta condotta.

Art. 452 *sexies* c.p.: Traffico o abbandono di materiale ad alta radioattività

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà”.

La fattispecie incrimina la gestione (raccolta, trasporto, commercio, ecc.) abusiva (in contrasto con le norme di settore, con le prescrizioni amministrative) e l'abbandono di materiale ad alta radioattività.

Da sottolineare come la disposizione in esame concerna solo materiale ad alta radioattività (in sintesi, solo quello che richiede tempi dell'ordine di migliaia di anni ed oltre per raggiungere concentrazioni di radioattività dell'ordine di alcune centinaia di Bq/g – ad esempio, rifiuti contenenti emettitori alfa e neutroni provenienti essenzialmente dai laboratori di ricerca scientifica, da usi medici ed industriali, ecc.).

La clausola “abusivamente” serve ad escludere la punibilità di condotte di gestione del materiale regolarmente autorizzate dalla pubblica autorità o comunque conformi alla legge; a contrario, potrà integrare il reato in commento la gestione formalmente autorizzata ma sostanzialmente difforme dalle prescrizioni o dalle disposizioni legislative o regolamentari di settore.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 250 a 600 quote.

Esempio di condotta rilevante: considerata l'attività della Società, che non implica il trattamento/la

gestione di materiale ad alta radioattività, la fattispecie non è da considerarsi, nemmeno astrattamente, a rischio per Delta Contract.

Art. 452 *octies* c.p.: Circostanze aggravanti (Reati ambientali commessi in associazione *ex art.* 416 e 416 *bis* c.p.)

“Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416 bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale”.

Le disposizioni citate contemplano aggravanti speciali c.d. “associative”, ovvero circostanze che implicano aumenti di pena per i casi in cui i delitti ambientali siano commessi da associazioni per delinquere o da associazioni di tipo mafioso.

La *ratio* è rappresentata dall'esigenza di fronteggiare il problema delle c.d. “ecomafie”, tramite l'inasprimento ulteriore della risposta sanzionatoria nei confronti dei delitti ambientali realizzati da queste frange di criminalità organizzata.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 300 a 1000 quote.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, Caio e Sempronio si accordano per gestire - tramite le aziende che dirigono quali amministratori - per trasferire e smaltire abusivamente rifiuti. La fattispecie non appare a rischio per la Società.

Delta Contract

Art. 727 *bis* c.p.: Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie di animali o vegetali selvatiche protette

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie”.

La norma in oggetto è posta a tutela della fauna e della flora protetta. Vengono punite le condotte di detenzione di specie protette o la cattura di esse (anche l'uccisione di animali protetti o la distruzione di specie vegetali protette), almeno che non abbiano ad oggetto una quantità trascurabile o il fatto abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è fino a 250 quote.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, dipendente operativo di una società di capitali, detiene presso la sede operativa della società animali protetti. La fattispecie non è da considerarsi a rischio in relazione a Delta Contract.

Art. 733 *bis* c.p.: Distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto

“Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro”.

La condotta contemplata dalla norma in esame è ascrivibile a chiunque. Si tratta dunque di un reato comune.

Le condotte punite sono quelle che presentano caratteristiche tali da configurarsi come azioni che provochino il significativo deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto.

La norma non contempla una definizione di habitat. Può essere comunque utile, in merito, fare riferimento alla Direttiva 92/43/CEE, che definisce gli habitat naturali come le zone terrestri o acquatiche che si distinguono in base alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali o seminaturali; l'*habitat* di una specie animale corrisponde, invece, all'ambiente definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 150 a 250 quote.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, operativo di una società di capitali, distrugge uno stagno all'interno di un sito protetto, riversandovi liquidi che residuano dalle lavorazioni svolte presso l'azienda. La fattispecie risulta di difficile realizzazione, stante l'area operativa di Delta Contract ed il tipo di materie-prime utilizzate dalla Società.

Art. 137, D.lgs. 152/2006: Scarico idrico in violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e dei limiti tabellari per talune sostanze

[...];

Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, o di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

[...];

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 6.000 euro a 120.000 euro.

[...];

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

[...];

Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

[...].

La condotta incriminata si presenta quadripartita, potendo consistere nell'apertura ovvero nell'effettuazione di uno scarico nuovo in mancanza di autorizzazione, ovvero nell'effettuare/mantenere uno scarico (preesistente) dopo la sospensione o la revoca dell'autorizzazione medesima. Si tratta, dunque, di un reato essenzialmente formale, la cui tipicità dipende per intero dalla sola assenza del provvedimento abilitante e resta indifferente alla maggiore o minore, spiccata o trascurabile, potenzialità inquinante del refluo oggetto di scarico.

Secondo la dottrina e giurisprudenza prevalenti, con l'espressione "chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi industriali" la norma fa riferimento a coloro che hanno la rappresentanza e/o la gestione dell'insediamento produttivo, dunque a quanti di fatto esercitano funzioni di amministrazione e gestione dell'impresa o comunque dello stabilimento dal quale originano i reflui; quando si tratti di persone giuridiche la fattispecie si applica al legale rappresentante dell'ente imprenditore.

La fattispecie richiede, inoltre, che oggetto dello scarico non autorizzato siano solo i reflui industriali: si tratta, ai sensi dell'art. 74 lett. h) di "qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento".

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto per le violazioni dei commi 3, 5 primo periodo e 13, va da 150 a 250 quote. Per le violazioni dei commi 2, 5 secondo periodo e 11, la sanzione pecuniaria va da 200 a 300 quote e si applica anche la sanzione interdittiva da 3 a 6 mesi.

Esempio di condotta rilevante: una società di capitali scarica le acque reflue industriali in assenza di valida autorizzazione ex art. 124 D.lgs. 152/2006. La fattispecie non appare a rischio per Delta Contract.

Art. 256 D.lgs. 152/2006: Attività di gestione di rifiuti non autorizzata "Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

[...]

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattordicesimo, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

[...]

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.5000 euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

[...]."

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto per la violazione dei commi 1, lett. a) e 6, primo periodo, va fino a 250 quote. Per le violazioni dei commi 1, lett. b), 3, primo periodo, e 5 la sanzione pecuniaria va da 150 a 250 quote. Per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria va da 200 a 300 quote e si applicano le sanzioni interdittive da 6 a 24 mesi.

La fattispecie in esame punisce la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento, il commercio e l'intermediazione in mancanza di titolo abilitativo o comunicazione di cui alla sottesa disciplina ambientale. Si tratta di un reato di pericolo astratto, punendo l'esercizio di attività fuori dal preventivo controllo della p.a., quand'anche in concreto le varie attività vengano svolte nel rispetto dell'ambiente.

Nello specifico, la disciplina amministrativa subordina le attività di intermediazione e commercio, al pari quella di raccolta e trasporto di rifiuti, pericolosi e non, alla preventiva iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, a seguito della presentazione di idonee garanzie finanziarie.

Sono inoltre subordinate ad autorizzazione regionale le attività di recupero e smaltimento, i cui profili amministrativi sono disciplinati dagli artt. 208, 210, 211 D.Lgs. 152/2006.

Tra le condotte menzionate dall'art. 256 di cui sopra non compare la realizzazione di impianti di recupero o smaltimento di rifiuti, pure soggetta all'obbligo di previo titolo abilitativo ex art. 208 D.Lgs. 152/2006.

Si tratta di una lacuna non colmabile dall'interprete se non al costo, costituzionalmente insostenibile, di violare il divieto di analogia *in malam partem*.

Da sottolineare come in giurisprudenza all'assenza di titolo abilitativo si equiparino il titolo scaduto e quello sospeso (ad esempio, per il mancato pagamento dei relativi diritti).

Secondo la giurisprudenza più recente, affinché si configuri il reato in esame è necessario che l'attività non sia di carattere occasionale, posto che la norma, *"punendo l'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione, concentra il disvalore d'azione su un complesso di azioni, che, dunque, non può coincidere con la condotta assolutamente occasionale"* (tra le varie, Cass. Pen., Sez. III, n. 24676/2023).

Esempio di condotta rilevante: Una società di capitali gestisce sistematicamente l'attività di smaltimento di rifiuti speciali, senza la prescritta autorizzazione.

Art. 257 D.Lgs 152/2006: Bonifica dei siti

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 26.000 euro.

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 euro a 50.000 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

[...]"

La fattispecie in esame contempla e punisce la commissione di una contravvenzione. La *ratio* della norma in esame è quella di tutelare l'incolumità e la salute pubblica, evitando il pericolo che un sito contaminato possa continuare ad inquinare un ambiente.

La condotta incriminata è omissiva, consiste cioè in un non-fare: non provvedere alla bonifica conformemente al progetto approvato dall'autorità competente.

Presupposto della condotta è l'avvenuto realizzarsi di evento inquinante; il responsabile dell'inquinamento ha, infatti, l'obbligo legale di provvedere alla bonifica dei terreni che ha inquinato.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto per la violazione del comma 1 va fino a 250 quote. Per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria va da 150 a 250 quote.

La *ratio* della norma in esame è quella di tutelare l'incolumità e la salute pubblica, evitando il

pericolo che un sito contaminato possa continuare ad inquinare un ambiente.

La condotta incriminata è omissiva, consiste cioè in un non-fare: non provvedere alla bonifica conformemente al progetto approvato dall'autorità competente.

Presupposto della condotta è l'avvenuto realizzarsi di evento inquinante; il responsabile dell'inquinamento ha, infatti, l'obbligo legale di provvedere alla bonifica dei terreni che ha inquinato.

Esempio di condotta rilevante: presso una società di capitali si verifica un evento inquinante (non così grave da compromettere in maniera significativa i beni di cui all'art. 452 *bis* c.p. - inquinamento ambientale); la società non interviene per bonificare il sito, nonostante vi fosse un ordine della pubblica autorità in tal senso. La fattispecie non appare a rischio in considerazione dei materiali utilizzati da Delta Contract.

Art. 258, comma 4, secondo periodo, D.lgs. 152/2006: Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

"[...] Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

[...]"

La norma incrimina la condotta di chiunque, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisca false indicazioni sulle caratteristiche dei rifiuti o di chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto del rifiuto.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 150 a 250 quote.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, dipendente di una società di capitali - nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti - fornisce false indicazioni sulla natura dei rifiuti stessi. La fattispecie non è considerata a rischio per la Società.

Art. 259 D.lgs. 152/2006: Traffico illecito di rifiuti

"Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da 1.550 euro a 26.000 euro e con l'arresto fino a due anni. La pena aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

[...]"

La nozione di "spedizione illegale" di rifiuti è stata introdotta dal Regolamento (CE) n. 1013/2006 in sostituzione della locuzione di "traffico illecito di rifiuti" introdotta dal Regolamento (CEE) n. 259/93 (ora abrogato); l'articolo 259 del D.Lgs. n. 152/06 continua ad essere rubricato secondo la vecchia dizione dell'atto abrogato.

Va precisato sul punto che, la disciplina ha subito, recentissimamente, un'ulteriore modifica. Il 20 maggio 2024 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2024/1157 dell'11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il Regolamento (CE) n. 1013/2006 (precisamente, l'abrogazione è avvenuta il 20 maggio 2024, anche se le disposizioni ivi contenute continueranno ad applicarsi fino al 21 maggio 2026, ad eccezione di alcuni articoli).

Si precisa infine che, il novello regolamento si applicherà a decorrere dal 21 maggio 2026, salvo alcune disposizioni che presentano date differite.

Il regolamento (CE) n. 1013/2006 disciplinava e prevedeva i casi nei quali una spedizione di rifiuti si configurava come illegale: il reato si consuma quando i soggetti obbligati omettono di eseguire le dovute notifiche alle autorità competenti o non richiedono (ed ottengono) le relative autorizzazioni;

l'illecito, altresì, si verifica se gli operatori agiscono esibendo la spedizione autorizzazioni ottenute con falsa documentazione, con frode oppure con documentazione incompleta (senza specificazioni, ad esempio, del tipo di materiale trasportato).

L'illecito penale *de quo* si configura anche in caso di spedizione di rifiuti in uscita dall'Unione europea e diretti verso Paesi che non fanno parte dell'EFTA (*European Fair Trade Association*) e non sono firmatari della convenzione di Basilea.

La spedizione illegale di rifiuti si consuma, altresì, quando risultano violati, in relazione al Regolamento (CE) n. 1013/2006, gli articoli 36 (che sancisce il divieto di esportazione dei rifiuti verso i paesi ai quali non si applica la decisione OCSE); l'articolo 39 che vieta le esportazioni di rifiuti verso l'Antartico; articolo 40 (esportazione di rifiuti verso i paesi d'oltremare) nonché il trasporto di materiale che risulta in violazione degli articoli 41 e 43, i quali vietano l'importazione nell'Unione europea di rifiuti destinati allo smaltimento e provenienti da Paesi terzi ad eccezione dei rifiuti provenienti da paesi aderenti alla convenzione di Basilea o da paesi con i quali è in vigore un accordo o da altri territori in situazione di crisi o in caso di guerra.

Per completezza, si riporta anche la definizione offerta dal regolamento (UE) 2024/1157 all'art. 3, comma 26: "*«spedizione illegale»: la spedizione effettuata:*

- a) senza notifica alle autorità competenti interessate a norma del presente regolamento;*
- b) senza l'autorizzazione delle autorità competenti interessate a norma del presente regolamento;*
- c) con l'autorizzazione delle autorità competenti interessate ottenuta ai sensi del presente regolamento mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frodi;*
- d) in un modo non conforme alle informazioni contenute nel documento di notifica o contenute nel documento di movimento o da fornire nel medesimo, fatta eccezione per gli errori materiali di minore entità nel documento di notifica o nel documento di movimento;*
- e) in un modo che il recupero o lo smaltimento risulti in contrasto con il diritto dell'Unione o internazionale;*
- f) in contrasto con l'articolo 4, paragrafi 1 e 3, o con gli articoli 37, 39, 40, 45, 46, 48, 49, 50 o 52;*
- g) in un modo che, in relazione alle spedizioni di rifiuti di cui all'articolo 4, paragrafi 4 e 5, non è conforme agli obblighi di cui all'articolo 18, paragrafi 2, 4, 6 e 10, o alle informazioni contenute o da fornire nel documento di cui all'allegato VII, fatta eccezione per gli errori materiali di minore entità nel documento di cui all'allegato VII".*

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 150 a 250 quote.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, responsabile della gestione dei rifiuti di una società di capitali, effettua una spedizione di rifiuti all'estero in violazione del Regolamento UE n. 1013/2006 (ad esempio, omettendo di allegare alla spedizione il modulo di cui all'Allegato VII del Regolamento citato). La fattispecie non è considerata a rischio per Delta Contract.

Art. 279 D.lgs. 152/2006: Superamento dei valori limite di emissione e dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla normativa di settore.

"[...];

Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa;

[...]".

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va fino a 250 quote.

Esempio di condotta rilevante: una società di capitali, operante nel settore della metallurgia, supera i valori limite di emissione nell'aria, determinando anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. In considerazione del tipo di attività svolta da Delta Contract, la fattispecie non risulta rientrante nell'area di rischio della Società.

Attività Sensibili *ex art. 25-undecies*

- Gestione dello smaltimento di toner, dispositivi elettronici, vernici e di ogni altro eventuale rifiuto non urbano;
- affidamento di lavori, servizi, forniture.

Principi generali di comportamento.

La gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto della normativa ambientale (*cf.* in particolare D.Lgs. 152/2006), dei principi del Codice Etico della Società, nonché dei Principi generali di comportamento della Parte Speciale e dei Protocolli Operativi e *policy* interne in materia, in questa sede richiamate (*cf.* *infra*).

Ad ogni modo, al fine di ridurre il più possibile qualsiasi rischio per l'ambiente, nonché di salvaguardare la salute e la sicurezza dei propri lavoratori, la Società si impegna a rispettare le seguenti linee di massima:

- lo smaltimento dei rifiuti diversi da quelli urbani (in particolare, toner, dispositivi elettronici, nonché vernici utilizzate per la rifinitura dei prodotti) è affidato ad **aziende specializzate ed autorizzate alla gestione di suddetti materiali**.
- Il Responsabile Amministrativo, prima della sottoscrizione dei contratti in materia di gestione di rifiuti, verifica che il potenziale fornitore sia dotato dei requisiti tecnici e legali (in particolare, che sia un soggetto iscritto all'apposita sezione dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali (www.albonazionalegestoriambientali.it) per l'esercizio dell'attività demandategli evitando, altresì che la selezione si basi esclusivamente su ragioni di ordine economico.
- Il relativo contratto deve contenere l'obbligo di rispettare i principi del Codice Etico di Delta Contract, nonché una clausola risolutiva espressa nel caso di violazione del medesimo.
- Il Responsabile dell'Area Amministrativa conserva il contratto e tutta la documentazione ambientale richiesta per legge in apposito archivio presso la sede della Società.

Protocolli operativi a presidio dell'area di rischio

PO-09 Sicurezza sul lavoro e ambientale

TUTELA DELLE SPECIE PROTETTE, L. 150/1992

La Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione (CITES, Convention on International Trade of Endangered Species of Fauna and Flora in Commerce), è nata dall'esigenza di controllare il commercio degli animali e delle piante (vivi, morti o parti e prodotti derivati), in quanto lo sfruttamento commerciale è, assieme alla distruzione degli ambienti naturali nei quali vivono, una delle principali cause dell'estinzione e riduzione in natura di numerose specie. La CITES è entrata in vigore in Italia nel 1980. In Italia la sua attuazione è affidata a diversi Ministeri: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Quest'ultimo svolge un ruolo fondamentale attraverso il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato.

Le violazioni alle disposizioni della Convenzione e del Regolamento (CE) n. 338 del 1997 sono punite con le sanzioni previste dalla legge 150/92 che, oltre a prevedere specifiche sanzioni per i reati di violazione della normativa CITES, indica precise misure per regolamentare la detenzione ed il commercio delle specie.

Art. 1 L. 150/1992: Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:*

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

e) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 30.000 a euro 300.000. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.

L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria”.

La sanzione pecuniaria stabilita dal Decreto per il reato al comma uno è applicabile fino a 250 quote, mentre per l'ipotesi prevista dal comma 2 la sanzione è applicabile fino ad un massimo 250 quote. Viene inoltre disposta la sospensione della licenza, già prevista dalla l. 150/92, qualora il reato sia commesso nell'esercizio dell'attività di impresa.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, responsabile delle forniture di una società di capitali, importa illegalmente un esemplare di una specie protetta (di cui all'Allegato A del Reg. UE 338/1997). La fattispecie esula dall'area di rischio della Società.

Art. 2 L. 150/1992

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro 20.000 a euro 200.000 o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9

dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro 20.000 a euro 200.000. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 15.000. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 15.000.

L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato”.

La sanzione pecuniaria stabilita dal Decreto per la violazione dei commi 1 e 2 è fino a 250 quote. Viene inoltre disposta la sospensione della licenza, già prevista dalla l. 150/92, qualora il reato sia commesso nell'esercizio dell'attività di impresa.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, responsabile delle forniture di una società di capitali, importa illegalmente un esemplare di una specie protetta (di cui all'Allegato B o C del Reg. UE 338/1997). La fattispecie non rientra nell'area di rischio della Società.

Art. 3 bis L. 150/1992: Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione.

“Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

2.[...]”.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, responsabile delle forniture di una società di capitali, falsifica una dichiarazione al fine di ottenere un certificato per l’importazione di un esemplare di una specie protetta. La fattispecie non appare realizzabile a vantaggio o nell’interesse di Delta Contract .

Art. 3, comma 6, L. 549/1993: Cessazione e riduzione dell’impiego delle sostanze lesive
“[...]

Le imprese che intendono cessare la produzione e la utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge almeno due anni prima della scadenza del termine del 31 dicembre 1999 di cui al comma 4, possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato e con il Ministero dell’ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all’articolo 10.”

Per la fattispecie in esame, il Decreto commina la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

La fattispecie non è considerata a rischio per la Società.

INQUINAMENTO PROVOCATO DALLE NAVI D.lgs. 202/2007

Art. 8: Inquinamento doloso

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell’equipaggio, il proprietario e l’armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell’art. 4 sono puniti con l’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l’arresto da uno a tre anni e l’ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000”.

Si considera danno di particolare gravità quando l’eliminazione delle sue conseguenze risulta essere di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente oneroso o conseguibile solo con provvedimenti di natura eccezionale.

La sanzione pecuniaria stabilita dal Decreto, per il primo comma va da 150 a 250 quote, mentre, per il secondo comma, viene prevista una sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote e l’applicazione delle sanzioni interdittive previste dall’art. 9 comma 2 del Decreto per una durata non superiore a 6 mesi.

La fattispecie in esame configura un’ipotesi di reato proprio, in quanto per la commissione si richiede una specifica qualifica. Esso non si considera a rischio per la Società.

Art. 9: Inquinamento colposo

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell’equipaggio, il proprietario e l’armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell’art. 4, sono puniti con l’ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l’arresto da sei mesi a due anni e l’ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000”.

Si considera danno di particolare gravità quando l’eliminazione delle sue conseguenze risulta essere di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente oneroso o conseguibile solo con provvedimenti di natura eccezionale.

La sanzione pecuniaria stabilita dal Decreto per il primo comma è fino a 250 quote, mentre per il secondo comma viene prevista una sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote e l’applicazione delle sanzioni interdittive previste dall’art. 9 comma 2 del Decreto per una durata non superiore a 6 mesi.

La fattispecie in esame configura un’ipotesi di reato proprio, in quanto per la commissione si richiede una specifica qualifica. Esso non si considera a rischio per la Società

Delta Contract

17. REATI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE CLANDESTINA

L'art. 25-*duodecies* del D.lgs. 231/2001, rubricato "impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare", sanziona l'impiego irregolare di manodopera straniera all'interno dell'ente. In particolare, l'articolo citato prevede sanzioni in relazione alla commissione dei delitti di cui al D.lgs. n. 286/1998 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

Le fattispecie rilevanti sono:

- Art. 12 D.lgs. n. 286/1998: Disposizioni contro le immigrazioni clandestine;
- Art. 22 D.lgs. n. 286/1998: Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato.

Art. 12, comma 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286: Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

"3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di € 25.000,00 per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto. [...]

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà. [...]"

La Corte Costituzionale, con sentenza 8 febbraio - 10 marzo 2022, n. 63 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 3, lettera d).

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va - per le violazioni dei delitti di cui ai commi 3, 3-*bis* e 3-*ter* - da 400 a 1000 quote e - per le violazioni dei delitti di cui al comma 5 - da 100 a 200 quote.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, Presidente del Consiglio di amministrazione, mette a disposizione un appoggio logistico e procura fittizie istanze all'ingresso in Italia per il lavoro subordinato stagionale dietro la percezione di un compenso in denaro versato dai cittadini extracomunitari. La fattispecie non è considerata a rischio per la Società.

Sebbene l'art. 25-*duodecies* del D.lgs. n. 231/2001 non faccia espresso richiamo all'art. 12-*bis* del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ma richiamando quest'ultima la disposizione dell'art. 12 nel suo testo, occorre riprodurre il testo per una maggior cognizione delle fattispecie di reati coinvolte.

Articolo 12-bis D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286: Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina

“1. Chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, quando il trasporto o l'ingresso sono attuati con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità o sottoponendole a trattamento inumano o degradante, è punito con la reclusione da venti a trenta anni se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, la morte di più persone. La stessa pena si applica se dal fatto derivano la morte di una o più persone e lesioni gravi o gravissime a una o più persone.

2. Se dal fatto deriva la morte di una sola persona, si applica la pena della reclusione da quindici a ventiquattro anni. Se derivano lesioni gravi o gravissime a una o più persone, si applica la pena della reclusione da dieci a venti anni.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, la pena è aumentata quando ricorre taluna delle ipotesi di cui all'articolo 12, comma 3, lettere a), d) ed e). La pena è aumentata da un terzo alla metà quando concorrono almeno due delle ipotesi di cui al primo periodo, nonché nei casi previsti dall'articolo 12, comma 3-ter.

4. omissis

5. Si applicano le disposizioni previste dai commi 3-quinquies, 4, 4-bis e 4-ter dell'articolo 12.

6. Fermo quanto disposto dall'articolo 6 del codice penale, se la condotta è diretta a procurare l'ingresso illegale nel territorio dello Stato, il reato è punito secondo la legge italiana anche quando la morte o le lesioni si verificano al di fuori di tale territorio.”

Esempio di condotta rilevante: Tizio, amministratore di una società di capitali, sfrutta le trasferte all'estero, spesso effettuate dalla propria Società, per organizzare il trasporto illegale di stranieri nel territorio dello Stato. La fattispecie non appare a rischio per Delta Contract.

Art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286: Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato

“[...]

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di cui al terzo comma dell'articolo 603 bis c. p”.

La norma limita l'intervento del D.Lgs. n. 231/2001 ai soli casi più gravi, quelli cioè individuati dal comma 12 bis, trascurando le ipotesi “minori” previste dal comma 12 del medesimo articolo..

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto in relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 22, comma 12 bis, va da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, che ricopre il ruolo di datore di lavoro in una società di capitali, occupa, alle proprie dipendenze, tre lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno.

Di seguito si ripropongono, per una comprensione migliore e completezza, le fattispecie di reato richiamate dall'art. 22, comma 12 bis, D.lgs. 286/1998.

Art. 22, comma 12, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286: Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato

“12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato”.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, che ricopre il ruolo di datore di lavoro in una società di capitali, occupa alle proprie dipendenze tre lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno.

Inoltre, come anticipato, la norma in commento fa un esplicito richiamo anche all'art. 603-*bis* c.p., rubricato "intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro", fattispecie contemplata, dall'art. 22, comma 12 *bis*, D.lgs. 286/1998, come circostanza aggravante.

Art. 603 *bis* c.p.: Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del primo comma, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze:

- 1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*
- 2) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
- 3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;*
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.*

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro".*

Concludendo, la nuova ipotesi di reato di cui all'art. 25-*duodecies*, benché inserita nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa ex D.lgs. n. 231/2001, ad una interpretazione testuale sembra configurarsi come un reato proprio di soggetti apicali dell'ente.

La giurisprudenza penale non ha esitato a giudicare soggetto attivo del reato anche colui il quale procede direttamente all'assunzione dei lavoratori privi di permesso di soggiorno, oltre a colui il quale si avvalga delle loro prestazioni tenendoli alle proprie dipendenze.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è da 100 a 200 quote entro il limite di 150.000 euro.

Le attività sensibili *ex art. 25 duodecies* del Decreto 231/2001.

Dalla *Gap Analysis* effettuata le aree a rischio risultano le seguenti:

- stipulazione di **contratti di lavoro**;
- processo di **selezione, assunzione e amministrazione del personale**.

Principi generali di comportamento.

Area del Fare.

Tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, alle norme del Codice Etico, ai principi generali della Parte Speciale nonché ai Protocolli Operativi a presidio dei rischi-reato individuati.

In particolare, occorre:

- tenere un comportamento **corretto, trasparente e collaborativo**, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla selezione, gestione, amministrazione del personale;
- tenere un comportamento collaborativo anche con le agenzie di somministrazione di cui dovesse avvalersi la Società, tale da facilitare lo scambio continuo di informazioni;
- richiedere e acquisire, in fase di assunzione, copia del **permesso di soggiorno del lavoratore**;
- monitorare lo **status del lavoratore** in prossimità della scadenza del permesso di soggiorno in vista di eventuali rinnovi contrattuali che non potranno prescindere da provvedimenti di rinnovo del permesso di soggiorno.

Area del Non Fare.

È fatto **divieto** di:

- violare i principi, i protocolli e le **procedure di assunzione** esistenti;
- assumere lavoratori stranieri **privi di permesso di soggiorno** o con permesso di soggiorno irregolare;
- stipulare **contratti a tempo determinato** con durata successiva alla scadenza del permesso di soggiorno;
- comunicare **dati o informazioni non corrispondenti al vero**.

Protocolli a presidio dei rischi-reato.

- ⇒ PO-05
- ⇒ PO-06

18.REATI IN MATERIA DI XENOFOBIA E RAZZISMO

L'art. 25-*terdecies* del D.lgs. 231/2001, rubricato "*Razzismo e xenofobia*", prevede la sanzione in relazione alla commissione dei delitti di cui alla L. n. 654/1975, oggi abrogato ma che rimanda alle disposizioni del codice penale rilevanti per la categoria di riferimento.

Le fattispecie rilevanti sono:

- **Art. 604-*bis* c.p.:** Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa.

Art. 604 *bis* c.p.: Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (introdotto per effetto del D.lgs. 21/2018, con abrogazione dell'articolo 3 legge 13 ottobre 1975, n. 654)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette

violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale".

I delitti richiamati dall'articolo 3, comma 3, della Legge 654/1975 puniscono le condotte di propaganda di idee fondate sulla superiorità, sull'odio razziale o etnico che, nell'ambito della responsabilità amministrativa dell'Ente, possono essere commesse da parte del personale dipendente ovvero da collaboratori esterni.

La fattispecie in esame è diretta a tutelare il rispetto della dignità umana e del principio di uguaglianza etnica, nazionale, razziale e religiosa. Pertanto, tale fattispecie configura un reato di pura condotta che si perfeziona mediando la propaganda sulla superiorità o sull'odio razziale, nonché l'istigazione e la propaganda di fatti e/o attività volte a provocare violenza per motivazione etnici, razziali o religiosi. Ai fini dell'imputazione sul piano soggettivo è sufficiente il dolo generico, ossia la consapevolezza del carattere discriminatorio del messaggio propagandato.

La pena è aumentata nel caso di istigazione o di incitamento, poste in essere dal personale della società ovvero da collaboratori esterni, ad atti di violenza o di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

La pena è altresì aumentata:

- 1) nel caso di creazione o partecipazione ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che perseguono lo scopo dell'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- 2) nel caso di propaganda, istigazione o incitamento commessi, in modo che derivi un concreto pericolo di diffusione, in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale (ratificato ex Legge 232/1999).

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è compresa tra 200 e 800 quote. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Se l'Ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3 del Decreto 231/2001.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, in qualità di datore di lavoro, esternalizza sui luoghi di lavoro sentimenti volti ad escludere condizioni di parità tra i lavoratori, per ragioni fondate sull'appartenenza etniche, razze, religioni diverse.

DEFINIZIONI

Legge 12 luglio 1999, n. 232 (Ratifica ed esecuzione dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998. Delega al Governo per l'attuazione dello statuto medesimo).

Articolo 6: Crimine di genocidio

“Ai fini del presente Statuto, per crimine di genocidio s'intende uno dei seguenti atti commessi nell'intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, e precisamente:

- a) uccidere membri del gruppo;*
- b) cagionare gravi lesioni all'integrità fisica o psichica di persone appartenenti al gruppo;*
- c) sottoporre deliberatamente persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali da comportare la distruzione fisica, totale o parziale, del gruppo stesso;*
- d) Imporre misure volte ad impedire le nascite in seno al gruppo;*
- e) trasferire con la forza bambini appartenenti al gruppo ad un gruppo diverso”.*

Lo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale, Legge 12 luglio 1999, n. 232 “Ratifica ed esecuzione dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma, il 17 luglio 1998. Delega al Governo per l'attuazione dello statuto medesimo”, al Capitolo Primo “Istituzione della Corte”, prevede:

Articolo 17: Crimini contro l'umanità

“Ai fini del presente Statuto, per crimine contro l'umanità s'intende uno degli atti di seguito elencati, se commesso nell'ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili, e con la consapevolezza dell'attacco:

Omicidio;

Sterminio;

Riduzione in schiavitù;

Deportazione o trasferimento forzato della popolazione;

Imprigionamento o altre gravi forme di privazione della libertà personale in violazione di norme fondamentali di diritto internazionale;

Tortura;

Stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata, sterilizzazione forzata e altre forme di violenza sessuale di analoga gravità;

Persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, ispirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere sessuale ai sensi del paragrafo 3, o da altre ragioni universalmente riconosciute come non permissibili ai sensi del diritto internazionale, collegate ad atti preveduti dalle disposizioni del presente paragrafo o a crimini di competenza della Corte;

Sparizione forzata delle persone;

Apartheid;

Altri atti inumani di analogo carattere diretti a provocare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all'integrità fisica o alla salute fisica o mentale.

Agli effetti del paragrafo 1:

Si intende per “attacco diretto contro popolazioni civili” condotte che implicano la reiterata commissione di taluno degli atti preveduti al paragrafo 1 contro popolazioni civili, in attuazione o in esecuzione del disegno politico di uno Stato o di una organizzazione, diretto a realizzare l'attacco;

per “sterminio” s'intende, in modo particolare, il sottoporre intenzionalmente le persone a condizioni di

vita dirette a cagionare la distruzione di parte della popolazione, quali impedire l'accesso al vitto ed alle medicine;

per "riduzione in schiavitù" s'intende l'esercizio su una persona di uno o dell'insieme dei poteri inerenti al diritto di proprietà, anche nel corso del traffico di persone, in particolare di donne e bambini a fini di sfruttamento sessuale;

per "deportazione o trasferimento forzato della popolazione" s'intende la rimozione delle persone, per mezzo di espulsione o con altri mezzi coercitivi, dalla regione nella quale le stesse si trovano legittimamente, in assenza di ragione prevedute dal diritto internazionale che lo consentano;

per "tortura" s'intende l'infliggere intenzionalmente gravi dolori o sofferenze, fisiche o mentali, ad una persona di cui si abbia la custodia o il controllo; in tale termine non rientrano i dolori o le sofferenze derivanti esclusivamente da sanzioni legittime, che siano inscindibilmente connessi a tali sanzioni o dalle stesse incidentalmente occasionati;

per "gravidanza forzata" s'intende la detenzione illegale di una donna resa gravida con la forza, nell'intento di modificare la composizione etnica di una popolazione o di commettere altre gravi violazioni del diritto internazionale. La presente definizione non può essere in alcun modo interpretata in maniera tale da pregiudicare l'applicazione delle normative nazionali in materia di interruzione della gravidanza;

per "persecuzione" s'intende la intenzionale e grave privazione dei diritti fondamentali. in violazione del diritto internazionale, per ragioni connesse all'identità del gruppo o della collettività;

per "apartheid" s'intendono gli atti inumani di carattere analogo a quelli indicati nelle disposizioni del paragrafo 1, commessi nel contesto di un regime istituzionalizzato di oppressione sistematica e di dominazione da parte di un gruppo razziale su altro o altri gruppi razziale, ed al fine di perpetuare tale regime;

per "sparizione forzata delle persone" s'intende l'arresto, la detenzione o il rapimento delle persone da parte o con l'autorizzazione, il supporto o l'acquiescenza di uno Stato o organizzazione politica, che in seguito rifiutino di riconoscere la privazione della libertà o di dare informazioni sulla sorte di tali persone o sul luogo ove le stesse si trovano, nell'intento di sottrarle alla protezione della legge per un prolungato periodo di tempo.

Agli effetti del presente Statuto con il termine "genere sessuale" si fa riferimento ai due sessi, maschile e femminile, nel contesto sociale. Tale termine non implica alcun altro significato di quello sopra menzionato".

Articolo 8: Crimini di guerra

"La Corte ha competenza a giudicare sui crimini di guerra, in particolare quando commessi come parte di un piano o di un disegno politico, o come parte di una serie di crimini analoghi commessi su larga scala.

Agli effetti dello Statuto, si intende per "crimini di guerra":

gravi violazioni della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949, vale a dire uno dei seguenti atti posti in essere contro persone o beni protetti dalle norme delle Convenzioni di Ginevra:

omicidio volontario;

tortura o trattamenti inumani, compresi gli esperimenti biologici;

cagionare volontariamente grandi sofferenze o gravi lesioni all'integrità fisica o alla salute;

distruzione ed appropriazione di beni, non giustificate da necessità militari e compiute su larga scala illegalmente ed arbitrariamente;

costringere un prigioniero di guerra o altra persona protetta a prestare servizio nelle forze armate di una potenza nemica;

privare volontariamente un prigioniero di guerra o altra persona protetta del suo diritto ad un equo e regolare processo;

deportazione, trasferimento o detenzione illegale;

cattura di ostaggi.

Altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili, all'interno del quadro consolidato del diritto internazionale, nei conflitti armati internazionali, vale a dire uno dei seguenti atti:

dirigere deliberatamente attacchi contro popolazione civili in quanto tali o contro civili che non prendano direttamente parte alle ostilità;

dirigere deliberatamente attacchi contro proprietà civili e cioè proprietà che non siano obiettivi militari;

dirigere deliberatamente attacchi contro personale, installazioni materiale, unità o veicoli utilizzati nell'ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della pace in conformità della Carta delle Nazioni Unite, nella misura in cui gli stessi abbiano diritto alla protezione accordata ai civili ed alle proprietà civili previste dal diritto internazionale dei conflitti armati;

lanciare deliberatamente attacchi nella consapevolezza che gli stessi avranno come conseguenza la perdita di vite umane tra la popolazione civile, e lesioni a civili o danni a proprietà civili ovvero danni diffusi, duraturi e gravi all'ambiente naturale che siano manifestamente eccessivi rispetto all'insieme dei concreti e diretti vantaggi militari previsti;

attaccare o bombardare con qualsiasi mezzo, città, villaggi, abitazioni o costruzioni che non siano difesi e che non costituiscano obiettivi militari;

uccidere o ferire combattenti che, avendo deposto le armi o non avendo ulteriori mezzi di difesa, si siano arresi senza condizioni;

fare uso improprio della bandiera bianca, della bandiera o delle insegne militari e dell'uniforme del nemico o delle Nazioni Unite nonché degli emblemi distintivi della Convenzione di Ginevra, cagionando in tal modo la perdita di vite umane o gravi lesioni personali;

il trasferimento, diretto o indiretto, ad opera della potenza occupante, di parte della propria popolazione civile nei territori occupati o la deportazione o il trasferimento di tutta o di parte della popolazione del territorio occupato all'interno o all'esterno di tale territorio;

dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi umanitari, a monumenti storici, a ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati ed i feriti, purché tali edifici non siano utilizzati per fini militari;

assoggettare coloro che si trovano in potere del nemico a mutilazioni fisiche o ad esperimenti medici o scientifici di qualsiasi tipo, non giustificati da trattamenti medici delle persone coinvolte né compiuti né; loro interesse, che cagionano la morte di tali persone o ne danneggiano gravemente la salute;

uccidere o ferire a tradimento individui appartenenti alla nazione o all'esercito nemico;

dichiarare che nessuno avrà salva la vita;

distruggere o confiscare beni del nemico, a meno che la confisca o la distruzione non siano imperativamente richieste dalle necessità della guerra;

dichiarare aboliti, sospesi od improcedibili in giudizio diritti ed azioni dei cittadini della nazione nemica;

costringere i cittadini della nazione nemica, anche se al servizio del belligerante prima dell'inizio della guerra, a prendere parte ad operazioni di guerra dirette contro il proprio paese;

saccheggiare città o località, ancorché prese d'assalto;

utilizzare veleno o armi velenose;

utilizzare gas asfissianti, tossici o altri gas simili e tutti i liquidi, materiali e strumenti analoghi;

utilizzare proiettili che si espandono o si appiattiscono facilmente all'interno del corpo umano, quali i proiettili con l'involucro duro che non ricopre interamente la parte centrale o quelli perforati ad intaglio;

utilizzare armi, proiettili, materiali e metodi di combattimento con caratteristiche tali da cagionare lesioni superflue o sofferenze non necessarie, o che colpiscano per loro natura in modo indiscriminato in violazione del diritto internazionale dei conflitti armati a condizione che tali mezzi siano oggetto di un divieto d'uso generalizzato e rientrino tra quelli elencati in un allegato al annesso al presente Statuto, a mezzo di un emendamento adottato in conformità delle disposizioni in materia contenute negli articoli 121 e 123.

violare la dignità della persona, in particolare utilizzando trattamenti umilianti e degradanti;

stuprare, ridurre in schiavitù sessuale, costringere alla prostituzione o alla gravidanza, imporre la sterilizzazione e commettere qualsiasi altra forma di violenza sessuale costituente violazione grave delle Convenzioni di Ginevra;

utilizzare la presenza di un civile o di altra persona protetta per evitare che taluni siti, zone o forze militari divengano il bersaglio di operazioni militari;

dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici, materiali personale ed unità mezzi di trasporto sanitari che usino, in conformità con il diritto internazionale, gli emblemi distintivi preveduti dalle Convenzioni di Ginevra;

affamare intenzionalmente, come metodo di guerra, i civili privandoli dei beni indispensabili alla loro sopravvivenza, ed in particolare impedire volontariamente l'arrivo dei soccorsi preveduti dalle Convenzioni di Ginevra;

reclutare o arruolare fanciulli di età inferiore ai quindici anni nelle forze armate nazionali o farli partecipare attivamente alle ostilità;

In ipotesi di conflitto armato non di carattere internazionale, gravi violazioni dell'articolo 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, vale a dire uno degli atti di seguito enumerati, commessi contro coloro che non partecipano direttamente alle ostilità, ivi compresi i membri delle Forze Armate che hanno depresso le armi e coloro persone che non sono in grado di combattere per malattia, ferite, stato di detenzione o per qualsiasi altra causa:

Atti di violenza contro la vita e l'integrità della persona, in particolare tutte le forme di omicidio, le mutilazioni, i trattamenti crudeli e la tortura;

violare la dignità personale, in particolare trattamenti umilianti e degradanti;

prendere ostaggi;

emettere sentenze ed eseguirle senza un preventivo giudizio, svolto avanti un tribunale regolarmente costituito che offre tutte le garanzie giudiziarie generalmente riconosciute come indispensabili.

Il capoverso c) del paragrafo 2 si applica ai conflitti armati non di carattere internazionale e non si applica quindi a situazioni interne di disordine e tensione quali sommosse o atti di violenza sporadici o isolati di natura analoga.

Altre gravi violazioni gravi delle leggi e degli usi applicabili, all'interno del quadro consolidato del diritto internazionale, nei conflitti armati non di carattere internazionale, vale a dire uno dei seguenti atti;

dirigere deliberatamente attacchi contro popolazioni civili in quanto tali o contro civili che non prendano direttamente parte alle ostilità;

dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici materiali, personale ed unità e mezzi di trasporto sanitari, che usino in conformità con il diritto internazionale gli emblemi distintivi preveduti dalle Convenzioni di Ginevra;

dirigere deliberatamente attacchi contro personale, installazioni, materiale, unità o veicoli utilizzati nell'ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della pace in conformità della Corte delle Nazioni Unite, nella misura in cui gli stessi abbiano diritto alla protezione accordata ai civili ed alle proprietà civili prevedute dal diritto internazionale dei conflitti armati;

dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi umanitari, monumenti storici, ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati ed i feriti purché tali edifici non siano utilizzati per fini militari;

saccheggiare città o località, ancorché prese d'assalto

stuprare, ridurre in schiavitù sessuale, costringere alla prostituzione o alla gravidanza, imporre la sterilizzazione e commettere qualsiasi altra forma di violenza sessuale costituente violazione grave delle Convenzioni di Ginevra;

reclutare o arruolare fanciulli di età inferiore ai quindici anni nelle forze armate nazionali o farli partecipare attivamente alle ostilità;

disporre un diverso dislocamento della popolazione civile per ragioni correlate al conflitto, se non lo richiedano la sicurezza dei civili coinvolti o inderogabili ragioni militari;

*uccidere o ferire a tradimento un combattente avversario;
dichiarare che nessuno avrà salva la vita;
assoggettare coloro che si trovano in potere dell'avversario a mutilazioni fisiche o ad esperimenti medici o scientifici di qualsiasi tipo, non giustificati da trattamenti medici delle persone interessate né compiuti nel loro interesse, che cagionano la morte di tali persone o ne danneggiano gravemente la salute;
distruggere o confiscare beni dell'avversario, a meno che la confisca o la distruzione non siano imperativamente richieste dalle necessità del conflitto;
D capoverso e) del paragrafo 2 si applica ai conflitti armati non di carattere internazionale e pertanto non si applica alle situazioni di tensione e di disordine interne, quali sommosse o atti di violenza isolati e sporadici ed altri atti analoghi. Si applica ai conflitti armati che si verificano nel territorio di uno Stato ove si svolga un prolungato conflitto armato tra le forze armate governative e gruppi armati organizzati, o tra tali gruppi.
Nulla di quanto contenuto nelle disposizioni del paragrafo 2, capoversi c) e d) può avere incidenza sulle responsabilità dei governi di mantenere o ristabilire l'ordine pubblico all'interno dello Stato o di difendere l'unità e l'integrità territoriale dello Stato con ogni mezzo legittimo.”*

Esempio di condotta rilevante: Tizio, dipendente operativo di una società di capitali, aggredisce un collega, destinandogli insulti razzisti.

Attività sensibili ai sensi dell'art. 25-terdecies d.lgs. 231/2001

Dall'analisi condotta sulle attività di Delta Contract, sono emerse le seguenti attività sensibili implicanti il rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25-terdecies del Decreto:

- rapporti interni tra lavoratori;
- rapporti con lavoratori di altre società;
- rapporti con i clienti.

Principi di comportamento

La prevenzione dei reati in esame è attuata principalmente tramite l'adozione dei principi comportamentali codificati nel Codice Etico, nelle policy interne e nei Protocolli Operativi di seguito richiamati.

Area del Fare

È fatto obbligo di rispettare il principio di uguaglianza, evitando discriminazioni, non istigando mai alla violenza e approcciandosi agli altri lavoratori ed ai clienti con rispetto.

Protocolli a presidio dei rischi-reato ex art. 25 terdecies del Decreto:

- ⇒ PO-05
- ⇒ PO-06

19. REATI IN MATERIA DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI

Art. 1 Legge 13 dicembre 1989 n. 401: Frode in competizioni sportive

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso

da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258,23 euro a euro 1.032,91. . Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da euro 2.582,28 a € 25.822,85.”

Il reato può essere commesso da “chiunque”, a prescindere dalla qualifica soggettiva dell’agente.

I comportamenti incriminati sono vari:

- (i) offrire o promettere denaro o altra utilità a vantaggio di partecipanti ad una competizione sportiva organizzata da una federazione riconosciuta dallo Stato, oppure
- (ii) il compimento di atti fraudolenti posti in essere per viziare il risultato corretto della competizione.

Entrambe le condotte rilevano in quanto realizzate allo scopo di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione.

La medesima pena prevista per il corruttore sportivo è applicata al soggetto corrotto.

La pena pecuniaria prevista dal Decreto è fino a 500 quote.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, direttore operativo di una società calcistica, ‘corrompe’ il giocatore di una squadra avversaria, affinché quest’ultimo causi un rigore a svantaggio della propria società. Vista l’attività sociale di Delta Contract, appare impossibile che la realizzazione di suddetta fattispecie avvenga nell’interesse dell’ente.

Art. 4 Legge 13 dicembre 1989 n. 401: Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa

“Chiunque esercita abusivamente l’organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi, comunque, organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall’Unione italiana per l’incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l’organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l’accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro e con la multa da venti a cinquanta mila euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da euro 500 a euro 5.000”.

La fattispecie in esame configura un reato comune, in quanto realizzabile da “chiunque”, a prescindere dallo status soggettivo dell’agente.

Le condotte incriminate sono varie, ma comunque riconducibili, in generale, all’abusiva organizzazione di scommesse, giochi, pronostici.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è – per le ipotesi delittuose previste dall’articolo in commento – fino a 500 quote – per le ipotesi contravvenzionali – fino a 260 quote.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, direttore operativo di una società di capitali, organizza scommesse clandestine sull’esito del campionato calcistico di serie A. La fattispecie esula dall’area di rischio di Delta Contract.

Attività sensibili ai sensi dell’art. 25-*quaterdecies* del Decreto:

Dall’analisi condotta sulle attività della Società, **non sono emerse attività sensibili** in relazione alle fattispecie in esame, che appaiono – anche astrattamente – estranee all’area operativa della Società.

20. REATI FISCALI

La legge n. 157/2019, di conversione del decreto-legge n. 124/2019, ha introdotto, nel Decreto 231/2001, l’art. 25-*quinqüesdecies*, prevedendo la responsabilità amministrativa degli enti per i reati tributari previsti dal D.lgs. n. 74/2000 “Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’art. 9 della legge 25 giugno 1999 n. 2055”. In seguito, il Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75 ha recepito la direttiva 2017/1371, in tema di lotta contro la frode che leda gli interessi finanziari dell’Unione (c.d. Direttiva per la Protezione Interessi Finanziari – P.I.F). L’art. 5 del D.lgs. 4 ottobre 2022 n. 156 “Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale” ha modificato l’art. 25-*quinqüesdecies* D.lgs. 231/2001. Il D.lgs. 14 giugno 2024 n. 87 “Decreto Sanzioni” ha introdotto un nuovo regime sanzionatorio, ispirato a principi di maggiore equità e proporzionalità attuata mediante una attenuazione della sanzione in coerenza con quanto vigente in altri paesi dell’Unione europea. Le fattispecie individuate dall’art. 25-*quinqüesdecies* sono:

- Art. 2, comma 1 e comma 2-*bis*, D.lgs. 10 marzo 2000 n. 74: Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti;
- Art. 3 D.lgs. 10 marzo 2000 n. 74: Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
- Art. 4 D.lgs. 10 marzo 2000 n. 74: Dichiarazione infedele se commessa nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro;
- Art. 5 D.lgs. 10 marzo 2000 n. 74: Omessa dichiarazione se commessa nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro;
- Art. 8, comma 1 e comma 2-*bis* D.lgs. 10 marzo 2000 n. 74: Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- Art. 10 D.lgs. 10 marzo 2000 n. 74: Delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili;
- Art. 10-*quater* D.lgs. 10 marzo 2000 n. 74: Indebita compensazione se commessa nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro;
- Art. 11 D.lgs. 10 marzo 2000 n. 74: Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

Art. 2 D.lgs. 74/2000: Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

“È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria [...].”

La fattispecie in esame “ricorre quando la dichiarazione non soltanto non è veridica, ma risulta altresì “insidiosa”, in quanto supportata da un ‘impianto’ contabile, o più genericamente documentale, atto a sviare od ostacolare la successiva attività di accertamento dell'Amministrazione finanziaria, o comunque ad avvalorare artificiosamente l'inveritiera prospettazione di dati in essa racchiusa” (Relazione di accompagnamento allo schema di decreto legislativo recante “Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ai sensi dell’art. 9 Legge 25 giugno 1999, n. 205” approvata il 5 gennaio 2005 dal Consiglio dei Ministri”).

L’interesse protetto dalla disposizione in esame, secondo la dottrina e la giurisprudenza maggioritaria, è rappresentato dall’interesse dello Stato alla regolare percezione dei tributi.

Nonostante si indichi, quale soggetto attivo della fattispecie, “chiunque” il reato può essere commesso esclusivamente da chi sottoscrive la dichiarazione personale o quella della società, ente o persona fisica ove è amministratore, liquidatore, rappresentante.

La condotta incriminata è commissiva e si articola in più fasi: la prima consistente nell’avvalersi di **fatture/altri documenti per operazioni inesistenti** ed una fase successiva/conclusiva che si realizza indicando in una delle dichiarazioni **elementi passivi fittizi** supportati dai documenti dai suddetti documenti.

A volte, la fattispecie è integrata dalla predisposizione di un sistema fraudolento più complesso che coinvolge enti non effettivamente operativi (c.d. ‘cartiere’), di fatto gestite dal vertice di un’altra organizzazione, in alcuni casi con il supporto di un consulente/esperto fiscale.

L’oggetto materiale della condotta rilevante consiste nelle fatture od altri documenti per operazioni inesistenti e nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all’imposta sul valore aggiunto in cui il reo indichi gli elementi passivi fittizi delle false fatture o di falsi documenti.

Occorre al riguardo precisare che ai sensi della lettera a) dell’art. 1 del D.lgs. 74/2000 sono “fatture od altri documenti per operazioni inesistenti” le “*fatture o gli altri documenti rilevanti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte, che indicano i corrispettivi o l’imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi*”.

In tema, pare utile distinguere tra operazioni oggettivamente inesistenti (mai o parzialmente eseguite), le sovrappuntazioni consistenti nell’aumento delle passività esistenti, le operazioni soggettivamente inesistenti (che presuppongono che uno dei soggetti dell’operazione sia rimasto del tutto estraneo alla stessa o, più radicalmente, che uno dei soggetti dell’operazione non esista nella realtà) e le operazioni giuridicamente inesistenti, che presuppongono l’emissione di un documento sulla base di un sottostante negozio cui è stata data una qualifica giuridica diversa da quella reale (si pensi al caso di fatture emesse in relazione a contratti di appalto non genuini e riqualficati in rapporti di somministrazione).

A seguito della revisione del sistema penal-tributario, con la cancellazione del riferimento all’annualità delle dichiarazioni, le dichiarazioni fiscali rilevanti ex art. 2 D.Lgs. n. 74/2000 sono - secondo la Suprema Corte - “*qualunque dichiarazione, fra le quali rientrano le dichiarazioni dei redditi ed IRAP infra-annuali conseguenti alla messa in liquidazione di una società, le dichiarazioni nell’ipotesi di trasformazione, fusione, scissione societaria, la dichiarazione di operazioni intracomunitarie relative agli acquisti, le dichiarazioni mensili di acquisti di beni e servizi compiuti da enti (...)*”.

La fattispecie richiede, sotto il profilo soggettivo, il c.d. **dolo specifico**, posto che la condotta rileva penalmente esclusivamente se realizzata “*al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto*”.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto per il delitto di cui all'art. 2, comma 1, è fino a 500 quote; per il delitto di cui all'art. 2, comma 2 bis, è fino a 400 quote. Se, in seguito alla commissione dei delitti, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, presidente del Consiglio di amministrazione di una società di capitali, sottoscrive una dichiarazione in cui vi sono elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture per consulenze inesistenti.

Art. 3 D.lgs. 74/2000: Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

“Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali”.

La disposizione in esame punisce chiunque, sulla base di una **falsa rappresentazione degli elementi attivi e passivi nelle scritture contabili obbligatorie** ed avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria, indichi nella dichiarazione annuale elementi passivi fittizi, quando ricorrano congiuntamente le due condizioni di cui alle lettere a) e b) della norma.

In altri termini, mentre l'art. 2 punisce chiunque 'gonfi' le componenti negative della dichiarazione, così da diminuire l'imponibile e l'imposta dovuta, a prescindere da soglie quantitative, la fattispecie di cui all'art. 3, invece, resta soggetta al superamento congiunto di soglie di punibilità, così da limitare la rilevanza penale delle condotte ai soli illeciti economicamente significativi, posto che:

- l'imposta evasa deve risultare superiore ad euro 30.000,00 con riferimento a taluna delle singole imposte (imposte sui redditi ed IVA);
- l'ammontare delle componenti attive sottratte all'imposizione e di quelle passive incrementate artificiosamente deve risultare superiore all'importo proporzionale del 5% rispetto all'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, ovvero, e comunque superiore all'importo di 1,5 milioni di euro.

Per comprendere cosa si intenda per imposta evasa occorre riferirsi all'art. 1 comma 1 lett. f) del D.lgs. 74/2000, ai sensi del quale essa consiste nella *“differenza fra l'imposta effettivamente dovuta e quella che (a seguito della mendace esposizione dei componenti reddituali o delle basi imponibili) è stata indicata (come dovuta) in dichiarazione. Da tale importo vanno tuttavia sottratte le somme che il contribuente, o altri in sua vece (nella veste, segnatamente, di sostituto d'imposta), abbiano in fatto versato a qualunque titolo (acconto, ritenuta) in pagamento dell'imposta prima della presentazione della dichiarazione (che segna il momento consumativo dell'illecito)”.*

Il reato ha carattere **proprio** in quanto può essere commesso solo da soggetti qualificati: si richiede che il soggetto attivo sia un soggetto obbligato alla tenuta delle scritture contabili, oltre che un contribuente obbligato alla presentazione di dichiarazioni fiscali.

I soggetti obbligati alla tenuta delle scritture sono, ai sensi dell'art. 13 DPR 600/1973 sono le persone fisiche che esercitano le imprese commerciali, arti e professioni; le società in nome collettivo, in accomandita semplice e quelle equiparate; le società soggette all'imposta sul reddito (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative, società ed enti non residenti nel territorio dello Stato); le società od associazioni tra artisti e professionisti. Restano fuori quei soggetti esclusi da questi obblighi quali gli imprenditori agricoli (art. 2135 c.c.) e quelli che, pur percependo redditi di lavoro autonomo, non esercitano professionalmente arti e professioni (art. 49 TU imposte sui redditi).

La condotta incriminata dalla fattispecie è di tipo commissivo e si articola in una pluralità di atti: la predisposizione di una falsa rappresentazione degli elementi attivi o passivi nelle scritture contabili obbligatorie, anche avvalendosi di mezzi fraudolenti; la successiva indicazione, in una delle dichiarazioni annuali, di elementi attivi in misura inferiore a quelli reali oppure elementi passivi fittizi. Per l'integrazione dell'elemento soggettivo del reato è richiesto il dolo specifico inteso come volontà di conseguire un risultato in termini di evasione d'imposta.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è fino a 500 quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, presidente del Consiglio di amministrazione di una società di capitali, indica nella dichiarazione fiscale annuale elementi passivi fittizi (quando ricorrano congiuntamente le due condizioni di cui alle lettere a) e b) della norma), avvalendosi di documenti falsi idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria.

Art. 8 D.lgs. 74/2000: Emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti

"1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni."

Oggetto della tutela penalistica è l'interesse "dello Stato a non vedere ostacolata la propria funzione di accertamento fiscale" (Cass. Pen., Sez. III, n. 28654/2009) e quindi nella genuina rappresentazione delle basi imponibili fiscalmente.

La fattispecie prevede un delitto di pericolo astratto ed è reato istantaneo, che "si consuma nel momento e nel luogo in cui la fattura esce dalla disponibilità dell'emittente" (Cass. Pen., Sez. III, n. 5169/2024)".

La condotta incriminata si concretizza nell'emissione o nel rilascio di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti: non è, dunque, sufficiente, la mera formazione di tali documenti.

Per l'integrazione del reato è necessario il dolo specifico dell'emittente. A riguardo, la Suprema Corte precisa che "è necessario che l'emittente delle fatture si proponga il fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ma non anche che il terzo consegua effettivamente la programmata evasione" (Cass. Pen., Sez. III, n. 26575/2021). La pena pecuniaria prevista dal Decreto per il delitto di cui all'art. 8, comma 1, è fino a 500 quote; per il delitto di cui all'art. 8, comma 2 bis, è fino a 400 quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti summenzionati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, responsabile amministrativo della società x, emette una fattura di 1.000 €, alla società y, per prestazioni effettivamente non rese, al fine di consentire a quest'ultima l'evasione delle imposte sui redditi.

Art. 10 D.lgs. 74/2000: Occultamento o distruzione di documenti contabili

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni, chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari”.

La fattispecie in esame tutela l'interesse dello Stato alla completa e tempestiva percezione delle imposte e dell'Amministrazione al regolare svolgimento dell'attività di accertamento.

Il delitto è comune, in quanto soggetto attivo della fattispecie può essere chiunque, a prescindere dallo *status* soggettivo dell'agente.

Le condotte alternativamente incriminate sono l'**occultamento o la distruzione delle scritture contabili**.

L'elemento soggettivo è il **dolo specifico** consistente nel fine di evasione (che non deve essere necessariamente raggiunto perché il reato si perfezioni).

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è fino a 400 quote.

Se, in seguito alla commissione del delitto, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, presidente del Consiglio di amministrazione di una società di capitali, ordina la distruzione di parte delle scritture contabili al fine di sottrarsi all'accertamento delle imposte dovute.

Art. 11 D.lgs. 74/2000: Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte

“1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni”.

L'interesse protetto dalla norma incriminatrice in esame è da individuarsi nella conservazione della **garanzia patrimoniale del contribuente**.

Il soggetto attivo è colui che ha l'obbligo di versare imposte per un ammontare superiore ad Euro 50.000.

La condotta rilevante consiste nel compimento di atti fraudolenti idonei a rendere inefficace l'azione posta in essere dallo Stato. La consumazione del reato avviene all'atto dell'alienazione simulata o degli altri atti fraudolenti; non è necessaria, per l'integrazione dell'illecito, una vana esecuzione tributaria coattiva.

La fattispecie richiede, quale elemento soggettivo, il **dolo specifico** consistente nel fine di sottrarsi al pagamento di imposte.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è fino a 400 quote.

Se, in seguito alla commissione del delitto, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Esempio di condotta rilevante. Tizio, presidente del Consiglio di amministrazione di una società di capitali, con il supporto di un consulente legale connivente, compie un'operazione simulata di trasferimento d'azienda, al fine di rendere inefficace la riscossione coattiva di sanzioni amministrative.

In seguito all'approvazione del D.Lgs. del 14 luglio 2020 n. 75 in G.U. n. 177 del 15 luglio del 2020, il novero dei reati presupposto è stato esteso alle condotte punite dagli artt. 4, 5, 10 quater del D.Lgs. 74/2000. La responsabilità degli enti sorge però in questi casi solo se:

- il fatto è commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri;
- il fine sia quello di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro.

Quanto alla circostanza che i fatti debbano essere commessi all'interno di più Stati membri dell'Unione Europea il legislatore pare richiedere che la condotta debba essere materialmente realizzata in più Paesi comunitari, cosicché la frode, l'artificio o in generale, l'evasione abbiano come effetto la sottrazione di IVA ai danni di uno qualsiasi degli Stati membri.

Art. 4 D. Lgs. 74/2000: Dichiarazione infedele se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di Euro

"Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione [...] chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;*
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni".*

Nell'ambito applicativo della fattispecie sono destinati a ricadere i comportamenti evasivi che si risolvono in falsità ideologiche prive di connotati fraudolenti come:

- nell'omessa annotazione di ricavi;
- nell'indebita riduzione dell'imponibile tramite indicazione nella dichiarazione di costi inesistenti (e non fittizi), ossia di componenti negativi del reddito mai venuti effettivamente ad esistenza;
- nelle sottofatturazioni, ovvero nell'indicazione in fattura di un importo inferiore a quello reale.

Alle condizioni di cui sopra, la sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è fino a 300 quote.

Esempio di condotta rilevante. Tizio, presidente del Consiglio di amministrazione di una società di capitali, promuove una politica di sistematica sotto-fatturazione ai fini di evasione dell'IVA, alle condizioni previste dalla fattispecie in esame.

Art. 5 D. Lgs. 74/2000: Omessa dichiarazione se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di Euro

"È punito con la reclusione [...] chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

È punito con la reclusione [...] chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila".

L'evasione di IVA si può tentare anche omettendo "semplicemente" di presentare le relative dichiarazioni. La dichiarazione non si considera comunque omessa quando venga presentata con un

ritardo non superiore a 90 giorni oppure non sia sottoscritta o redatta su uno stampato non conforme.

Alle condizioni di cui sopra, la sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è fino a 400 quote.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, presidente di una società di capitali, omette di presentare la dichiarazione annuale IVA alle condizioni previste dalla fattispecie in esame.

Art. 10-*quater* D. Lgs. 74/2000: Indebita compensazione se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di Euro

“È punito con la reclusione [...] chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

È punito con la reclusione [...] chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro”.

A riguardo occorre precisare che il credito “inesistente” è quello totalmente disancorato dalla situazione fiscale del contribuente: in tal caso il credito è letteralmente inventato o frutto di una creazione estemporanea in sede di compilazione del Modello 24.

Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione precisando che – in seguito all'introduzione del D.lgs. 87/2024 – per qualificare un credito come inesistente è necessario che lo stesso sia ancorato ad una situazione non reale o non vera, ossia priva di elementi giustificativi fenomenicamente apprezzabili, se non anche con connotazioni di frodolenza. La qualificazione di credito inesistente dei crediti opposti in compensazione trova conferma nella previsione di cui all'art. 1 comma 1, lett. g-*quater* di cui al D.lgs. 87/2024, ancorando la nozione di credito inesistente all'insussistenza dei presupposti costitutivi.

Il credito non spettante è quello per il quale non si rispettino le modalità di procedura di compensazione: quindi, un credito non dovuto in relazione alle disposizioni di riferimento.

Alle condizioni di cui sopra, la sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è fino a 400 quote.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, presidente del Consiglio di amministrazione di una società di capitali, indica in compensazione crediti d'imposta in realtà non esistenti, alle condizioni previste dalla presente disposizione.

Attività sensibili ai sensi dell'art. 25-*quinqüesdecies* d.lgs. 231/2001

Dall'analisi condotta sulle attività di Delta Contract, sono emerse le seguenti attività sensibili implicanti il rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25-*quinqüesdecies* del Decreto:

- gestione della **contabilità** e custodia dei documenti contabili;
- **fatturazione**;
- redazione e presentazione delle **dichiarazioni fiscali**;
- **operazioni** di alienazione (anche gratuita) di beni mobili, immobili, di partecipazioni, nonché operazioni straordinarie (ad esempio, cessione di rami d'azienda);
- utilizzo di crediti IVA in compensazione.

Principi di comportamento.

Area del Fare.

Tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati nella Parte Speciale del presente Modello, nonché ai Protocolli Operativi richiamati (*cf.* sotto).

In particolare, è fatto obbligo di:

- effettuare **verifiche** circa l'operatività dei propri **fornitori** (in particolare tramite estrazione della

visura camerale e la verifica della coerenza dell'oggetto sociale rispetto alla prestazione fatturata);

- custodire con cura ed ordine le **scritture contabili**;
- prima di compiere **operazioni sociali non routinarie** compiere valutazioni sull'adeguatezza fiscale dello stesso tramite apposita *due diligence*;
- selezione i consulenti in materia fiscale sulla base dei requisiti di onorabilità e professionalità;
- previsione di clausole di adesione al Codice Etico ed ai Protocolli Operativi applicabili nei contratti relativi ai consulenti in materia.

Area del Non Fare.

È fatto **divieto** di:

- omettere/ritardare le dichiarazioni fiscali obbligatorie;
- omettere/ritardare la liquidazione dell'IVA;
- indicare elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni fiscali obbligatorie;
- operare con fornitori di cui non sia accertata l'attendibilità;
- in ogni caso, violare i principi del Codice Etico e gli standard di comportamento cristallizzati nei Protocolli Operativi sottoelencati;
- indicare in F24 crediti non spettanti/inesistenti.

Protocolli a presidio dei rischi-reato *ex art. 25 quinquiesdecies* del Decreto:

- ⇒ PO-02
- ⇒ PO-03
- ⇒ PO-05

21. REATI DI CONTRABBANDO

L'art. 5, comma 1, lett. d), del D.lgs. 75/2020 ha introdotto l'art. 25-*sexiesdecies* nel D.lgs. 231/2001, prevedendo così, tra i reati presupposti, i reati di contrabbando.

Successivamente, la disciplina è stata modificata con il D.lgs. 26 settembre 2024, n. 141, intitolato "Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi", in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (L. 9 agosto 2023 n. 111).

Il Decreto legislativo n. 141 del 26 settembre 2024 riscrive le disposizioni nazionali in tema doganale, abrogando e sostituendo integralmente il TULD. Uno degli aspetti rilevanti del nuovo impianto sanzionatorio è l'elemento oggettivo che designa un sistema di progressione illecita in cui, affinché la violazione assuma rilevanza penale è necessario, salvo situazioni particolari, che sia superata la soglia di offensività individuata dall'art. 96 ovvero di 10.000 euro di diritti di confine dovuti non dichiarati o dichiarati in maniera errata. Le sanzioni pecuniarie per l'ente, applicate ai diritti di confine, sono state estese anche alle imposte nel caso superino i 100.000 euro. L'art. 4 del D.lgs. 26 settembre 2024 n. 141 ha modificato l'art. 25-*sexiesdecies* D.lgs. 231/2001 prevedendo, altresì, che le disposizioni del Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e

relative sanzioni penali e amministrative di cui al D.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, siano parte integrante dell'art. 25-*sexiesdecies* D.lgs. 231/2001.

Le fattispecie richiamate dall'art. 25-*sexdecies* con riferimento alla normativa doganale sono:

- Art. 78 D.lgs. 141/2024: Contrabbando per omessa dichiarazione;
- Art. 79 D.lgs. 141/2024: Contrabbando per dichiarazione infedele;
- Art. 80 D.lgs. 141/2024: Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine;
- Art. 81 D.lgs. 141/2024: Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti;
- Art. 82 D.lgs. 141/2024: Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione dei diritti;
- Art. 83 D.lgs. 141/2024: Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento;
- Art. 84 D.lgs. 141/2024: Contrabbando di tabacchi lavorati;
- Art. 85 D.lgs. 141/2024: Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati;
- Art. 86 D.lgs. 141/2024: Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati;
- Art. 87 D.lgs. 141/2024: Equiparazione del delitto tentato a quello consumato;
- Art. 88 D.lgs. 141/2024: Circostanze aggravanti del contrabbando;
- Art. 89 D.lgs. 141/2024: Recidiva nel contrabbando;
- Art. 90 D.lgs. 141/2024: Contrabbando abituale;
- Art. 91 D.lgs. 141/2024: Contrabbando professionale;
- Art. 92 D.lgs. 141/2024: Contrabbando abituale o professionale secondo il codice penale;
- Art. 93 D.lgs. 141/2024: Delle misure di sicurezza personali non detentive;
- Art. 94 D.lgs. 141/2024: Delle misure di sicurezza patrimoniali;
- Art. 95 D.lgs. 141/2024: Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando

Le fattispecie richiamate dal D.lgs. 504/1995 in materia di imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative sono:

- Art. 40 D.lgs. 504/1995: Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici;
- Art. 40-*bis* D.lgs. 504/1995: Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati;
- Art. 41 D.lgs. 504/1995: Fabbricazione clandestina di alcol e di bevande alcoliche;
- Art. 42 D.lgs. 504/1995: Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcol e di bevande alcoliche;
- Art. 43 D.lgs. 504/1995: Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcol e sulle bevande alcoliche;
- Art. 45 D.lgs. 504/1995: Circostanze aggravanti;
- Art. 46 D.lgs. 504/1995: Alterazione di congegni, impronte e contrassegni.

Art. 78 D.lgs. 141/2024: Contrabbando per omessa dichiarazione

“È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti, chiunque, omettendo di presentare la dichiarazione doganale:

a) introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali;

b) fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali.

La sanzione di cui al comma 1 si applica a colui che detiene merci non unionali, quando ricorrono le circostanze previste nell'articolo 19, comma 2”.

La fattispecie di cui all'art. 78 D.lgs. 141/2024 ricomprende al suo interno tutte le fattispecie di omissione dolosa all'adempimento dell'obbligo dichiarativo in relazione ai regimi doganali, non

specificatamente disciplinati dalle altre disposizioni del D.lgs. 141/2024, sottraendo le merci, in qualunque modo e a qualunque titolo, alla vigilanza doganale e al pagamento dei diritti di confine.

L'ultimo comma dell'art. 78 riprende la previsione dell'onere della prova, in linea con il previgente D.P.R. 43/1973, considerando responsabile delle violazioni di cui al D.lgs. 141/2024 il detentore delle merci non unionali nella zona di vigilanza terrestre che non sia in grado o rifiuti di dimostrare la legittima provenienza o presenti prove non attendibili.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è fino a 200 quote, mentre si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2, lett. c) d) ed e). Nel caso in cui le imposte o i diritti di confine dovuti superino 100.00 euro si applicherà la sanzione pecuniaria fino a 400 quote e le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2, lett. a) e b).

Esempio di condotta rilevante: lo Spedizioniere, quali prassi abituale conosciuta dalla società importatrice che si avvale dei suoi servizi, effettua lo scarico delle merci nello spazio intermedio tra frontiera e dogana.

Art. 79 D.lgs. 141/2024: Contrabbando per dichiarazione infedele

“Chiunque dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all'accertato è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione”.

La disposizione in esame si realizza in tutte le ipotesi in cui, nonostante si stia presentata la dovuta dichiarazione, questa presenti delle difformità dolosamente volute dal soggetto agente, con riguardo alla qualità, quantità, origine e valore della merce o ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la dichiarazione dei diritti dovuti.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è fino a 200 quote, mentre si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2, lett. c) d) ed e). Nel caso in cui le imposte o i diritti di confine dovuti superino 100.00 euro si applicherà la sanzione pecuniaria fino a 400 quote e le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2, lett. a) e b).

Esempio di condotta rilevante: lo spedizioniere che redige una dichiarazione infedele riguardo alla quantità della merce.

Art. 80 D.lgs. 141/2024: Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine

“È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti il comandante di aeromobili o il capitano di navi che:

a) sbarca, imbarca o trasborda, nel territorio dello Stato, merce non unionale omettendo di presentarla al più vicino ufficio dell'Agenzia;

b) al momento della partenza non ha a bordo merci non unionali o in esportazione con restituzione di diritti, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto, la dichiarazione sommaria e gli altri documenti doganali;

c) trasporta merci non unionali nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, della dichiarazione sommaria e degli altri documenti doganali quando sono prescritti.

La stessa pena di cui al comma 1 si applica altresì al:

a) capitano della nave che, in violazione del divieto di cui all'articolo 60, trasportando merci non unionali, rasenta le sponde nazionali o getta l'ancora, sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio dello Stato in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse;

b) comandante dell'aeromobile che, trasportando merci non unionali, atterra fuori di un aeroporto doganale e omette di denunciare l'atterraggio, entro il giorno lavorativo successivo, alle autorità indicate all'articolo 65. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile”.

L'art. 80, rispondendo all'esigenza della Legge delega di razionalizzare le fattispecie sanzionatorie, riporta in un'unica disposizione, senza sostanziali modifiche, le fattispecie di contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo, e nei laghi di confine, precedentemente regolate dagli artt. 283, 284 e 285 D.P.R. 43/1973, individuato un reato proprio in quanto la condotta descritta può essere esclusivamente commessa dal comandante di aeromobili o dal capitano della nave. La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è fino a 200 quote, mentre si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2, lett. c) d) ed e). Nel caso in cui le imposte o i diritti di confine dovuti superano 100.000 euro si applicherà la sanzione pecuniaria fino a 400 quote e le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2, lett. a) e b).

Esempio di condotta rilevante: la fattispecie non risulta nemmeno astrattamente configurabile per la società Delta Contract.

Art. 81 D.lgs. 141/2024: Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti

“Chiunque attribuisce, in tutto o in parte, a merci non unionali, importate in franchigia o con riduzione dei diritti stessi, una destinazione o un uso diverso da quello per il quale è stata concessa la franchigia o la riduzione è punita con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti”.

La disposizione in esame riprende il previgente art. 287 D.P.R. 43/1973 aggiornandolo con le altre disposizioni sanzionatorie. La fattispecie in esame si riferisce al caso di merci che godano di un regime di esenzione/riduzione dei diritti in ragione della loro particolare utilizzazione.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è fino a 200 quote, mentre si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2, lett. c) d) ed e). Nel caso in cui le imposte o i diritti di confine dovuti superano 100.000 euro si applicherà la sanzione pecuniaria fino a 400 quote e le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2, lett. a) e b).

Esempio di condotta rilevante: Tizio, amministratore della società x, importa in franchigia materie prime per la produzione destinata al mercato interno, e, successivamente, le utilizza per scopi diversi.

Art. 82 D.lgs. 141/2024: Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti

“Chiunque usa mezzi fraudolenti, allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dell'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere”.

Esempio di condotta rilevante: lo spedizioniere quali prassi abituale o su indicazione del Responsabile Amministrazione presenta alla dogana una documentazione non veritiera dichiarando l'esportazione di un lotto di merci mai uscite dal territorio nazionale, ottenendo indebitamente la restituzione dei diritti.

Art. 83 D.lgs. 141/2024: Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento

“Chiunque, nelle operazioni di esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti di confine che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiali ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti”.

Le disposizioni di cui agli artt. 82 e 83 disciplinano le fattispecie del contrabbando di merci ammesse a restituzione di diritti e dell'esportazione temporanea nei regimi di uso particolare e di perfezionamento precedentemente disciplinate dagli artt. 290 e 291 del D.P.R. 43/1973. Le fattispecie introducono due fattispecie di reato comune in quanto utilizzano il termine “chiunque” e l'elemento soggettivo richiesto è quello del dolo specifico ovvero la consapevolezza e volontà di ottenere un'indebita restituzione dei diritti (art. 82) e di sottrarre le merci al pagamento dei diritti di confine. La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto per entrambe le fattispecie è fino a 200 quote, mentre si

applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2, lett. c) d) ed e). Nel caso in cui le imposte o i diritti di confine dovuti superino 100.000 euro si applicherà la sanzione pecuniaria fino a 400 quote e le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2, lett. a) e b).

Esempio di condotta rilevante: Tizio, amministratore della società X si avvale del regime doganale di perfezionamento attivo per importare temporaneamente merci omettendo fraudolentemente le operazioni previste per l'esportazione, destinando i beni al mercato interno con lo scopo di sottrarli al pagamento dei diritti di confine.

Art. 84 D.lgs. 141/2024: Contrabbando di tabacchi lavorati

“Chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, come definiti dall'articolo 39-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

I fatti previsti dal comma 1, quando hanno a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 85, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000.

Se i quantitativi di tabacchi lavorati di contrabbando risultano:

a) non superiori a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 500;

b) superiori a 200 e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 1.000”.

La fattispecie in esame punisce diverse condotte come l'introduzione, la vendita, la circolazione, l'acquisto o la detenzione nel territorio dello Stato di un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali. La fattispecie, nell'individuare espressamente il limite di 15 chilogrammi convenzionali, effettua un richiamo all'art. 39-quinquies del D.lgs. 504/1995, il quale dispone che per “chilogrammo convenzionale” si fa riferimento rispettivamente a: a) 200 sigari; b) 400 sigaretti; c) 1.000 sigarette.

I successivi due commi riportano delle sanzioni amministrative applicabili in presenza di quantità minori di tabacco.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è fino a 200 quote, mentre si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2, lett. c) d) ed e). Nel caso in cui le imposte o i diritti di confine dovuti superino 100.000 euro si applicherà la sanzione pecuniaria fino a 400 quote e le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2, lett. a) e b).

Esempio di condotta rilevante: la fattispecie, all'esito dell'attività svolta dalla Società, non è – nemmeno astrattamente – configurabile e, pertanto, non si considera a rischio per Delta Contract .

Art. 85 D.lgs. 141/2024: Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati

“Se i fatti previsti dall'articolo 84 sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.

Nelle ipotesi previste dall'articolo 84, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, l'autore fa uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;

b) nel commettere il reato o immediatamente dopo, l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

d) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee a ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;

e) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi a oggetto il delitto di contrabbando”.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è fino a 200 quote, mentre si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2, lett. c) d) ed e). Nel caso in cui le imposte o i diritti di confine dovuti superino 100.000 euro si applicherà la sanzione pecuniaria fino a 400 quote e le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2, lett. a) e b).

Esempio di condotta rilevante: la fattispecie, all'esito dell'attività svolta dalla Società, non è – nemmeno astrattamente – configurabile e, pertanto, non si considera a rischio per Delta Contract.

Art. 86 D.lgs. 141/2024: Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati
“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 84 ovvero dall'articolo 40-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies di cui al citato testo unico, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

La pena è aumentata, se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dall'articolo 85, comma 2, lettere d) o e), ovvero dall'articolo 40-ter, comma 2, lettere d) o e), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies del medesimo testo unico, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dall'articolo 84 e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'autore che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti”.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è fino a 200 quote, mentre si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2, lett. c) d) ed e). Nel caso in cui le imposte o i diritti di confine dovuti superino 100.000 euro si applicherà la sanzione pecuniaria fino a 400 quote e le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2, lett. a) e b).

Esempio di condotta rilevante: la fattispecie, all'esito dell'attività svolta dalla Società, non è – nemmeno astrattamente – configurabile e, pertanto, non si considera a rischio per Delta Contract.

Art. 87 D.lgs. 141/2024: Equiparazione del delitto tentato a quello consumato

“Agli effetti della pena, per tutti i delitti di cui al presente Capo il reato tentato è equiparato a quello Consumato”.

La fattispecie ricalca il previgente art. 293 D.P.R. 43/1973, prevedendo, agli effetti della pena, l'equiparazione del delitto tentato a quello consumato.

Art. 88 D.lgs. 141/2024: Circostanze aggravanti

“Per i delitti previsti negli articoli da 78 a 83, è punito con la multa aumentata fino alla metà chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

a) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, l'autore è sorpreso a mano armata;

b) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, tre o più persone autrici di contrabbando sono sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) quando il fatto è connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

d) quando l'autore è un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;

e) quando l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è superiore a 100.000 euro.

Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è maggiore di euro 50.000 e non superiore a euro 100.000”.

La disposizione recepisce, con modificazioni, il dettato dell'art. 295 D.P.R. 43/1973, prevedendo aggravanti, con maggiori sanzioni pecuniarie e, in linea anche con la direttiva PIF, aggravanti con sanzioni restrittive personali.

Con riferimento alla sanzione pecuniaria, applicabile in presenza di utilizzo di mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato, in linea con le altre sanzioni penali, è stato previsto un aumento fino alla metà della multa che sarebbe stata comminata in assenza della circostanza aggravante. Invece, in merito alla circostanza di cui alla lettera e) del secondo comma (già introdotta dall'art. 3, comma 1, lett. b), D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75) e a quella prevista dal terzo comma è stato specificato che l'ammontare dei diritti di confine dovuti deve essere considerato distintamente e che affinché si determini l'aggravante basta il superamento del valore indicato di uno dei diritti di confine dovuti.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, amministratore della società, al fine di commettere il delitto di cui all'art. 83 D.lgs. 141/2024 e pertanto sviare i controlli doganali, si avvale di un corriere privato.

Relativamente alle condotte di cui al D.lgs. 504/1995, si riportano di seguito le fattispecie rilevanti ex D.lgs. 231/2001:

Art. 40 D.lgs. 504/1995: Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici

“È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque: a) fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici; b) sottrae con qualsiasi mezzo i prodotti energetici, compreso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento dell'accisa; c) destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate; d) effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti; e) rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta; f) detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato; g) detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscele non autorizzate [...]”.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, Amministratore della Società x, sottrae, con dichiarazione falsa, gas naturale alla normativa relativa al pagamento dell'accisa. Considerando l'attività svolta dalla Delta Contract si ritiene che la fattispecie non sia, nemmeno astrattamente, configurabile.

Art. 40 bis D.lgs. 504/1995: Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati

“Fuori dai casi di cui all'articolo 84 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, [commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111](#), chiunque sottrae, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa i tabacchi lavorati di cui al titolo I, capo III-bis, del presente testo unico è punito con la reclusione da due a cinque anni. [...]”.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, responsabile dell'Ufficio Acquisti della società x, sottrae, con una dichiarazione falsa, all'accertamento dell'accisa i tabacchi di cui alla fattispecie riportata.

Valutando l'attività svolta da Delta Contract la fattispecie, nemmeno astrattamente, si ritiene configurabile.

Art. 41 D.lgs. 504/1995: Fabbricazione clandestina di alcol e di bevande alcoliche

“Chiunque fabbrica clandestinamente alcole o bevande alcoliche è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro.

La multa è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione. [...]”.

Esempio di condotta rilevante: la fattispecie, alla luce dell'attività svolta da Delta Contract, non si ritiene, nemmeno astrattamente, configurabile.

Art. 42 D.lgs. 504/1995: Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcol e di bevande alcoliche

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di fabbricare clandestinamente alcole o bevande alcoliche, ciascuna di esse, per il solo fatto dell'associazione, è punita con la reclusione da tre mesi ad un anno”.

Esempio di condotta rilevante: la fattispecie, alla luce dell'attività svolta da Delta Contract, non si ritiene, nemmeno astrattamente, configurabile.

Art. 43 D.lgs. 504/1995: Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcol e sulle bevande alcoliche

“È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque:

*a) sottrae con qualsiasi mezzo alcole o bevande alcoliche all'accertamento o al pagamento dell'accisa;
b) detiene alcole denaturato in condizioni diverse da quelle prescritte o lo destina ad usi diversi da quelli per i quali è stata concessa l'esenzione. [...]”.*

Esempio di condotta rilevante: la fattispecie, alla luce dell'attività svolta da Delta Contract, non si ritiene, nemmeno astrattamente, configurabile.

Art. 45 D.lgs. 504/1995: Circostanze aggravanti

“Qualora i reati di cui agli articoli 40, 41 e 43 siano commessi con il mezzo della corruzione del personale dell'amministrazione finanziaria o della Guardia di finanza, la pena è della reclusione da tre a cinque anni, oltre la multa. [...]”.

Art. 46 D.lgs. 504/1995: Alterazione di congegni, impronte e contrassegni

“È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, al fine di sottrarre prodotto all'accertamento:

a) contraffà, altera, rimuove, guasta o rende inservibili misuratori, sigilli, bolli, punzoni, marchi di verifica od altri congegni, impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza;

b) fa uso di sigilli, bolli, punzoni, marchi di verifica od altre impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza contraffatti od alterati, ovvero senza autorizzazione.

Chiunque detiene, senza autorizzazione, congegni, sigilli, bolli o punzoni identici a quelli usati dall'amministrazione finanziaria o dalla Guardia di finanza, anche se contraffatti, è punito con la reclusione da uno a sei mesi. La pena è della reclusione da un mese ad un anno se il fatto è commesso da un fabbricante.

Il fabbricante che, senza essere concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, ne abbia agevolato la commissione omettendo di adottare le opportune cautele nella custodia dei misuratori e degli altri congegni ivi indicati è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro.

Nei casi previsti dai commi 1 e 2, ove dal fatto sia conseguita un'evasione di imposta, resta salva l'applicabilità delle sanzioni di cui agli articoli 40 e 43".

Esempio di condotta rilevante: Tizio, amministratore delegato della società X, contraffà marchi di verifica prescritti dall'amministrazione finanziaria, al fine di sottrarre il relativo prodotto all'accertamento. La fattispecie in esame, all'esito dell'attività svolta dalla società, non si ritiene a rischio.

Attività sensibili ai sensi dell'art. 25-sexiesdecies d.lgs. 231/2001

Dall'analisi condotta sulle attività di Delta Contract S.p.A., sono emerse le seguenti attività sensibili implicanti il rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25-sexiesdecies del Decreto:

- gestione dell'attività import/export extra UE;
- gestione dei rapporti con gli Spedizionieri Doganali.

Principi di comportamento.

Area del Fare.

Tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati nel presente Modello, nonché ai Protocolli in materia doganale.

In particolare, è fatto obbligo di:

- effettuare **verifiche** circa i **requisiti abilitativi dello Spedizionario Doganale** (Area Amministrativa);
- regolamentare i rapporti con lo Spedizionario Doganale tramite un **contratto scritto**;
- verificare la **correttezza delle informazioni comunicate allo Spedizionario Doganale** ai fini della dichiarazione doganale (Area Amministrativa);
- attivare la **procedura di revisione della dichiarazione doganale** nel caso venissero ravvisati errori nella dichiarazione doganale (Area Amministrativa);
- custodire con cura ed ordine i **documenti doganali** (Area Amministrativa).

Protocolli a presidio dei rischi-reato ex art. 25-sexiesdecies del Decreto:

⇒ PO-08

22. DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

In data 23 marzo 2022 è entrata in vigore la legge n. 9/2022 recante "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale" che introduce due nuovi reati presupposto: l'articolo 25-

septiesdecies rubricato “Delitti contro il patrimonio culturale” e all’articolo *25-duodevicies* rubricato “Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”. L’articolo *25-septiesdecies* è stato successivamente modificato dalla L. n. 6/2024.

Non si ritiene utile procedere alla disamina delle singole fattispecie di reato, poiché la Società non effettua attività tali da coinvolgere neppure indirettamente beni culturali. Si ritiene, dunque, che i suddetti reati siano non applicabili e non richiedano alcun relativo protocollo operativo.

26. DELITTI CONTRO GLI ANIMALI

Con la Legge 6 giugno 2025, n. 82, avente ad oggetto “*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l’integrazione e l’armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali*”, il Legislatore è intervenuto, con l’art. 8 della citata Legge, sul D.Lgs. 231/2001, introducendo l’inedito articolo *25 undevicies*, ai sensi del quale:

“1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 544 -bis, 544 -ter, 544 -quater, 544 -quinquies e 638 del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, o di decreto penale di condanna, ai sensi dell’articolo 459 del codice di procedura penale,

per i delitti di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, del presente decreto per una durata non superiore a due anni.

3. I commi 1 e 2 non si applicano ai casi previsti dall’articolo 19 -ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale”.

Non si ritiene utile procedere alla disamina delle singole fattispecie di reato, poiché la Società non effettua attività tali da coinvolgere neppure indirettamente gli animali.